CAROLUS

Dei Gratia Rex Utriusque
Siciliæ, Hierusalem &c. Infans
Hisp.^{m} Dux Parmæ, Placentiæ
Castri &c. ac magnus Pñps
Hæreditarius Etruriæ

Universis, et Singulis præsentium Seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris, Subiectorũ Nostrorum compendis ex affectu benignæ Charitatis accedimus, quó fit, ut ipsorum petitionibus gratiosis Assensum Nostrum Regalem facilé, benigniúsque præbeamus; Nupér pró parte infrascripti Illustris Supplicantis fuit Nobis præsentatum infrascriptum memoriale Regalis Assensus tenoris sequentis videlicet = Sacra Real Maestà = Signore = Giuseppe Lauiano Marchese del Tito, e Duca di Satriano supplicando espone á Vostra Maestá, comé ad istanza dé Creditori del fù Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis, con decreto del Sacro Consiglio, si sequestrarono trá gl'altri Feudi, quello della Ter

ra di Erchie in Prouincia di Lecce, e poi in uigore d'altro decreto di detto Tribunale, fú descritto, ed apprezzato dal Tauolario eletto Pietro Vinaccia coll' interuento del Commissario, ed indi esposto uenale sub hasta Sacri Regij Consilij precedente offerta accettata dagl' Interessati, fú il detto Feudo comprato á tutta passata dal Supplicante jure Creditoris anterioris, colla giurisdizzione delle prime, e seconde cause, Ciuili, Criminali, e miste, mero, misto Imperio, potestá del Gladio, e quattro lettere arbitrarie, e con tutti, e qualsiuogliano beni, dritti, e ragioni in detto apprezzo descritti, tam sub generali descriptione, quam sub uerbo signantér, e colla facoltá di reintegrare liberamente, e senza patto di ricomprare, per prezzo di docati quaranta mila, e cinquecento, del quale á tenore di detta offerta, parte fú ritenuta con alcuni crediti anteriori, e poziori roborati di Regio Assenso, con rimanere ferme le prime ipoteche roborate con detto Regio Assenso, che il Supplicante rappresentaua sopra detto Feudo; per altre quantitá gli fú accordata la retenzione, per causa di mancanza di Corpi, e diritti sub uerbo signantér uenduti in uigore dé decreti del Signor Commissario interposti precedenti relazioni di Tauolarij, intesi gl' interessati, ed il complimento fú depositato negl'atti, e liberato á Creditori precedenti pleggierie, e cessioni translatiué delle loro ragioni á beneficio del Supplicante, con la clausola, quod cessio officiat cedentibus etiam in concursu, come dagl'atti, á i quali si abbia relazione: I Creditori con assenso super Feudalibus, che anno riceuute le dette liberazioni, ed an ceduto dette loro ragioni sono; Il Principe di Triggiano D. Francesco Pappacoda, il quale ha riceuute le seguenti liberazioni, cioé docati duecento, ed otto, dippiú docati millecinquecento trentacinque, dippiú docati sette mila nouecento trentacinque, tarí tré, e grana quattro, dippiú docati cento nouanta tré, dippiú altri docati mille; E D. Tomaso Trabucco, il quale ha riceuuto la somma di docati millecinquecento cinquanta quattro, e grana otto, come dagl'atti sudetti, ed Istromenti di cessioni, á i quali &c. Ed auendo in uigore di decreti del Commissario preso il possesso, fú dopoi con altro decreto destinato il Dottor D. Domenico Carbone, che in nome del Sacro Consiglio, e dell'interessati, insieme col Principe di Triggiano Successore in Feudalibus di detto Principe di Mesagne, douesse stipolare l'Istromento della uendita, e liberazione sudetta, come in fatti á uenti sette dello scorso mese di Aprile del corrente anno mille settecento cinquanta sette, si stipuló l'Istromento della detta uendita, e liberazione trá detto Principe di Triggiano, e Dottor D. Domenico Carbone da una parte, ed il Supplicante dall'altra, per mano di Notar Raffaele Realfonso seruata la forma di detta offerta, nel quale Istromento s'inserirono tutti gl'atti concernen di detta uendita, et signanter l'apprezzo del Tauolario, accenzioni di Candele, offerta, postille, accettazioni, banni, subastazioni, possessione presa, depositi, liberazioni, relazioni de' Corpi mancanti, decreti di retenzioni, e destinazione di persona per detta stipola, e fú riserbato espressamente il Vostro regale Assenso, come il tutto appare da detto Istromento, che a' piedi di Vostra Maestà si presenta, ed al quale si abbia relazione. = Per tanto supplica Vostra Maestà di accordare il Vostro regio assenso in forma Realis Camerae Sanctae Clarae alla detta vendita a' tutte le cose contenute in detto Istromento, alle cessioni di raggioni fatte da' sudetti Creditori, che teneano l'obbligo de' Feudali con assenso, con spedirsi per maggior sua cautela, coll'inserta forma di detto Istromento ut Deus &c. = Giuseppe Lauiano Marchese del Tito, e Duca di Satriano L supplica come sopra = La sudetta firma è di prop.a mano del detto Illustre D. Giuseppe Lauiano Marchese del Tito, e Duca di Satriano, ed in fede Io Not.r Rafaele Realfonso di Napoli hó segnato richiesto. Adest signum praedicti Notarij = Tenor uero praecitati Instrumenti talis est videlicet = Copia &c. Die vigesimo septimo mensis Aprilis millesimi septingentesimi quinquagesimi septimi Neapoli = Costituiti nella nostra presenza l'Ecc.mo Signor D. Francesco Pappacoda Principe di Triggiano Successore ne' Feudi del fú D. Carmine de Angelis Principe di Mesagna, in vigore della Legge dell'Investitura Aggante, ed Interveniente alle cose infrascritte per se, suoi Eredi, e Successori, ed il Dottor D. Francesco Carbone Persona specialmente destinata á fare l'infrascritta liberazione, e vendita, inteso il detto Signor Principe di Triggiano dal regio Consigliere Signor D. Giuseppe Aurelio di Gennaro Commissario del Patrimonio del fu Principe di Mesagna D. Carmine de Angelis decotto nel Sacro Regio Consiglio in Banca del mag.co Basile presso lo Scrivano D. Ignazio Scritelli; In vigore di decreto di tal commessa di detto Sig.r Commissario de' 22 Agosto mille settecento cinquantatre nella sudetta Banca, e presso il sudetto Scrivano; In pié d'istanza presentata per parte dell'Ecc.mo Signor Duca di Satriano D. Giuseppe Laviano, copia del quale nel presente Istromento si conserva, ed il suo tenore qui appresso si descriverá, ed á quello si riferisce, e si rimette, Aggante, ed Interveniente esso Signor D. Domenico Carbone alle cose infrascritte non solo come Persona destinata ut supra, ed in nome di detto Sacro Regio Consiglio, ma anche in nome, e parte del detto Patrimonio di detto fu Principe di Mesagna, e loro Creditori, tutti comparsi, e remasti graduati, e di qualsivogliano altri, che vi fussero non comparsi fin'ora da una parte = E l'Ecc.mo Signor D. Giuseppe Laviano Duca di Satriano e Marchese del Tito Aggente similmente, ed Interueniente alle cose infrascritte per se suoi Eredi, e Successori dall'altra parte = Li quáli Signori Principe D. Frācesco, e Dottor D. Domenico sponte hanno asserito in presenza nostra, e del detto Ecc.mo Signor Duca di Satriano D. Giuseppe Lauiano, qualmente, con decreto del Sacro Regio Conseglio ad istanza dé Creditori fú ordinata la uendita della Terra, e Feudo d' Erchie sito in Prouincia d' Otranto del sudetto Patrimonio del fú Principe di Mesagna, ma con tutte le sue raggioni, azzioni, ed intiero stato, cō la giurisdizione delle prime, e seconde cause, mero e misto Imperio, con il Banco della Giustizia le quattro lettere arbitrarie, Ville, Castelli, Huomini, Vassalli, rendite di Vassalli, angarij, e perangarij di qualsiuoglia sorte, legge, e condizione, siano con li seruizij Reali, e Personali, con li suoi feudi, Subfeudi, Feudatarij Subfeudatarij, quaternati, e non quaternati, Nobili, e rustici planis, et de tabula, adohe, rileuij, terzarie, quarterie, frutti, cenzi entrade, e rendite qualsiuogliano tanto in danari, quanto in altra Cosa consistenti decime, seruitú, e Iussi di seruitú, Case, Edificij, Casaleni, orti, Giardini, Tauerne, Trappeti, forni, Montagne, oliueti, uigne, arbusti, Terre colte, ed incolte, Territorij, tenimenti, comunitá, usi raggioni di pascolare, Gabelle, Dogane, Dazij, Scannaggi qualsiuogliono, Iussi, Portulanie, mercature, pesi, Ponti, passi, Erbaggi, e Boschi, Castagneti, quercieti ceti, fide, diffide, franchizie, Immunitá, honori, priuilegij, prerogatiue, gratie, acque, corsi d'acque, Lini, Fiumi, padule, fonti, Molini, Barchere, ferriere, Serre, Caccie, laghi, beni uacanti, difese, foreste, Monti, Piani, Valli, Iussi padronati di Chiese, e Iussi di presentare in Essi; Ed altri qualsiuogliano beni, membri, raggioni, giurisdizioni, azzioni, e pertinenze qualsiuogliano, si qui; uel si quæ, aut si qua sunt ex prædictis, ed á detta Terra, seú Feudo d'Erchie spettano, e competono, e possono in qualsiuoglia modo nunc, et in futurum spettare, ed appartenere in uigore di qualsiuogliano Priuilegij, e scritture, che ne appaiono, ed in altro qualsiuoglia modo, raggione, ó Consuetudine, e Causa, e con l'intiero Stato; E con l'infrascritti Corpi sub uerbo signantér descritti nell'apprezzo di detta Terra, seú Feudo d'Erchie formato dal Mag.co D. Pietro Vinaccia Tauolario del Sacro Regio Conseglio á 18. Decembre 1731. e sono vz= Il Banço della Giustizia con la sua intiera Giurisdizione, e cognizione sopra tutte le prime, e seconde Cause Ciuili, Criminali, e Miste, col mero, e misto Impero, con la potestá del gladio, e con le quattro lettere arbitrarie sopra tutti li Cittadini di detta Terra, e sopra qualunque altra Persona originaria, ó Forastiera, che delinquesse in detta Terra, Territorio, e pertinenze della medesima, con la facoltá di comporre tutti, e qualsiuogliono sorti di delitti, che de Iure saranno componibili, commutare le pene da Corporali, in pecuniarie, e quelle rimettere, far' indulti, e grazie di delitti, ed ogni altro;

spettante all'utile Padrone di detta giurisdizione, senza eccezzione, restrizione, ò limitazione alcuna; con la facoltà di creare, costituire, ò nominare Governadore, ò sia Capitano, Giudice, Consultore, Assessore, Erario, Camerlengo, Baglivo e Mastrodatti, e qualsivogliono altri Officiali soliti à crearsi; E con tutti altri Corpi, Beni, entrade, giurisdizioni, raggioni, diritti, Iussi prohibendi, così Feudali, come burgensatici, che sub verbo signanter furono rubricati nel sudetto apprezzo fatto dal detto Mag.co Tavolario, al quale &c. Con li Iussi della Zecca de' pesi, e misure, Portulania, Mastrodattia, Bagliva, Iussi della Piazza, della Tacitura, del Vassallaggio, la licenza di mietare, li Censi in danaro; Il Ius della Moneta, Molini, seu Centimoli, seu Trappeti, forni, Taverne, Botteghe cum Iure prohibendi, la Pagliara, la Casa della Corte, Magazeni, le Carcere, Oliveti, Castagneti, Cerqueti, Massarie, Chiusure, Giardini, orti, Casaleni, Monti, Piani, Valle, vigne, arbusti, terre colte, ed incolte, erbaggi, usi di pascolare, acquare, e legnare, acque, Corsi d'acque, Fiumi, Padule, Fonti, Stagni, azzioni di servitù, fido, diffido, decime, Gabelle, Dogana, Dazij, Scannaggio; privilegij, prerogative, Caccia, Iussi padronati di Chiese, Cappelle, Parocchie, Badie, con cura, e senza, Ius di presentare qualsivoglia beneficio, Censi, rendite, danari, Vino, Vettovaglie, legume, Terraggio in grano, orzo, ed altro, annue rendite, Istromenti, ed ordegni Rurali, e di Trappeti. E tutti, e qualsivogliano altri jussi, raggioni, beni, e membri feudali, e burgensatici, che al detto Feudo, seú Terra d'Erchié spettano, e competono, e che per la Corte Baronale di detta Terra in qualsiuoglia modo, raggione, e Causa si possedesse; Il tutto á tenore, e seruata la forma del sudetto apprezzo fatto dal detto Tauolario del Sacro Regio Consiglio D. Pietro Vinaccia á 18. Decembre 1731 copia del quale nel presente Istromento si conserua, ed il suo tenore quí appresso si descriuerá, ed á quello si riferisce, e si rimette. = Stante il quale apprezzo, come sopra fatto con decreto del Regio Consigliere Signor D. Giuseppe Borgia all'ora Commissario del detto Patrim.^{o} in atti all'ora di Iasimone, lo Scriuano Santélia fú ordinato procedersi álla uendita di detta Terra seú Feudo d'Erchie, in sequela del quale decreto furono emanati li banni per la uendita, e subastazione della medesima Terra, per li luoghi soliti e consueti di questa Cittá, come da detti atti = Ed emanati li sudetti banni, furono fatte alcune offerte da diuerse Persone, e specialmente a 4. Giugno 1751 essendo il detto Sig.^{r} Duca D. Giuseppe Creditore sopra detto Patrimonio fú presentata offerta presso l'atti sudetti dal Dottor Sig.^{r} D. Gennaro Pietra Procuratore del detto Ecc.^{mo} Sig.^{r} Duca D. Giuseppe Lauiano per la compra subhasta di detta Terra copia della quale offerta con le sue postille, repliche, e moderazioni nel presente Istromento si conserua, ed il suo tenore quí appresso si descriuerá, ed

la quale s'abbia Relazione: Quale offerta dal detto Dottor Signor D. Gennaro Pietra Procuratore di detto Eccelentiss:mo Signor Duca D. Giuseppe propostasi nel Sacro Regio Consiglio à Relazione di detto Signor Consigliero Borgia all'ora Commissario di detto Patrim:
7. sotto li 16. Settembre 1751. fù interpósto decreto, quod accendatur Candela supér oblatione praesentatae pró parte Ill.ris Ducis D. Iosephi Lauiano pró emptione Terrae Hercularum, et denuó emanentur banna, come dalle copie del detto decreto, e banni nel presente Istromento si conseruano, ed il di loro tenore qui appresso si descriuerà, alle quali s'abbia Relazione = Ed accesa la Candela sotto li 20. Settembre 1751. sopra la uendita di detta Terra, e quella estinta la sudetta Terra rimase al detto Signor Duca D. Giuseppe Lauiano per doc.ti quaranta mila, e cinquecento per se seruata la forma dell'offerta in actis presentata ad finem prouidendi. = A 25. Settembre 1751, essendosi di nuouo accesa la Candela sopra la uendita di detta Terra d'Erchie, e quella estinta la medesima Terra rimase al detto Sig.r Duca D. Giuseppe Lauiano, come ultimo licitatore, e più offerente per docati quaranta mila, e cinquecento per se, seruata la forma della sudetta offerta in actis presentata à tutta passata colla condizione apposta nell'atto di detta accenzione in uigore d'appuntamento del Sacro Consiglio, che uenendo frà lo spazio d'un'anno decorrendo dal dì di detta ultima accenzione miglior offerta si douesse

dovesse quella ricevere, e sopra di essa accendere la Candela, quale condizione non hà avuto niuno effetto, e sono trascorsi tutti li termini stabiliti così da d.° appuntamento, come dalle leggi per qualunque altra offerta, come dall'atti di dette accenzioni di Candele, copie de' quali nel presente Istromento si conservano ed il di loro tenore quì appresso si descriveranno, alli quali s'abbia Relazione. = In sequela di che sotto li 28. Settembre 1751. con decreto del Signor Consigliere D. Giuseppe Borgia all'ora Commissario in piè di supplica data per parte del detto Sig.r Duca D. Giuseppe Laviano / fù ordinato, che / visti l'atti, l'offerta presentata per parte del detto Sig.r Duca D. Giuseppe à 4. Giugno 1751. per la compra della Terra d'Erchie; Il decreto del Sacro Regio Conseglio dé sette detto, col quale frà l'altre cose fù ordinato, che si fusse ricevuta la sudetta offerta, le postille fatte, tanto per parte del Sig.r Principe di Triggiano, quanto per parte delli Creditori del Património del fù D. Carmine de Angelis Principe di Mesagna, le repliche per parte del detto Sig.r Duca fatte l'atti, e le fedi fatte per lo Scrivano della causa, l'atti dell'accenzione della Candela e quella remasta à tutta passata al detto Signor Duca D. Giuseppe per la somma di docati quaranta mila, e cinquecento, fù ordinato, che fatta prima per detto Sig.r Duca D. Giuseppe l'obligo penes acta Sacri Regij Consilij praesentis Causae di depositare in Banco, e presso l'atti sudetti, elasso il biennio dal giorno del possesso docati ottomila per complimento dell'intiero prezzo di detto Feudo, seú Terra, una coll'interesse al tré per cento l'anno; Il detto Sig.r Duca D. Giuseppe ſtãto il deposito dal medesimo fatto di docati diciotto mila, e trentasei, e grana sedeci per il Banco Spirito Santo á complimento di docati trenta due mila e cinquecento, giacché l'altri docati quattordici mila quattrocento sessanta tré, e grana ottanta quattro furono da esso Sig.r Duca ritenuti, cioé docati settemila settecento cinquant'uno in sodisfazione di sorte principale di docati ottomila ottocento dieci per esso Sig.r Duca consequendi dal Patrimonio del detto fú Principe di Mesagna, e dalla q.m D. Benedetta de Angelis Principessa di Triggiano, e dal Sig.r Principe di Triggiano D. Francesco Pappacoda in vigore d'Istromento de' 28. Gennaro 1728. p.r Notar Giuseppe Tomasuolo di Napoli, che l'altri docati mille, e cinquantanove per complimento di docati ottomila, ottocento dieci di sorte furono al d.to Sig.r Duca liberati in vigore di decreto del detto Sig.r Commissario della Causa interposto á 17. Febraro 1750. fol. 212. et 213. Proc.s interpositionis decreti pró venditione Terrarum Caliarum, et Carbonariæ E: docati seimila settecento dodeci, e grana ottanta quattro in sodisfazione, tanto dell'interesse sino á detto dí da detta sorte di docati settemila settecento cinquant'uno decorso, quanto dell'interesse decorso da detti docati mille, e cinquanta noue similmente di sorte principale per tutto li 17. Febraro 1750. fù ordinato (dico) che stante tutto ciò si fusse detto Sig.r Duca immesso nel vero, reale, e corporale possesso di detta Terra d'Erchie; una con tutti, e singoli Corpi, tanto feudali, quanto burgensatici di detta Terra contenuti, e descritti in detta offerta, e nell'apprezzo di detta Terra fatto nell'anno 1731. per D. Pietro Vinaccia Tavolario del Sacro Regio Consiglio con l'intervento del fù Reg.o Consigliero della Real Camera di S. Chiara D. Antonio Maggiocco all'ora Commissario &c. Fatto però per detto Sig.r Duca l'obligo penes acta di depositare presso l'atti suddetti il prezzo dell'animali, Utenzilij, ed Istromenti rurali &c.; E fatta prima per detto Sig.r Duca cessione de' raggioni à beneficio, tanto di detto Sig.r Principe di Triggiano D. Francesco Pappacoda, come primo chiamato nel fede commisso, e donazione di doc.ti 200.m fatto per il fù D. Nicola de Angelis Principe di Misagna in vigore d'Istromento de' 16. Giugno 1663; quanto à beneficii dalli futuri Chiamati in detta donazione; E la quietanza, ed estinzione di detta sorte, ed interesse à beneficio di detto Patrimonio del detto fù Principe di Mesagna, e di detta fù Principessa di Triggiano, D. Francesco Pappacoda da notarsi nel margine del detto Istromento de' 28. Giugno 1728. per detto Notar Tomasuolo; Però, che detta Compra di detta Terra stia loco cautionis, che esso Sig.r Duca deve dare nel caso di restituzione di docati quattordeci mila quattrocento sessanta trè, e grana ottanta quattro forse faciendo, Cui quibus, et quando &c. F. che la detta compra stia in luogo delli adempimenti delli vincoli, e condizioni forse apposti, tanto nel detto Istromento di Credito di detti docati ottomila ottocento dieci, quanto nel Testamento forse fatto dal fù Duca D. Antonio Laviano come dalla Copia di detto decreto nel presente Istromento si conserva, ed il suo tenore quì appresso si descriverà, al quale s'abbia relazione. = In sequela del qual sudetto decreto, ed ordini in vigore di esso spediti il detto Sig.r Duca D. Giuseppe sotto li 17. Ottobre 1751. per atto publico rogato per mano di D. Nicola Maria Borrillo Attuario della Corte della Regia Bagliva della Città di Lecce mediante la persona del Signore D. Giulio Cesare Tortora suo Procuratore prese il vero, reale, e corporal possesso del detto Feudo, seu Terra d'Erchie, con tutti li suoi Corpi, jussi, dritti, raggioni, come dall'atti di tal possesso, a quali &c. E. fatta la sudetta assertiva richiesti detto Ecc.mo Sig.r Principe di Triggiano, ed il detto Sig.r D. Domenico Carbone dal detto Sig.r Duca di Satriano D. Giuseppe Laviano sopra la liberazione, e vendita del detto Feudo; E volendo esso Ecc.mo Sig.r Principe, ed esso Sig.r D. Domenico obbedire al sudetto decreto del Sacro Regio Conseglio, e Sig.r Commissario, ed il detto Sig.r Duca cautelare di detta liberazione, e vendita con pubblico Istromento, quindi è che il detto Sig.r D. Domenico non solo come persona destinata ut supra, ed in nome, e parte del detto Sacro Regio Consiglio, ma anche in nome, e parte del detto Patrimonio del fú Principe di Mesagna, e loro Creditori tutti comparsi, e graduati, e di qualsiuogliono altri, che ui fussero non comparsi fin'ora &c. E. per esecuzione del sudetto decreto di detto Sig.r Commissario, ed in uirtú di detta sua Commissione, ed in ogni altro miglior modo, e uia &c. con l'interuento, consenso, e presenza del detto Sig.r Principe di Triggiano, sponté &c. Regio Assensu impetrando, et obtinendo sempér saluo, et reseruato &c. da ora liberamente, e senza patto alcuno di ricomprare, ó riauere há liberato, uenduto, ed alienato, ac per fustem Iure proprio, et in perpetuum há dato, ceduto, assegnato, uenduto, e rinunciato; Il detto Signor Duca di Satriano D. Giuseppe Lauiano presente &c. et sub bona fide ementi per se, suoi Eredi, e Successori in perpetuum, giusta la natura di detto feudo, e forma delli Priuilegij, che ne apparono la detta Terra di Erchie, con il suo Castello, seú fortezza, Case, Palazzi, Huomini, Vassalli, rendite di Vassalli, rendite, angarie, e perangarie, Seruitú reali, e personali, feudi, Subfeudi, feudatarij, Subfeudatarij, quaternati, e non quaternati, nobili, e rustici di plano, et de tab.a, adohe, rileuij, terzarie, quartarie, frutti, Cenzi, introiti, e rendite qualsiuogliano, tanto in danaro, quanto in altro, decime, seruitú, e jussi di seruitú, Edificij, Massarie, Casaleni, Orti, Giardini, Taverne, botteghe, oliveti, Castagneti, querceti, Trappeti, forni, Montagne, vigne, arbusti, terre colte, ed incolte, territorij, tenimenti, Comunità, vij jussi di pascolare, Gabelle, Dogane, Dazj, Scannaggi, qualsivogliano jussi di Piazza, e Portulania di Mercato, di pesi, ponti, passi, fide, diffide, franchigie, immunità, onori, privilegj, prerogative, e grazie, acque, Corsi d'acque, Lini, fiumi, padule, pantani, Stagni, fonti, Molini, varchette, Carbiare, ferriere, Serre, Caccie, beni vacanti, derelitti, mortizj, difese, foreste, Monti, piani, Valli, jussi Padronati di Chiese, Cappelle, Parocchie, Badie, con cura, e senza, Jussi di presentare in essi, ed esse, qualsivoglia beneficio, censi, rendite in danari, vino, vettovaglie, legume, Terraggio in grano, orzo, ed altro, annue rendite; E tutti, e qualsivogliano altri pesi, membri, jussi, giurisdizioni, attioni, e pertinenze qualsivogliano, si qui, vel si quae, aut si qua ex predictis sunt, ed á detta Terra, é al detto Sig.r Principe, e suo Patrimonio, come utile Signore, e Padrone spettano, ed appartengono, e possono spettare, ed appartenere in qualsivoglia modo in futurum in vigore de' Privilegj, e cautele, che ne appaiono, ed in altro qualsivoglia modo, raggione, ó consuetudine, e Causa, e coll' intiero suo Stato. = E coll' infrascritti Corpi sub verbo signanter descritti nel sudetto apprezzo, et sunt vz= Il Banco della Giustizia con la sua intiera giurisdizione, e cognizione di tutte le cause Civili, Criminali, e miste, tanto delle prime, che delle seconde, col mero, e misto impero, con la potestá del gladio, e quattro lettere arbitrarie, tanto sopra tutti li Cittadini di detta Terra, quanto sopra qualunque altra persona delinquente in detta Terra, Territorio, e pertinenze della medema, con la facoltá di comporre qualsivogliano delitti, e commutare le pene da Corporali in pecuniarie, e quelle rimettere, fare indulti, e grazie, ed ogn'altro spettante ~ all'utile Padrone di dettá giurisdizione, con la facoltá di costituire, e creare, e nominare Governatore, Consultore, Assessore, Erario, Camerlengo, Bagliuo, Mastrodatti, e qualsivogliono altri officiali soliti á crearsi, salva sempre restando la natura del feudo, e con l'infrascritti altri Corpi, beni, ragioni, con tutti li jussi prohibendi, cosí feudali, come burgensatici, che nel sudetto apprezzo furono rubricati, e sono li seguenti Vz. La Mastrodattia, Portulania, il jus della Piazza, la Zecca dé pesi, e misure, il jus della Tacitura, del Vassallaggio, la licenza di mietere, li censi in danaro sopra Case, e Territorj, il jus della moneta, li tré Molini, sei Centimoli col jus prohibendi la pagliera, li forni col jus prohibendi, la Casa della Corte, li Trappeti, con stigli, ed ordegni, li Magazeni, le Carceri, il Territorio chiamato la chiusura dé Porci, il Territorio chiamato la chiusura grande, la chiusura detta lo Pietro, il Territorio detto la Chiusurel la, il Territorio detto il fondo della Corte, il Territorio detto la Chiusura delle Caselle, le decime di grano, orzo, fave, Ceci, lupini, ed altro, la Decima dell'oglio, del vino, del lino, della calce, la decima del prezzo di qualunque stabile si venda, la Casa della Corte, seù Cellaro, li Magazeni giusta la descrizzione del detto Tavolario; E con tutti, e qualsivogliano altre rendite, Corpi, e beni feudali, e burgensatici, inclusi, e compresi tanto dal sudetto apprezzo di detta Terra, e beni, e beni, quanto nella sud.a offerta, quali cose tutte s'intendano, e siano sub verbo signantèr incluse, comprese, ed inscritte de verbo ad verbum, nel principio, mezzo, e fine della presente liberazione, e vendita = Dalla quale Giurisdizione delle prime, e seconde Cause, e di tutti li sudetti beni, e Corpi come sopra espressi nel sudetto apprezzo, ed offerta, il detto Sig.r D. Domenico Carbone nel nome come di sopra hà obligato il sudetto Patrimonio, e suoi Creditori alla difenzione, ed evvizzione generale, e speciale da tutti Huomini, e persone in amplà forma, siccome sono, ed esistono in detta Terra, ed al detto fù Principe di Mesagna, e suo Patrimonio legitimamente spettano, e che non siano venduti, alienati, e donati, nè altrimente distratti; E detti beni, e Corpi rest.no, e siano venduti, giusta la di loro natura, e qualità, cioè li feudali in feudum, e li burgensatici, in burgensaticum, e non di altro modo, e con tutte altre rendite, tanto in denaro, quanto in altro consistenti, beni, membri, corpi, introiti, jussi, e giurisdizioni, tanto feudali, quanto burgensatici, anche comprati sotto titolo pãrlare, ó altrim.te acquistati dal detto fú Principe, e suoi Antecessori, e con tutti li frutti pendenti, tanto per ragione dell' affitti de Territorij, difese, fide, e diffide, quanto delle Decime, e Cenzi di grano, ed altre uettouaglie, e con il. Ius, e potestá di reintegrarsi esso Sig.r Duca D. Giuseppe á suo beneficio, tutti, e qualsiuogliano altri Corpi, beni burgensatici, e feudali, Iussi, prerogatiue, priuilegij, autoritá, e giurisdizioni qualsiuogliono, che si ritrouassero occupati, seú usurpati sotto qualsiuoglia Titolo, ó protesto, di modo tale che per la descrizzione, e uendita di detti Corpi particolari, e di altri qualsiuogliano espressi nel sudetto apprezzo, ed offerta, non si apporti pregiudizio alcuno alla generale liberazione, e uendita di tutti, e qualsiuogliano altri beni, e rendite, ragioni feudali, e burgensatiche, che il detto fú Principe, e suo Patrimonio, haue anche á titolo particolare, ut supra, una insieme con li Iussi di ricomprarsi qualsiuoglia di detti Corpi, ed annue rendite, che si ritrouassero uenduti col patto de retrouendendo sopra detta Terra, e suoi Corpi, e beni predetti:= Niente affatto il detto Sig.r D. Domenico Carbone al detto Patrimonio, e suoi Creditori riserbando di detta Terra, beni, membri, Corpi, entrade, ragioni, Iussi, e giurisdizioni sudette, come sopra liberati, e uenduti, e uuole, che il tutto sia trasferito, siccome in uigore del presente Istromento di vendita, e decreto di Commissione trasferisce à beneficio del detto Sig.r Duca D. Giuseppe presente &c. ed à suoi Eredi, e Successori assenti &c., ed io predetto Notaro à nome di quelli presente &c. = Franca, e libera la detta Terra d' Erchie, con li sudetti beni, membri, Corpi, entrade, jussi, ragioni, e giurisdizioni predette, ad intiero loro stato, e franchi, e liberi da ogni alienazione, donazione, vendita, e da qualsivoglia peso, e contribuzione, eccetto però dal feudale servizio, ò sia adoa dovuta alla Regia Corte per ragione del Supremo Dominio, e della stessa maniera, e forma, siccome la Terra sudetta dal detto fù Principe di Masagna D. Carmine de Angelis, e da suoi Antecessori melius, et plenius per lo passato fù posseduta in virtù di qualsivogliono cautele, scritture, e privilegij, il tenore delle quali s'abbia nel presente Istromento de verbo ad verbum per inserito = E questo per il sudetto offerto, e finito prezzo di docati quaranta mila, e cinquecento, alli quali aggiuntovi altri docati ducento ottanta sette, e grana sessanta due per l'intiero prezzo di tante botti, muli, paglia, orzo, ed avena consegnatili nell'atto dal possesso di detta Terra dall' Amministratore D. Camillo Miranghi, come dall' atti di detto possesso, alli quali &c. Ed altri docati cento cinquanta nove, e grana ventiquattro per l'interesse delli docati mille cinquecento cinquanta tré, e grana trenta sette, saldo di detti docati ottomila ritenutesi per tutto Febraro mille settecento cinquanta cinque dal giorno del detto possesso al tré per cento, giusta il conuenuto, in tutto fanno la summa di docati quaranta mila nouecento quaranta sei, e grana ottanta sei, quali il detto Sig.r Duca D. Giuseppe hà sodisfatti in questo modo VB= Docati quattordeci mila settecento noue, e grana sessanta noue se l'hà ritenuti in esecuzione della conuenzione, e patto accettato nell'offerta sudetta, e del decreto sudetto del detto Sig.r Consigliere Borgia all'ora Commissario de' 28. Settembre 1751., nel quale si disse essere, cioè docati settemila settecento cinquant'uno di essi in sodisfazione, e saldo della sorte principale di docati ottomila ottocento dieci per esso Sig.r Duca conseguenda da Patrimonio del detto fù Principe di Mesagne, e della q.m D. Benedetta de Angelis Principessa di Triggiano D. Francesco Pappacoda per istromento d 28. Gennaro 1728. per Notar Giuseppe Tomasuolo, che l'altri docati mille, e cinquanta noue per complimento di docati ottomila ottocento dieci furono al detto Sig.r Duca liberati con decreto del detto Sig Commissario de' 17 Febraro 1750 fol. 112 ad 113. Proc. interpositionis decreti prò uenditione terrarum Celiarum, et Carbonarię docati sei mila settecento dodeci, e grana ottanta quattro in sodisfazione tanto dell'interesse decorso, fino al detto giorno da detta sorte di docati settemila settecento cinquant'un quanto dell'interesse decorso dalla sorte di docati mille, e cinquanta nove per tutto li 17. Febraro 1750; e l'altri docati duecento quaranta cinque, e grana novanta due per saldo di docati quattordici mila settecento nove, e grana sessanta sei, sono per la causa descritta nel deposito fatto dal detto Sig.r Duca di simil somma di docati duecento quaranta cinque, e grana novanta due con sua fede per Banco Spirito Santo á 9. Ottombre 1751. come dalla quí acclusa copia di detta partita, ed il suo tenore quí appresso si descriverá, fatta per detto Sig.r Duca per la somma di docati quattordici mila quattrocento sessanta tré, e grana 84. cessione dé ragioni, tanto á beneficio del detto Sig.r Principe di Triggiano D. Francesco Pappacoda, come primo chiamato nel fedecommesso, e donazione di docati duecento mila del q.m D. Nicola de Angelis Pr̃icipe di Misagna in vigore d' Istromento dé 16. Giugno 1662, quanto á beneficio dé futuri Chiamati in detta donazione; E la quietanza, ed estinzione di detta sorte, ed interesse á beneficio del Patrimonio del detto fú Principe di Mesagna, e di detta fú Principessa di Triggiano D. Benedetta de Angelis, e del detto Sig.r D. Francesco Pappacoda Principe di Triggiano, come dal detto decreto, copia del quale di sopra stá inserito; In esecuzione del quale decreto, il detto Sig.r Duca D. Giuseppe per docati quattordici mila quattrocento sessanta tré, e grana 84. come sopra ritenutisi ha fatto la detta cessione dé ragioni estinzione, e quietanza per publico Istromento rogato per mano di me predetto Notaro à 9. Ottombre 1751, al quale &c. = Altri docati diecisette mila settecento nouanta, e grana ventiquattro, il detto Sig.r Duca l'hà depositati presso gl'atti di detto Patrimonio in Banca del Mag.co Basile presso lo Scriuano D. Ignazio Santalia à complimento di docati trentadue mila, e cinquecento con sua fede del Banco Spirito Santo sotto li 25. Settembre 1751, alla quale &c. = E li restanti docati ottomila quattrocento quaranta sei, e grana ottanta sei per saldo di docati quaranta mila nouecento quaranta sei, e grana ottanta sei (quali si compongono dalli docati ottomila ritenutosi, come sopra, dalli docati duecento ottanta sette, e grana sessanta due, prezzo di dette botti, muli, grano, paglia, ed orzo, e delli docati cento cinquanta noue, e grana ventiquattro per il sudetto interesse) l'hà sodisfatti in questo modo cioé = Per tanti ritenutisi per causa dé defalchi dal prezzo dé Centimoli giusta la relazione del Regio Tauolario D. Costantino Manzi, come dall'atti, docati cinque mila nouecento sessantuno, e grana sei D.ti 5961 — 6. = E per altro defalco dal prezzo del Ius prohibendi dé forni, giusta l'altra relazione del detto Regio Tauolario, come da detti atti docati quattrocento ottanta cinque, e grana cinquanta cinque D.ti 485. — 55. = Per tanti pagati alli sottoscritti per li sottoscritti mandati del detto Sig.r Consigliere Commissario presentati nell'atti, cioé à D. Rafaele Realfonzo per deritti di suo scrittura docati otto d.ti 8. = A D. Domenico, e D. Filippo de Angelis docati venti d.ti 20 = Alli detti docati cento d.ti 100 = Alli detti docati cinquanta cinque d.ti 55 = A D. Tomaso Toscano docati cinquanta d.ti 50 = Al Scrivano D. Ignazio Santelia docati quaranta sette, e grana venti due d.ti 47.22. = A Gaetano Carola docati trent'uno d.ti 31 = A Francesco le Bosso docati sedeci d.ti 16 = A D. Francesco Saverio de Angelis docati dodeci d.ti 12 = Al detto Scrivano Santelia docati sessanta d.ti 60 = A D. Costantino Manni per le Relazioni docati venti d.ti 20 = E per altro mandato di docati cento ottantacinque de 22. Gennaro 1751. del detto Sig.r Commissario col consenso del Sig.r Principe di Triggiano pagabili ad esso Sig.r Duca D. Giuseppe per le spese fatte per la risulta fiscale del fu Fiscale Paziente sopra Binetto diretto detto mandato à D. Camillo Mirenghi, all'ora Affittatore di detta Terra d'Erchie, quali non li furono sodisfatti dal medemo per averli consegnato la detta paglia, orzo, ed avena della quale robba se ne hà dato carico esso Sig.r Duca come sopra docati cento ottanta cinque d.ti 185. = Per tanti ritenutosi esso Sig.r Duca l'istessi dal medemo depositati con sua fede per Banco Spirito Santo, come sopra docati duecento quaranta cinque, e grana novanta due d.ti 245.92 = E per tanti depositati dal detto Sig.r Duca presso gl'atti sudetti con altra fede per detto Banco sotto li 28. Febraro 1755. à saldo di docati ottomila quattrocento to quaranta sei, e gña 87; e dal sudetto intiero prezzo di detta Terra d' Erchie docati mille cento cinquanta, e grana 11. D^{ti} 1150. – 11. = docati ottomila quattrocento – quaranta sei – e grana ottanta sei D^{ti} 8446 – 86 = Da liberarsi però li soprascritti depositti, cioè tanto quello di detti docati dieci sette mila settecento novanta, e grana 24; quanto l'altro di detti docati duecento quaranta cinque, e grana 92; e l'altro di detti docati mille cento cinquanta, e grana 11. alli Creditori anteriori di detto fù Principe di Mesagna, e suo Patrimonio, ed ipotecati con regio Assenso in forma valida / con decreto del Sig^{r} Commissario / fatte però prima da tutti li Creditori, e da ciascheduno d'essi per la loro rata à beneficio del detto Sig^{r} Duca D. Giuseppe e dè suoi Eredi, e Successori ampie cessioni translativè, et non extintivè, libere, e senza alcuna riserva, nè condizione, ò clausola, et signantèr, senza la clausola / quod cessio, non officiat Cedenti / ma con espressa clausola, quod officiat cedenti / di tutte, e qualsivogliano loro ragioni, azzioni, obligazioni, anteriorità, potiorità, ed ipoteche, anche speciali, e privilegiate, che alli medemi, ed à ciascuno d'essi, anche come Cessionarij d' altri qualsivogliono spettano, e competono, tanto in virtù dè loro Cautele, e privilegij di Regij Assensi, quanto in altro qualsivoglia modo contro il sudetto fù Sig^{r} Principe di Mesagna, e suo Patrimonio, e contro altri qualsivogliono obligati, e sopra la sudetta Terra d' Erchie, e loro beni, e ragioni qualsivogliono, anche feudali, titulati, e burgensatici presenti &c. anche alienati, e per altri posseduti &c. E ferma manente le cessioni sudette, e senza pregiudizio di quelle, fatte anche saranno da detti Creditori, e ciascuno d'essi per la loro respettiua rata, á beneficio del detto Patrimonio, le retrouendite dell'annue entrade, seú estinzioni d'interesse con ampie quietanze de Capitali, ó sorti principali, e de' loro terze, ó interessi, il tutto per publici atti da rogarsi per mano di me sottoscritto Notaro, e quelli notarsi nelle margini de' loro respettiui Istromenti, e con adempirsi li uincoli, e condizioni in quelli, e loro patti de retrouendendo, e nelli testamenti d'onde deriuono detti loro Crediti forse opposti; Nelle quali cautele debba farsi espressa menzione, che li sudetti Creditori uengono á sodisfarsi di denaro peruenuto dal detto Sig.r Duca D. Giuseppe per causa della sudetta compra, acció il medesimo, e li suoi Eredi &c. in tutto, e per tutto subentrino in luogo, uice, priuilegio, e grado di detti Creditori, ed acquistino le loro anteriori, e posteriori ragioni, oblighi, ed ipoteche, anche speciali, e priuilegiate ut supra, delle quali ragioni, come sop.a cedenti il detto Sig.r Duca, e suoi Eredi &c. in ogni futuro tempo se ne possono seruire, ed auualersene in giudizio, e fuori, tanto á fine di aggere, ascipere, difendere, ricuperare, conseguire, ed auere, quanto per ogni altro miglior fine, ed effetto gli sará piú profitteuole, e dalla legge permesso, con ponere il detto Sig.r Duca D. Giuseppe, e suoi Eredi &c. in loro luogo, uice priuilegio, e grado, costituendolo Procuratore irreuocabile in cosa propria; E ciò per maggior cautela, e sicurtà del detto Sig.r Duca D. Giuseppe, o de suoi Eredi &c. e per la difenzione, ed euizzione forse sequenda in tutto, ò in parte di detta Terra con tutti li suoi Corpi, ragioni, beni, e membri, come sopra al medemo liberata, e uenduta &c. E per osseruanza del presente contratto, e di quanto in esso si contiene = E fatto anche sarà per li sudetti Creditori, e ciascuno d'essi per la loro rata l'obligo di fare di di loro Crediti ueri, e non esatti, posteriori, anteriori e di restituire al detto Sig.r Duca, o suoi Eredi &c. la quantità ad essi liberande dal detto deposito nel caso di euizzione forse sequenda in tutto, ò in parte di detta Terra e de suoi beni, Corpi, entrade, e ragioni sudette feudali, e burgensaliche, et signantèr di detta giurisdizzione, e Corpi come sopra espressi in tutto, ò in parte, tanto per ragione del dominio, quanto della ipotecha, ò seruitù, ò in altro qualsiuoglia modo, ò di nullità, ò d'inualidità di detta uendita, e liberazione, per qualsiuoglia capo, ed in ogn' altro caso di restituzione (cui quibus, et quando, ed ad ogni ordine del Sacro Regio Conseglio, e Sig.r Consigliero Commissario, ò da altro Tribunale, ò Giudice Delegato, ò Commissario; E di ciò li detti Creditori data auranno idonea, e sufficiente pleggiaria penes acta da prendersi per li Mastrodatti in Capite di detto Sacro Consiglio à risico, e pericolo dè medemi la detta, e non altrimente = Del qual sudetto prezzo, il detto Ecc.mo Sig.r Principe, e detto Sig.r D. Domenico Carbone nel nome sudetto sponte coram Nobis, se ne sono chiamati ben contenti, e sodisfatti dal detto Sig.r Duca D. Giuseppe; E doue forse la detta Terra, come sopra uenduta con tutte le sue ragioni, azzioni, Corpi, membri, e beni come sopra descritti, ualesse piú dal sud.o prezzo, tutto il di piú l'han rilasciato, e donato á titolo di donazione irreuocabile trá Viui á beneficio di detto Sig.r Duca, e suoi Eredi &c e successori, auendo insolidum rinunciato alla legge fin. et tot. tit.o ac leg: si unquam, Cod. de Reuoc: donat: leg: dé Insin: donat: et ipsi Insin: = Di modo tale, che dal giorno del suddetto possesso in auanti, et in perpetuum la detta Terra come sopra uenduta, e liberata con tutte le sue ragioni, azzioni, giurisdizioni, e sue pertinenze quasiuogliano, ed intiero stato, e con l'altri beni, e ragioni feudali, e burgensatici con essa liberati, e uenduta anche posseduti con titolo particolare, et signanter con la detta giurisdizione delle prime, e seconde Cause, Ciuili, Criminali, e miste, e Corpi come sopra espressi, passi, quoad feudalia in utili dominio, et quoad burgensatica in pleno dominio di detto Sig.r Duca D. Giuseppe, e dé suoi Eredi, e Successori, ed auerla, tenerla, e possederla, uenderla, ipotecarla, donarla, ed in qualsiuoglia modo distrarla, Feudi natura in aliquo non mutata, Regio tamen assensu interueniente, dando, e concedendo cosí detto Ecc.mo Sig.r Principe Successore in feudalibus in quanto á se appartiene tutte, e qualsiuogliono ragioni ed azzioni, che gli competono, come il detto Sig.r D. Dom.o

D. Domenico tutte le ragioni, ed azzioni competenti, al detto fù Principe, e suo Patrimonio contro qualsivogliono persone, e sopra la medesima Terra, come sopra venduti, e proprietà del suo dominio, e possessione, e tanto in virtù di qualsivogliono scritture, Cautele, e Privileggj apparenti, quanto in altro qualsivoglia modo, con la potestà, e piena facoltà di domandare, esiggere, revocare, acquistare, ricuperare, e reintegrare tutti, e qualsivogliono altri Corpi, dritti, ragioni, giurisdizioni, prerogative, e preeminenze alla detta Terra spettanti dalli utili Padroni di detto feudo posseduti, e goduti, e che in qualsivoglia modo all'utile Padrone di detta Terra, tam de Iure, quam de consuetudine potessero spettare, ed appartenere, con essere tenuto il Patrimonio suddetto à prestare per detta reintegrazione tutta l'assistenza; Cedentes &c. omne Ius &c. ponentes, et costituentes dum Procuratorem irrevocabiliter in rem propriam &c. quoniam nullum jus sibi ipsis reservaverunt &c. et costituerunt se ipsos in dictis nominibus per simplices Constitutos &c. tenerique volentes I. I. V. &c. = Con dichiarazione, e patto espresso, che il detto Sig.r Duca di Satriano intende fare la compra di detta Terra d'Erchia, come sopra descritta con tutti li Corpi, beni, ragioni, entrate, jussi, giurisdizioni, ed altro dall'istesso modo, e forma, che stà descritto nel suddetto apprezzo, e con tutti li patti, postille, moderazioni, e conuenzioni contenuti, e descritti nella sudetta offerta presentata nell'atti di detto Patrimonio dal di lui Procuratore, il tutto a'tenore, e seruato la forma di detto apprezzo, ed offerta, quali uuole, che si abiano nel presente Istromento de uerbo ad uerbum descritti. Et signantér esso Sig.r Duca intende fare la compra sudetta Iure Creditoris anterioris exercendo, pactum de uendendo, seu de capiendo propria auctoritate, talmente, che esso Sig.r Duca D. Giuseppe Compratore subentri in luogo, ed acquisti il Priuilegio, grado, Cautela, Iussi, prerogatiue, ed altro di quelli, che comprano beni sub hasta jure Creditoris anterioris, e come piú ampiamente de jure gli é permesso, di modo che la detta Terra col suo intiero stato sia sempre nel pacifico possesso del detto Sig.r Duca, e suoi Eredi, e Successori, ed in nessuno futuro tempo, e Caso possa auere molestia alcuna da qualsiuoglia altro Creditore anche anteriore pot.re, ipotec.rio Priuileg.to ne' Comparso, E comparendo ne'altri Creditori anche per residuo di prezzo sopra detta Terra non possono in modo alcuno per la consecuzione de' loro crediti, ó per altre qualsiuogliono ragioni, e Cause aggere sopra detta Terra, ne contro esso Sig.r Duca, e suoi Eredi, e Successori, ma solamente sopra detto prezzo come sopra depositato; Che perció stanti li banni come sopra emanati, non solo cessi il Ius offerendi, ma anche restino estinte tutte, e qualsiuogliono ipoteche, ragioni, azzioni, e riserue di dominio di detti Creditori tutti, tanto comparsi, quanto non comparsi, che in qualunque modo li spettassero, ó potessero spettare sopra detta Terra; E cosí s'abbia da osseruare &c. sotto la fede dell'asta fiscale, stante li banni emanati ut supra; E con li sottoscritti altri patti VZ = Primo. Che se alcuni de' sudetti Corpi, Iussi, e ragioni non si trouassero, ó si trouassero dalla qualitá feudale, siccome stan rapportati in detto apprezzo, e con quella qualitá proibitiua, e qualunque altra delle prerogatiue in detto apprezzo menzionate, resti tenuto, ed obligato il Patrimonio sudetto, siccome il detto Sig.r D. Domenico nel nome sudetto hà promesso, e si é obbligato di rifare al detto Sig.r Duca presente &c. il tandund.m colli legitimi interessi, e spese qualsiuogliono; E che ritrouandosi sopra detto feudo Corpi, e rendite altri pesi, esiti, ó seruitú oltre di quelli descritti in detto apprezzo, quali sono cioé annui doc.ti noue, e grana quattordeci e mezzo alla Regia Corte per l'adoa annui docati dieci alli Stimatori, e decimatori dell'oliue, ed altro, annui docati uentidue all'Erario, in tal caso gli si debba rifare il tandundem, e loro annualitá, il tutto á tenore, e seruata la forma della sudetta offerta. = Secondo - Che le spese fatte, e faciende sino alla spedizione delle prouisioni pró capienda possessione debbano per intiero andare a' danno del detto Patrimonio; E ciò con tutti l'altri patti, spieghe, riserve, e dichiarazioni contenuti nella sudetta offerta, Cui &c. - Liberando perciò, ed assolvendo esso Ecc.mo Sig.r Principe di Triggiano Successore in feudalibus, ed esso Signor D. Domenico nel nome sudetto tutti, e singoli Huomini, e Vassalli di detta Terra in genere, ed in specie assenti &c. ed io predetto Notaro a' nome di quelli presente &c. dal giuramento dell'omaggio, ó sia assicurazione, e prestazione d'obbedienza, e fedeltà dovuta dalli sudetti Huomini, e Vassalli al detto fù Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis, sottomettendo quelli da ora in avanti, et in futurum, in tutto, e per tutto al detto Sig.r Duca D. Giuseppe presente &c. salvis literis de assicuratione Vassallorum a Regia Curia impetrandis, quatenus opus sit, secundum usum, et consuetudinem Regni &c. ordinando alli medesimi, ed a' ciascheduno d'essi in genere, ed in specie, che da ora in avanti rispondino, e debbiano rispondere al detto Sig.r Duca D. Giuseppe, e suoi Eredi, e Successori a tutto ciò, che di ragione, e consuetudine si deve per detta Terra, ed alli medesimi obediscono come di loro, e di detta Terra, veri, ed utili Sig.ri e Padroni = Ed han promesso, e convenuto le parti sudette per quel che ad esse, ed a' ciascheduna di esse in

tutti

detti loro nomi respettiuamente spetta, ed appartiene per sollenne stipola, una parte à beneficio dell'altra, e l'altra all'una la detta uendita, ed alienazione come sopra fatta à tenore di detta offerta, postille, mod.ni ed appuntamento, e tutte le cose sudette sempre ouere per rate, grate, e ferme, et contra non facere aliqua ratione &c. Ed esso Sig.r Principe D. Francesco per lo conuenuto in detta offerta, postille, moderazioni, ed appuntamenti hà promesso, e conuenuto similmente la detta uendita, e tutte le cose sudette sempre auere per rate, grate, e ferme, et contra non facere aliqua ratione &c. à qual effetto hà dato, e prestato il suo interuento, e consenso alla uendita come sop.a fatta di detta Terra, e feudo d'Erchie in esecuzione dell'ordinato come sopra dal detto S.C., e Sig.r Commissario della Causa; Nec non il detto Sig.r D. Domenico Carbone come persona destinata dal detto S.C. in nome del detto Patrimonio, Creditori, ed Interessati in quello à tenore del sopra detto decreto hà promesso la sudetta Terra, seù feudo d'Erchie come sopra uenduta col sudetto Castello, Huomini, Vassalli, rendite, jussi, giurisdizioni, e pertinenze, e coll'intiero suo stato, e colli sudetti Corpi descritti sub verbo signanter NB = Il Castello, prime, e seconde Cause Ciuili, Criminali, e miste, il Banco della Giustizia, le quattro lettere arbi trarie, gladij potestate, con la potestá di componere li delitti, e commutare le pene, la Mastrodattia, la Portulania, il Ius della Piazza, la Zecca dé pesi, e misure, il Ius della tacitura, molini, trappeti, forni cum jure prohibendi, oliueti, Massarie, Chiusure, giardini, Orti, Casaleni, Vigne, Castagneti, querceti, Arbusti, Boschi, piani, Monti, Valle, fide, diffide, Gabelle, Passi, Ponti, Tauerne, Botteghe, Terraggio in grano, ed in altro Decime annue rendite, Cenzi, laudemij quindemij, ed ogn'altro dritto, Ius, e raggioni, e tutti, e qualsiuogliano altri beni Corpi, e membri, etiam feudali, e burgensatici quaternati, e non quaternati, quantunque fussero acquistati con particolar titolo in qualsiuoglia modo, e per qualsiuoglia Causa anche qualsiuogliono altri Corpi burgensatici, e che per la Corte Baronale di detta Terra ꝑ qualsiuoglia ragione, titolo, e Causa si possedesse, il tutto á tenore, e seruata la forma del sudetto apprezzo, e di detta offerta, postille, e moderazioni, alli quali &c. - E qualsiuogliono altri Corpi dritti, e ragioni reintegrandi, come sopra per detto Signor Duca, ed il possesso di quello con tutti li sudetti beni, e Corpi di sopra descritti in giudizio, e fuori al detto Sig.r Duca D. Giuseppe presente &c. ed alli suoi Eredi &c. Successori assenti &c. ed io predetto Notaro á nome di quelli presente &c. da ora sempre, et in perpetuum difendere, ed antest.c &c. ed esserne tenuto in detto nome all'euizzione generalmente, e specialmente da tutti Huomini, e persona in amplissima forma, ed ogni lite &c., nelli detti Eredi, e Successori del detto fù Principe di Mesagne, e sudetto suo Patrimonio assumere &c. con la rifazzione di tutti i danni, spese, ed interesse &c., e tanto abito riguardo, al tempo, che forse seguisse detta evizzione, quanto al tempo presente ad elezzione, arbitrio, e volontà del detto Signor Duca D. Giuseppe, e suoi Eredi, e Successori, e siccome al medemo, ò alli medesimi più utile, ed espediente parerà, e piacerà &c. = Copia &c. = Al Regio Consigliere, e Commissario Sig.r D. Giuseppe Aulerio di Gennaro espone à VS., come essendosi esposto venale sub hasta S.R.C. il feudo della Terra d'Erchie del Patrimonio del fù Illustre Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis accesasi la Candela restò à beneficio del detto suo Illustre Principale per la somma di docati quaranta mila, e cinquecento, come ultimo licitatore, e più offerente, e fattosi in seguela il deposito di ciò, ch'era tenuto con decreto di VS. de 28. Settembre 1751. fù ordinata la immissione del possesso di detto feudo alla Regia Corte della Bagliva di Lecce, dalla quale gli fù dato detto possesso, con tutti li Corpi, beni, rendite, pertinenze, ed intiero Stato à quello spettanti, giusta la confinazione descritta nell'apprezzo formato dal Tavolario del S.C. Vinaccia, siccome appare da detti atti di possesso, à quali s'abbia Relazione = E perchè conviene che si stipuli in beneficio del detto suo Illustre Principale la vendita di detto feudo, suoi Corpi, dritti, e ragioni a' tenore de' patti contenuti nell'offerta fatta dal detto Ill.re suo Principale, ed accettati dall' Interessati del Patrimonio; Pertanto ricorre da V.S., e la supplica degnarsi di destinare così il Regio Incantatore del S.R.C., come altra persona in nome di detto Patrimonio, che intervenghi nella stipola di detta vendita da farsi a' tenore di detti patti, e convenzioni, a giusta detta offerta, con la riserba del Regio Assenso per li beni feudali ut Deus &c. = Die 22. mensis Augusti 1752. Neapoli per D.num Regium Consiliarium D. Ioseph de Ianuario Causae Commissarium &c. visis actis, ac retroscripto memoriali, fuit provisum, quod destinatur U.I.D.r D. Dominicus Carbone, qui nomine, et pro parte Patrimonij q.m Ill.ris Principis Massaprae interveniat in stipulatione Instrumenti Emptionis Terrae Hercularum factae sub hasta S.C. per Ill.em Ducem Satriani D. Ioseph Laviano, audito tamen Illustri Principe Trigiani, hoc suum &c. = I. A. de Ianuario = Iassimo: Sant'Elia Scriba = Die quarta Iunij millesimo septingentesimo quinquagesimo primo. Neapoli per Mag.cum D.m D. Ianuarium Pietra = Avendo inteso io sottoscritto Procuratore dell'Illustre Duca di Satriano D. Giuseppe Laviano no, che per ordine del S. R. C. ad istanza de' Creditori si procede alla vendita del feudo d'Erchie sito in Provincia di Lecce dedotto presso gl'atti di detto S. C. e del Patrimonio del fu Ill.mo Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis in Banca oggi del Mag.co Basile presso lo Scrivano Sant'Elia, qual feudo fu apprezzato fin dall'anno 1731 dal Mag.co Tavolario Vinaccia, coll'intervento super faciem loci del q.m Regio Consigliero Capo Ruota del S. R. C. D. Antonio Magiocca per docati quarant'otto mila a ragione del tré per cento il feudale, e del cinque per cento il burgensatico come dall'apprezzo presentato presso gl'atti, e volendo io sottoscritto attendere alla compra di detto Feudo per detto Ill.mo mio Principale, il quale è Creditore sopra di esso, e del detto Patrimonio in grosse somme anteriori graduato, e discusso una colla giurisdizione delle prime, e seconde Cause, mero, e misto imperio con il Banco della Giustizia, le quattro lettere arbitrarie, franca, e libera detta Terra, e senza patto alcuno di ricomprare, con tutte le sue Ville, Castelli, fortezze, Huomini, Vassalli, rendite de' Vassalli, angarie, e perangarie di qualsivoglia sorte, legge, e condizione siano con i servizij Reali, e personali, con i Servi adscrittizij, ed addetti alla plebbe, con suoi suffeudi di ragioni feudali, e suffeudali, nobili, e rustici, quaternati, e non quaternati, plani, et de tabula, Adue, futi, Rilevij, desime, donativi adiutori, e scadenze beni vacanti, derelitti, terzarie, quartarie, cenzi, crediti, entrade, e rendite in qualsivoglia modo cōsistenti in servitú, azzioni di servitú, edificij, Massarie, Casaleni, orti, Giardini, taverne, osterie, Trappeti, forni, molini, Olivati, Monti, piani, Vigne, arbusti, Terre colte, ed incolte, erbaggi, usi di pascolare, acquare, e legnare, decime, azzioni di servitú, fida, e diffida, gabelle, Dogane, dazij, scannaggio, Portolania, Zecca dé pesi, e misure, Bagliva, azzioni di piazza, franchizie, onori, privilegij, e prerogative, Caccia jus padronato di Chiese, Cappelle, Parocchie, Badie con cura, e senza, jus di presentare á qualunque beneficio, e tutto, e quanto stá descritto, e compreso nella piú ampla investitura feudale colla clausola si qui, vel si quæ, vel si qua ex prædictis, et alijs non rubricatis sono, e si appartengono alla detta Terra col suo intiero Stato, e dall'istesso modo, forma, che si é posseduta dal detto Illustre Principe D. Carmine de Angelis ultimo Possessore, ó da suo Padre, e siccome alle medesime suoi Predecessori é spettato, e poteva spettare, tanto nel detto feudo, e sua abitazione, quanto in tutto il suo Territorio al medemo addetto, né suoi Vassalli, ed in tutte le sue attinenze, e dipendenze vigore di qualunque privilegio, cautele, prescrizzione, ó qualsivoglia altro modo, e razione, tanto de jure, quanto

de

dá consuetudine usucapione, acquiescenza, ó per titolo particolare, e dell'istessa maniera, e forma, che la sudetta Terra stá descritta, e confinata dal detto Mag.co Vinaccia nella sua relazione dell'apprezzo fatto á 18. Decembre 1731. sistente in processo intitolato Acta appretij Terræ F.rculanæ fol. 85. usque ad 115., e colla potestá di reintegrare qualsiuoglia Corpo, jus, azzioni, e ragioni á detto feudo spettanti, e coll'infrascritti Corpi sub uerbo signantér descritti nel detto apprezzo, nec alitér, nec alio modo: Il Banco della Giustizia, colla sua intiera giurisdizione, sopra tutte le Cause Ciuili, Criminali, e miste, tanto delle prime, quanto delle seconde, col mero, e misto impero colla potestá del gladio, e quattro lettere arbitrarie, tanto sopra tutti li Cittadini di detta Terra, quanto sopra qualunque altra Persona originaria, ó Forastiera, che delinquisse in detta Terra, Territorio e Pertinenze della medesima, colla facoltá d'imporre tutti, e qualsiuogliono sorti di delitti, che de jure saranno componibili, commutare le pene da Corporali, in pecuniarie, e quelle rimettere far indulti e grazie di delitti, ed ogn'altra cosa spettante all'utile Padrone di detta giurisdizione, senza eccezzione, restrizione, ó limitazione alcuna, ma á piena, e libera disposizione di detto Ill.re e suo Principale colla facoltá di creare, costituire, e nominare Gouernadore, ó sia Capitano, Giudice, Consultore, Assessore, Erario, Camerlingo, Bagliuo, Mastrodatti, e tutti, e qualsiuogliono

Officiali soliti à crearsi, salua sempre restando la natura di Feudo, e coll'infrascritti altri Corpi, beni, entrade, giurisdizioni, raggioni, e diritti, con tutti i jussi prohibendi, cosí feudali, come burgensatici, che sub uerbo signantér furno rubricati nel sopradetto apprezzo fatto dal sudetto Mag.co Tauolario, oltre li jussi pur anche specificati, e descritti nel medesimo apprezzo = I Corpi feudali di detta Terra di Erchie dal detto Tauolario nella sua Relazione, ed apprezzo sono li seguenti = I.: In primis la Mastrodattia delle prime, e seconde Cause, cioé Criminali, e miste, col mero, e misto imperio, potestá del gladio, quattro lettere arbitrarie, facoltá di transigere le pene dé delitti, trasmutarli da Corporali in pecuniarie, con agraziare li Rei = 2.= La giurisdizione della portulania, che si troua transatta, e concordata coll'Vniuersitá di detta Terra per annui docati quaranta = 3.= Il jus della piazza, che la Camera Baronale possiede, per cui si esigge un tanto da Forastieri, che uengono á uendere tutti li generi di robbe in tempo della Fiera di S. Lucia, onde uien detto uolgarmente la piazza di S. Lucia = 4.= La Zecca di peso, e misura, per cui s'esiggono carlini quindeci da ciascun Forastiere, che possiede in detto Feudo, Massarie di pecore, ó di Capre = 5.= Il jus, che uien detto jacitare, il quale consiste nell'esiggere, tanto da Cittadini, quanto da Forastieri, che possedono Massarie di pecore, ó capre in detta Terra ra carlini sei per ogni Massaria = 6 = Il jus, che chiamano del Vassallaggio, che consiste in esiggere per ogni fuoco di detta Terra carlini tré = 7 = La licenza di mietere, che deuesi dare dal Barone da Forastieri non abitanti di poter mietere, tanto li proprij Territorij, quanto quelli d'affitto per la qual licenza s'esiggono dalla Camera Baronale carlini due da ciascuna = 8 = Li cenzi in denaro situati sopra diverse Case, e Territorij, che si possiedono tanto da Cittadini, quanto da Forastieri, ascendenti alla somma d'annui docati sessanta, e grana trenta cinque, e mezzo = 9 = Il Ius della moneta consistente in esiggere una sol uolta nell'anno tutto il Cacio, e ricotta che si fà in tutto il Territorio, e ristretto di detta Terra d'Erchie, così dagli animali, che si possedono da Cittadini, come da Forastieri, restando ad arbitrio del Barone l'elezzione del giorno, in cui si uoglia far detta esazzione = 10 = Tré molini, ó siano Centimoli, che la Baronal Camera possiede col dritto di proibire á qualunque Cittadino di non poter andare altroue á macinar grani, ó altre uettouaglie, e forzarli di andare al suo Molino Baronale, con esiggere per la Molitura un carlino á tomolo, con tutti li comodi che bisognano, e mantenimento di detti Centimoli, tutti descritti in detto apprezzo = 11 = La pagliara, per comodo degl'animali necessarij a' sudetti Centimoli, che si tiene attaccato alli medesimi consistente in due bassi, uno per uso della stalla capace de quattro Caualli couerto à tetto, ed un'altro à suppenna confinante colli beni di Oronzio Tatullo, e col forno uecchio della Camera Baronale = 12 = Li forni da cuocer pane con il dritto di proibire à Cittadini di non andare altroue à cuocerlo, e con esiggere da ogni Cittadino per la cottura di pane in detti forni due rotola di pane à tomolo, ò sia di grano, ò sia d'orzo, dè quali forni uno uien detto forno uecchio sito, e posto uicino alla detta pagliara confinante dalla parte sinistra colla strada publica, e beni di Oronzio Tatullo, e da dietro colla Casa di Caterina Nicoli, e l'altro nominato il forno piccolo sito, e posto nel principio dell'abitazione uerso Ponente, il quale confina da fronte colla Strada publica, dalla man destra colla Casa di Francesco Lucesano, e dall'altri due lati colla Strada publica = 13 = La Casa della Corte uicino la Chiesa Parocchiale, la qual Casa fà cantone con trè strade publiche, e da uno dè suoi lati attacca colla Casa del R. D. Serapione di Cristofaro, e di Nicola Carozza consiste la medesima in un gran basso couerto à lamia posto al fronte del largo sito nel mezzo della Terra, e serue per uso di Cellaro per riponere il vino = 14 = Il Trappeto consistente in un basso terraneo, couerto à lamia, nel quale ui sono l'ordegni necessarj per uso di trappeto con trè forchi da premere l'oliue, e col comodo di Stalla, e magiatora = 15 = Un altro basso similmente couerto à lamia per uso di altri trappeti = Li Magazeni p. conservar grani, ed altre vettovaglie dell'istesso modo, e coll'istesse comodità, che si leggono descritte dal detto Magnifico Tavolario = 17 = Le Carceri consistente in un basso nel publico, attaccato alli Molini confinanti con due Strade publiche, e colli beni di Nicola di Lẽbo, quali Carceri servono per Custodia de' Rei = 18 = Il Territorio seminatorio, e piantato d'olive, chiamato la Chiusura de' porci, murato d'intorno con pietre crude confinante dalla parte d'oriente colla Massaria del Cantore D. Pietro Nicola Morleo da ostro colla strada, che và à Lecce da occidente colla Strada publica, che và alla Strada di S. Susanna, e da Settentrione colli beni di Angelo Molichi, Giuseppe Masi, Carlo Equosano, Maria Tartullo, Tomaso Morleo, ed altri, qual Territorio è di capacità di tomolate trẽta in circa piantato con cento settanta piedi d'olive 19 = Il Territorio chiamato Chiusura grande della stessa natura del di sopra, murato intorno di pietra cruda, confinante dalla parte di levante colla Massaria di Giacomo Trojano, colli beni di Angelo Torrazzo, ed Oronzio Braccio di mezzo giorno colla chiusura detta lo pietre posseduta dalla stessa Baronal Corte, da Ponente coll'abitazione di detto Feudo, e da Tramontana colla via, che và à Lecce, qual Territorio è di capacità di tomola trenta seminatorie, ed arbustato di piedi d'olive ascendente al numero di trecento trẽta sette 20 = La chiusura detta lo Pietre, la quale si dilunga dall'abitato di detta Terra da circa trè tiri di schioppo confinante da oriente colla Chiusura del Sacerdote D. Filippo Indrizzi da ostro colla Chiusura della Cappellá del SS.° Rosario da Occidente colla strada publica, che uá all' Auetraná da Settentrione colla Chiusura grande murata di pietre crudé di capacitá tomola noue seminatoria, e piantata di oliue numero trecento uent'otto, delli quali ducento ottanta sette giouenili, ed il resto uecchi = 21. = Il Territorio chiamato la chiusarella murato similmente di pietre crude seminatorio, ed arbustato di piedi di oliue numero trecento sessanta tré di capacitá tomola trenta circa, che confina colla parte di Leuante colla uia publica dell' Auetrana da mezzo giorno col Territorio del q.m Matteo Indrizzi, e Sacerdote D. Paolo Carrazzi da Ponente colli beni del Sacerdote D. Rafaele Ciriaco, e Leonardo Morleo, e da Tramontana coll'abitazione di detta Terra = 22 = Il Territorio chiamato il fondo della Corte, ossi del Burro circondato di pareti di pietre crude di capacitá tomolate due circa confinante da Tramontana colla uia publica ch'era á tira di Leuante coll'abitazione della Torre da mezzo giorno colla uia uecchia di Casalnuouo, e da Ponente colla Chiusura di Mauro Siciliano, e Francesco Masi = 23 = Il Territorio detto la Chiusura delle Caselle di capacitá di tomolate tré, e mezza circa confinante dalla parte di Leuante con dette abitazioni da mezzogiorno colla strada, che uá á tira da Ponente, colla chiusura dell' Arciprete di detta Terra, e beni di Giacomo

Trojano, e da Tramontana, colli beni del detto Trojano, ed in quel Territorio vi sono due piedi di olivo = 24 = La decima di grano, orzo, avena, fave, ceci, chicherchie, Lupini, lentichie, tanto de' Territorj proprij, che si danno in affitto, quanto de' Territorj de' Particolari Cittadini, li quali son tenuti pagare la decima portandola in gregna sin dentro li Magazeni Baronali, qual Decima importa annue tomola di grano quattrocento quattordeci circa, annue tomola d'orzo trecento due circa, annue tomola d'avena duecento sessanta circa, fave annue tomola sessanta circa, ceci annue tomola tredeci circa, chicherchie annue tomola tre circa, lupini annuo tomolo uno circa = 25 = La decima dell'oglio, che si raccoglie in tutto il Territorio d'Erchie, tanto da Cittadini, quanto da Forastieri, i quali son tenuti a macinare l'olive nel Trappeto Baronale, e pagarne la decima = 26 = La decima de' vini, che si fanno in tutte le vigne site nel distretto di detta Terra possedute tanto da Cittadini Secolari, quanto da persone Ecclesiastiche = 27 = La decima del vino, che si raccoglie in tutto il Territorio = 28 = La decima della Calce, consistente in una Carretta di calce per ogni calcara, che si fa nel ristretto di detto Feudo = 29 = La decima del prezzo di qualunque stabile, che si vende da ciascheduno Cittadino = 30 = La Casa della Corte, seu Cellaro = 31 = Li magazeni giusta la descrizzione del detto Mag.co Ta uolario = Ed intendendosi da me in nome di detto mio Principale godere il beneficio della sesta della medesima importa docati ottomila, li quali dedotti dalli docati quarant'otto mila per quanto fù il detto Feudo apprezzato giusta la offerta corrispondente importerebbe docati quaranta mila, ciò non ostante per far cosa grata, offerisco docati quaranta mila, e cinquecento coll'infrascritti però patti, e condizioni, e non altrimenti = Primo, che sia lecito a detto Ill.re mio Principale ritenersi dal detto prezzo l'intiero suo Credito anteriore, che deve conseguire, rimesso, e discusso, colla sua annualità decorsa, ò decorrenda sin al giorno del possesso = Secondo che gli sia lecito di ritenersi per lo spazio d'anni due altri docati ottomila, e fra tanto corrisponderne il trè per cento, e ciò per maggior cautela d'ogni futura esazzione, ò mancanza di qualche Corpo, dritto, iussi, e ragioni, qualità, ò prerogative d'essi, decorrendi detti anni due dal giorno, che li sarà consegnato il possesso affine che accadendo detta mancanza possa ritenersi tutto, ò parte per ragione, e contro de tantundem, una con tutti gl'interessi, e spese, che si doveranno far buone per le dette mancanze, ed elassi detti anni due dal giorno del possesso, e nò apparendo veruna mancanza di detti Corpi, iussi, e raggioni, e dette qualità feudali, ò delli Ius prohibendi, ò dell'altre prerogative de' medesimi descritti nella detta relazione, ed apprezzo, in tal caso debbansi detti docati ottomila depositare colla condizione di doversi impiegare in compra col consenso di detto Illustre mio Principale

e nella

e nelle cautele farsi menzione d'essere il denaro pervenuto dalla detta Compra, ó che per tale effetto la compra, e compre faciende debbano con special ipoteca star soggette alle medesime cautele con prelazione ad ogni altro qualsivoglia Creditore quantunque privilegiato di qualunque special Privilegio, di cui si dovesse far special menzione di tal patto nella sudetta compra, ó compre, che si facessero col patto di ricomprare, affinche in ogni caso di ricompra lo stesso nelle altre successive compre pratticarsi dovesse per cautela di detto patto, ó di tutti gl'altri patti contenuti nella presente offerta, senza che giammai sù della sudetta compra ó ricompre faciende in perpetuum si potesse acquistare ipoteca alcuna, ne ragione alcuna pregiudiziale alla specialissima ipoteca = Ed il restante prezzo depositarlo in compre subito che sará á suo beneficio estinta ó tutta passata la Candela á beneficio di detto Ill.re mio Principale, quale s'abbia poi da liberare inteso il medesimo, ó il suo leggitimo Procuratore ai Creditori poziori, ammessi, e discussi, con decreti, che han fatto passaggio in cosa giudicata, con intendersi nell'istesso punto che si fará detto deposito, ceduti, e trasferiti á beneficio di detto Principale le raggioni, Ius, ed azzioni de' Creditori, senza aver bisogno di cessioni d'essi, ben vero siano li medesimi tenuti, ed obligati fare dette Cessioni á suo beneficio, nel tempo, che sará loro liberato il denaro, che come di sopra devesi liberare con le debite cautele a Creditori anteriori, e potiori, a quali validamente e principalmente con assenso tengono obligato il detto feudo, qual cessione da farsi a suo beneficio in amplissima forma da detti Creditori, a quali anderà liberato il denaro, si debba fare translativè, et non extinctivè colla clausola espressa, quod cessis predicta officiat Cedenti, etiam in concursu, et citra prejudicium di dette cessioni si debbano anche detti Creditori a quali sarà liberato il denaro obligare in valida forma con idonea pleggeria da ritenersi dal Mastrodatti d'esso Patrimonio, a suo rischio, o pericolo, e di far sempre, et in perpetuum li loro respettivi Creditori anteriori, e potiori, ed ogni altro, che potesse concorrere sopra detto feudo d'Erchie, e suoi Corpi feudali, e burgensatici per indennità di detto Illustre Principale in ogni futuro tempo, ed in perpetuum, senza mettersi prescrizzione veruna di tempo, tam de jure, quam de facto, ancorchè seguisse per imperizia del Giudice, o per violenza, ed anche ante damnum passum, e con tutte l'altre cautele, e conseglio del di lui Savio, e così respectu al tempo presente, come a quello in qui seguisse detta evizzione a sua elezzione. = Con doversi osservare tutti li vincoli, patti, e condizioni, che si contengono così nell'Istromento, o altre scritture publiche de' loro crediti, che in tutte l'altre per mezzo delle quali viene legitimata la di loro persona, e la rappresentanza di detti loro respettivi Crediti, con doversi stare per anche (citra prejudicium delle dette cessioni / le quietanze in beneficio del detto Patrimonio da notarsi in margine degl'Istromenti di detti loro respettiui Crediti, nelle quali quietanze si debba fare espressa menzione, d'essere stati sodisfatti co' denaro peruenuto da detto Ill.re Principale per lo prezzo di detto Feudo, e starsene a' fedi di detto Cessioni, e quietanze di quel Notaro, che stipulerà l'Istromento della compra di detto Ill.re Principale col Patrimonio, ed Ill.re Principe di Triggiano, e per li notamenti a fedi dal Notaro, a quali spetta = Terzo, che in ogni caso, che alcuno, o più di sopra descritti Corpi, Jussi, e ragioni non si trouasse, o ritrouassero della qualità feudale, siccome osseruansi rapportati in detta relazione del detto Tauolario, e con quella qualità proibitiua, e qualunque altra delle prerogatiue in detta relazione menzionate resti tenuto il Patrimonio rifare al detto Ill.re Principale il tandumd.o colli legitimi interessi, e spese qualsiuogliono per q.ttà qualità, jus prohibendi, ed ogni altra prerogatiua, che si trouerà non uera da liquidarsi, coll'istessa proporzione del ualore dato al detto Mag.co Tauolario, con douersi auer riguardo ben anche alla minor rendita, che potrebbe auuenire, e si potrebbe considerare in tali casi = Quarto, che ritrouandosi sopra il detto feudo, Corpi e rendite altri pesi, esiti, o seruitù, oltre di quelle descritte in detta relazione, ed approu.ne quali sono cioè X annui docati noue, e grana 14½ alla regia Corte per l'adoa annui docati dieci all'Estimatori, o Decimatori dell' altre vettovaglie, e vini, annui docati ventiduo all'Erario, che esigge le rendite Baronali, in tal caso mi si debba rifare in tandumdem, e loro annualitá come sopra di calcolarsene il valore alla stessa proporzione, come fú calcolato in detto apprezzo, con tutti li danni, spese, ed interessi = quinto, che in ogni caso sú detto feudo, e suoi Corpi, e raggioni feudali, ogni futuro tempo, ed infinitum insurgesse, risulta, e pretenzione fiscale, la quale non abbia causa da detto Ill.re Principale, e qualunque altra lite, e pretenzione sú detti Corpi, jussi, e raggioni feudali, e burgensatici descritti nel sudetto apprezzo, il tutto dovesse andare á carico, pericolo, e danno d'esso Patrimonio, con doversi á sue spese assumere qualunque lite, e restare á beneficio di detto Ill.re Principale qualunque danno, e spese venisse á soffrire = Sesto, che la detta vendita s'intenda farsi jure Creditoris anterioris, a tutte quelle prerogative, e privilegj, che competono á Comp.ti subhasta fiscali, e specialmente, che s'intendono risolute, ed estinte tutte, e qualsivogliono azzioni, ed ipoteche, che in qualunque maniera si trovassero sopra detto feudo, e suoi Corpi feudali, e burgensatici, e di loro rendite privilegiate, e delle quali si dovesse far special menzione niuna affatto esclusa = Settimo; Che s'intenda conceduta á detto Ill.re Principale la facoltá di poter reintegrare, e ricuperare ogn'altro Corpo, dritto, raggione, giurisdizzione, prerogativa, e preeminenza dagl'utili Padroni di detto Feudo posseduti, e goduti, e che in qualunque modo all'utile Padrone

di detto

di detta Terra, tam de jure, quam de consuetudine potessero spettare, ed appartenere con essere tenuto il Patrimonio á presentare per detta reintegrazione tutta l'assistenza = Ottauo, che nel caso estinta sará la Candela á tutta passata á beneficio di detto Principale ~~sopravvenissero~~ poi offerte di decima, ó Sesta, e nel tempo intermezzo il detto Principale, si trouasse fatta qualche spesa, ó miglioramento sia tenuto l'Oblatore in ciasc.° di detti termini prontamente rimborzarli, qualunque spesa si trouasse fatta, non solo in augumento, e miglioramento, ma etiandio per la presente offerta, senza che sia obligato portare altro documento di dette spese, e miglioramenti fatte, se non le semplici fedi giurate di coloro, á quali da detto Ill.re Principale sará stato pagato il denaro = Nono, che restando in beneficio di detto Ill.re Principale la uendita di detto feudo se ne debba stipulare á beneficio del medesimo pubblico Istromento coll'inserzione dé patti sudetti á Consiglio del Sauio del medesimo, il tutto á spese di esso Patrimonio á carico di cui pur anche ceder debbano tutte, e qualsiuogliono altre spese, e diritti dell'impetrazione, e registrazione del Regio assenso, jus sententię, Incantatori Mastrodatti, Scriuano, Suggello, e di qualunque Subalterno per le prouisioni pró capienda possessione, o qualunque altra spesa fino alla consegna degl'ordini pró dicta capienda possessione inclusiué = Da ualere la presente offerta per lo spazio di mesi due, qual tempo elasso, e non procedutosi all'eccezzione della medesima, ed all'accenzione della Candela resti estinta, e di niun valore = Io Dottor D. Gennaro Pietra Procuratore dell' Ill.re Duca di Satriano in nome del medesimo offerisco come sopra = Die septima mensis Iunij millesimo septingentesimo quinquagesimo primo Neapoli = Facto verbo de predictis in S. R. C. per Dominum Regium Consiliarium D. Ioseph Borgia Causae Commissarium &c. = Cum interuentu Domini Capitis Aulae Fraggianni, et Domino Consiliario Sambiase ad Iunctis Pro S. R. C. provisum est, quod nulla habita ratione oblationis praesentatae per D.m Nicolaum Introna fol. 132, recipiatur oblatio Utriusque Iuris Doctoris Ianuarij Pieta Procuratoris Ill.ris Ducis Satriani fol. 338 at. [illegible] notificatur Int. habentibus ad finem providendi super accentione Candelae hoc suum &c. Porcelli Segretarius Iasimone = Die decima secunda mensis Iunij 1751 Io sottoscritto Scrivano del S. R. C. ho notificato il mag.co D. Nicola Antonio Milano, D. Gennaro Scatola, e D. Ignazio Perrotta Petruccio, e consegnato la copia = Gio: Battista Marino = Il Procuratore dell' Ill.re Principe di Triggiano D. Francesco Pappacoda Creditore anteriore, e potiore del Patrimonio dell' Ill.re Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis in vigore della sentenza del S. C. proferita junctis Aulis, e

pósada

passata in cosa giudicata, al quale dovesi liberare il prezzo della stessa Terra d'Erchie, in conto del suo Credito, e Successore ne' beni feudali del detto Principe D. Carmine, accetta la presente offerta; peró con le seguenti moderazioni, e postille, e non altrimente &c= Primieramente, che in quanto alla general descrizzione de' Corpi, raggioni, preeminenze, dritti, facoltà, prerogative, azioni, giurisdizioni, e qualsivoglia altra cosa generalmente descritta, che l'oblatore, ottenuta l'offerta sudetta intende acquistare per lo suo Principale s'intende dal Patrimonio unicamente vendere quelli Corpi, raggioni, dritti, preeminenze, facoltà, prerogative, azzioni, giurisdizzioni, ed ogni altra qualunque cosa all'istesso fu Principe D. Carmine, e suoi Predecessori hanno spettato, e potessero spettare tanto de jure, quanto de consuetudine, di sorte che con la vendita facienda sopra la detta offerta s'intenda trasferito all'oblatore, ed al suo Principale quelle raggioni, dritti, preeminenze, prerogative, azzioni, giurisdizioni, e facoltà, che a' predecessori Baroni sono spettati, e la clausola si qui, vel si quae, vel si qua sint, e nel modo, e forma, che leggonsi descritte dal mag.co Tavolario D. Pietro Vinaccia, nell'apprezzo fatto di detta Terra, coll'intervento del fu Regio Cons.re D. Antonio Maggiocca all'ora Commissario, servata la forma de' Privilegij, che han goduto il Patr monio il defonto Principe di Mesagna D. Carmine de Angelis, e suoi Predecessori; E con la facoltà di poter reintegrare ogni altro diritto, facoltà, giurisdizione, e preeminenze, al detto feudo spettantino per la qual facoltà non siano tenuti ad altro il Patrimonio di detto Principe D. Carmine, e Creditori del medesimo, se non se à cederli le raggioni tali quali li spettono non aliter, nec alio modo senza essere ad altro tenuti; Dovendo tutto il dippiù restare à peso dell'Oblatore, e suo Principale, siccome al suo commodo doverà cadere ogni reintegrazione forsi facienda. = Secondo, che tutti li corpi descritti sub verbo signanter tanto feudali, quanto burgensatici s'intendono venduti, e trasferiti à beneficio dell'oblatore, e suo Principale di quella natura, ò spezie, che sono stati descritti nell'apprezzo del sudetto Taulario Vinaccia, ma se mai però in ogni futuro tempo taluno, ò molti de' Corpi descritti per burgensatici si ritrovassero di natura feudale in tal caso resta tenuto l'Oblatore, e suo Principe di dover pagare il maggior valore di tali Corpi à norma dell'istesso apprezzo fatto dall'istesso magnifico Tavolario Vinaccia, siccome per contrario ritrovandosi forse per burgensatico talun Corpo descritto per feudale, debba il Patrimonio rifare all'oblatore, e suo Principale minor valore; Ed à riguardo de' Centimoli, per li quali dicesi esservi decreto della Regia Camera, col quale fù ordinato, che il

Bne

Barone ne pagasse all'Università la Buonatenenza, come Corpi allodiali, si debba eseguire ciò che rimase appuntato, e stabilito auanti il Regio Consigliere D. Giuseppe Borgia Commissario sotto il dì 21. Gennaro 1749. cioche il Taulario Vinaccia, il quale fece l'apprezzo douesse dedurre quello, che può importare per il sudetto Corpo de' Centimoli per la differenza di qualità allodiale da quella di feudale, e che fatta una tal deduzzione douesse l'offerta rimanere per tanto meno, quanto tal deduzzione importasse. Ma li Corpi sudetti tanto feudali, quanto burgensatici s'intendono uenduti, e trasferiti all'Oblatore, e suo Principale ad Corpus, et non ad mensuram, senza che mai il Patrimonio, e suoi Creditori restino tenuti in modo alcuno, à far uere le rendite de' sudetti Corpi feudali, e burgensatici in quelle somme, che uengonsi descritte dall'istesso mag^{co} Taulario Vinaccia, ma solamente restino il Patrimonio, e suoi Creditori tenuti à far ueri, estinti, e pertinenti all'istesso Patrimonio li Corpi, raggioni, facoltà, ed azzioni descritte nel detto apprezzo, e restino anche solamente tenuti all'amenta il Patrimonio, e Creditori sudetti nel caso di mancanza di qualche Corpo, giurisdizione prerogatiua, ò facoltà descritta in detto apprezzo = Terzo per tutti gl'altri Corpi beni, raggioni, e giurisdizioni Crediti, nomi di debitori, ed entrade, così feudali, come burgensatiche di qualsiu^{e} specie, e natura siano, etiã de regalibus non descritti in detto apprezzo, sia tenuto l'oblatore, e suo Principale, semprecche il Patrimonio ne stia godendo il possesso, ò l'abbia goduto il defonto Principe D. Carmine, e per negligenza dell'Amministratori, ed Affittatori siasi perduto di pagarne il Prezzo à parte, oltre la somma contenuta nella sudetta offerta, atteso per quelli Corpi, beni, ragioni, giurisdizioni, Crediti, nomi di debitori, ed annue entrade feudali, e burgensatiche non descritte nel detto apprezzo di cui attualmente il Patrimonio ne gode il Possesso, ò nel quale deve l'istesso Patrimonio senza contradizione nemmeno essere restituito non s'intende, cedere, e trasferire all'oblatore, e suo Principale veruna ragione, ò facoltà, ma la facoltà di reintegrare li Corpi, beni, ragioni, giurisdizioni, azzioni, prerogative, e preeminenze, che hanno goduto li predecessori del Defonto Principe D. Carmine, ò possano allo stesso feudo spettare, tam de jure, quam de Consuetudine, s'intenda ceduta per quelle cose, delle quali il Patrimonio non ne gode il possesso, e non l'abbia goduto l'ultimo Principe D. Carmine, atteso per tutto quello, che non è compreso, e descritto nel sudetto apprezzo, e il Patrimonio lo stia possedendo, ò l'abbia posseduto detto q.m Principe D. Carmine deve l'oblatore, ed il suo Principale, volendolo acquistare, pagarne il prezzo, e valore, oltre la summa contenuta nella detta offerta. Quarto che rispetto alla facoltà di poter tar ritenere l'Oblatore, e suo Principale la somma di docati ottomila del prezzo di detta Terra presso di se per due anni con doverne intanto pagare l'interesse alla ragione del tré per cento per cautela d'ogni futura evizzione se l'intenda conceduta tal facoltá per due anni numerandi peró dal giorno della spedizione delle provisioni pró capienda possessione, ed elasso detto tempo, e non verificata nessuna mancanza di Corpi, ragioni, diritti, e prerogative descritte in detto apprezzo debba depositare l'intiera sudetta summa di detti docati ottomila, una con l'interesse, che resterá dovendo per liberarsi al suo Ill.re Principale con impiegarli in compre, ó ricompre, con dover restare le compre, ó ricompre faciende ipotecate á beneficio dell'oblatore e suo Principale per causa d'ogni futura evizzione, e verificandosi nel detto tempo d'anni due qualche mancanza, per cui potesse competere all'oblatore, e suo Principale la rifazzione á norma dell'istesso apprezzo, debba depositare per liberarsi al suo Ill.re Principale la restante quantitá, che dedotto il tantummodo della rifazzione competente li resterá dovendo. Quindi ritrovandosi sopra dell'istesso feudo, e suoi Corpi altri pesi non descritti nel sudetto apprezzo, che avessero causa dal preterito, resti tenuto il Patrimonio, e siano parimente obligati li Creditori á cavarne indenne, ed illeso l'oblatore, e suo Principale, con rifarli le corrispondenti quantitá, che dovesse forse per tali pesi pagare, ma sopravenendo qualche peso nomine excepto, che non avesse causa de preterito, non sian tenuti detti Patrimonio, e suoi Creditori a cosa veruna, e cosí s'intenda ancora espressamente convenuto per qualunque pretenzione fiscale, che non avesse causa de preterito. = Quinto, che sia permesso al Principale dell'Oblatore dall'offerta fatta delli docati quaranta mila, e cinquecento ritenersi il suo Credito, che importa tra' Capitale, ed interesse, giusta il rilascio fatto per tutto il presente mese di Luglio 1751. docati quattordeci mila trecento ottanta, e grana 35. = Sesto, che il prezzo di detto Feudo, si debba liberare a detto suo Ill.re Principale, ó audito l'Oblatore, ó il suo Principale per impiegarsi in compre, ó ricompre, consulto Sacro Regio Consilio, e stante doversi il denaro impiegare in compre, ó ricompre non sia tenuto di dare pleggiaria, ma le cõpre, ó ricompre faciende restino in luogo di pleggiaria, e la cessione facienda debba farlo per la concorrente quantitá del prezzo a suo beneficio liberando pró ut de jure, e non altrimente senza potersi pretendere dall'Oblatore, e suo Principale d'impedirsi la liberazione di detto deposito faciendo, sotto qualunque pretesto, ó colore, stante l'essere stato di giá dichiarato colla riferita sentenza del S.R.C. detto suo Ill.re Principale Creditore anteriore, e potiore di detto Patrimonio = Settimo, che s'intenda acquistare l' oblatore tutti quei Priuilegij, e Prerogatiue, che competono à coloro, che comprano li beni dedotti nel Patrimonio sub hasta fiscali, et eodem modo, et forma che de jure li competono, non aliter, nec alio modo = Ottauo, che la facoltà di reintegrare s'intenda conceduta nel modo, e forma espressa nel terzo capo di queste postille = Nono Che nel caso dopo preso il possesso uenisse offerta di grado di sesta, e si ritrouasse in tanto l'Oblatore, ò'l suo Principale fatta qualche migliorazione, ò altra spesa necessaria, e li debba esser rimborzata, e rifatta dal nuouo oblatore quella spesa, che in tali migliorazioni, ò spese necessarie si ritrouerà fatta = Decimo Che l'oblatore, e suo Principale debba subito estinta la Candela à suo beneficio depositare l'importo del rileuio pagato anticipato dal Patrimonio in beneficio della Regia Corte, siccome riconoscesi da conti presentati dall' Affittatore della detta Terra, per liberarsi unitamente coll'altro sommo prezzo dell'istesso Feudo per impiegarsi in compra, ò ricompra, consulto S.R.C., siccome di sopra stà espressato = Vndecimo = Che tutte le spese occorreranno usque ad expeditionem prouisionum prò capienda possessione uadino à danno del Patrimonio, ma la stipula dell'Istromento l'impetrazione del Regio Assenso, ed ogn'altra spesa, che ui uorrà dopo la spedizione delle sudette prouisioni, restino à peso dell'oblatore e del suo Principale e colle dette moderazioni, e postille accetto la sudetta offerta, e non altrimente &c. Io Gennaro Pietra Procuratore dell' Ill.mo

Duca di Satriano accetto le soprascritte moderazioni e postille colle condizioni, e spieghe da me fatte indorso della replica del mag.co Procuratore nomine ominium fol.° 191. a t.° 192.X.° = Il Procuratore di tutti li Creditori sopra il Patrimonio del fu Ill.re Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis habito colloquio cogli Avvocati dell'istessi Creditori accetta la novella offerta portata per parte dell'Ill.re Duca di Satriano, sopra la vendita della Terra d'Erchie, colli seguenti patti, leggi, condizioni, dichiarazioni, e moderazioni non altrimente, ne di altro modo = In quanto al primo Capo inerisce alla postilla fatta per parte dell'Ill.re Principe di Triggiano D. Francesco Pappagoda con limitazione, che all'oblatore rispetto alla giurisdizione sia lecito comporre delitti, commutar le pene &c. ed in tutto servata forma de' Privilegj, che han goduto il Patrimonió, e l'ultimo Defonto Principe D. Carmine de Angelis = 2°. = Inerisce alla postilla fatta per parte dell'Ill.re Principe di Triggiano, ma riguardo a' molini, seu Centimoli, lo stesso debba intendersi per li Trappeti, riserbando a' suoi Principali ogni qualunque ragione li appartiene sopra la Feudalitá di tali Corpi, la quale intende far decidere dal Tribunale, a chi spetta = 3°. = Inerisce alla postilla fatta per l'Ill.re Principe di Triggiano, ma riguardo all'intieró prezzo da depositarsi sia lecito all'oblatore di ritenersi per anni due li docati ottomila, siccome si stá accordato, e frá tanto pagarne l' interesse alla ragione del trè per cento, e perquelche tocca al suo credito graduato discusso, ed ammesso, che conseguir deve dal Patrimonio li sia lecito ritenersela dall'offerta summa siccome nel primo capo l'hà domandato, e la restante summa debba depositarla in publico Banco, et penes acta per impiegarla in compre, ó ricompre per indi il frutto delle medesime liberarsi á Creditori li quali hanno obligato nomine proprio l'anzidetto Ill.re Principe di Triggiano D. Francesco Pappacoda fino alla totale sodisfazione dé loro respettivi Crediti, e se mai le compre, ó ricompre verranno ritardate dall'Ill.re Principe di Triggiano, ó dall'Oblatore, in tal caso per tutto il tempo, che il denaro resterà in Banco, debba stare á risico, pericolo, e fortuna de medesimi. = 5.° = Inerisce come sopra. = 6.° = Inerisce alla postilla fatta per parte dell'Ill.re Principe di Triggiano, ma riguardo al deposito della restante summa, che dovrà fare l'oblatore si rimette á quanto nel quarto Capo hà domandato = 7.° = Inerisce come sopra. = 8.° = Inerisce come sopra = 9.° = Inerisce come sopra = 10 = Inerisce alla postilla fatta per parte dell'Ill.re Principe di Triggiano rispetto al rilevio anticipato pagato dall' Patrimonio debba l'Oblatore depositarlo per impiegarsi in compra, acciò il frutto si liberi á Creditori, che hanno l'obbligo dell'istesso Principe di Triggiano = 11.° = Inerisce come sopra = 12.° = Che tutte le doti sistentino in detto Feudo per comodo del medesimo, come sono animali, vettovaglie, Maggesi, Istromenti rurali nobili, ed ogn'altra cosa descritta nell' Inventario, ed atti di consegna fatta all' Affittatori, debbano rimanere a beneficio di detto Patrimonio, e suoi Creditori, ma se l'Oblatore ne volesse far l'acquisto se ne debba far l'apprezzo, et servatis, servandis procedere alla vendita con depositarsi il valore per impiegarlo come sopra, e con tali patti, leggi, moderazioni, e postille accetta la menzionata offerta, ne altrimente, ne d'altro modo &c. Il Procuratore dell' Ill.re Duca di Satriano D. Giuseppe Lauriano accetta le postille, e moderazioni fatte per parte dell' Ill.re Principe di Triggiano D. Francesco Pappacoda, e del Mag.co Proc.re nomine omnium de' Creditori, sopra il Patrimonio del fu Principe di Mesagne con li seguenti patti, spieghe, moderazioni condizioni, e non altrimente, ne di altro modo (1)= Primo = Riguardo al secondo Capo inerisce a quanto si è spiegato per parte di detto Ill.re Principe, e per parte di detto mag.co Procuratore nomine omnium condoversi però la detrazione suddetta riguardo a' Centimoli, e trappeti farsi dal Tavolario Vinaccia fra tre mesi a spese del Patrimonio dovendo detto Tavolario aver presente non solo la varietà, che porta seco la qualità burgensatica dalla Feudale d'essi Corpi, ma ben anche la minor rendita che danno detti Corpi, essendo burgensatici; E li pesi di bonatenenza, ed altro, ed insorgendo simili

pretenzi

pretenzioni per altri Corpi si debba pratticare lo stesso, che stá spiegato per detti Centimoli, e Trappeti, con esser lecito á detto suo Ill.re Principale senza altra sollennitá, ò decreto, quelle somme, che per causa di detti Centimoli, e Trappeti, ó per altri Corpi saranno dedotti dal detto Paulario Vinaccia ritenersele dalla somma di docati ottomila, che deve pagare frá due anni con scemarvi á proporzione, anche lo interesse promesso, e questo pró concurrenti quantitate scemarlo sin dal primo giorno, che li consegneranno le provisioni pró capienda possessione = Riguardo al quarto Capo, fuorche averá al detto suo Ill.re Principale il deposito quello restar debba da quel giorno in avanti á risico, pericolo, e fortuna di detto Ill.re Principe di Triggiano, e del Patrimonio = Rispetto al quinto Capo di dette moderazioni, e postille, sia lecito á detto suo Ill.re Principale ritenersi la somma di docati quattordeci mila settecento nove, e grana 86, che deve conseguire per le sequenti [illegible], cioé docati quattordeci mila trecento ottanta, e grana 35. restó delli docati diecisette mila seicento novanta cinque, e grano uno, che deve conseguire dall'Ill.re Principe di Triggiano, e fú Principe di Mesagne, come da conto appurato in virtú d'Istromento de 28. Gennaro 1728. per mano di Notar Tomasuolo atteso per far cosa grata á detto Ill.re Principe detto suo Ill.re Principale, si é contentato rilasciare li docati tré mila, trecento quattordici, e grana 66, do uando però seguitare a correre l'interesse dal primo di Agosto, sino al dì, che prenderà il detto suo Illustre Principale il possesso, quale interesse gli sia lecito altresì ritenerselo, come sopra, e docati duecento quaranta cinque, e grana 92. l'istessi, che con decreto de' 2. Marzo 1750. dal Regio Consig.re Sig.r D. Giuseppe Borgia si detrassero dal mandato di docati dodeci mila ottocento settanta sette, e grana 9[illegible], e furono liberati a' Mag.ci Avvocati del Patrimonio per doverli detto suo Principale ripeterli dal Patrimonio del fu Principe di Mesagna, o sia dall'istesso Ill.re Principe di Triggiano, e docati ottanta tré, e grana 49., interessi sopra li Capitali, che gli furono liberati a detto Ill.re suo Principale nel mandato de' 17. Marzo 1750. stante il mag.co Scrivano Sant'Elia fece il calcolo per tutto il mese di Settembre 1749., che tutti uniti fanno la somma di docati quattordeci mila settecento nove, e grana 76.= Rispetto al decimo capo s'intende, che sia obligato detto suo Ill.re Principale depositare le somme pagate dal Patrimonio per il rilevio anticipato, purché però detto rilevio possa rappresentarsi di esser utile a detto suo Ill.re Principale; In modo, che debba farsi detto deposito, subito che dalla Regia Camera della Summaria (audito Regio Fisco) sarà ordinato doversi al detto suo Principale bonare il detto rilevio, che trovasi pagato anticipato - Riguardo all'undecimo capo le spese sino alla spedizione delle provisioni ni pró capienda possessione debbano per intiero andare à danno del Patrimonio, l'altre poi, come stipula d'Istromento, assenso, registro d'esso nelli quinternioni, e Cedolario, dritti di prestazione di giuramento, e spedizione di lettere, ed assicurazione de' Vassalli, debbano andare metà à danno di detto Patrimonio, e metà à danno di detto suo Illustre Principale = Gennaro Pietra Proc.re = Oggi li 16. Sett.e 1751. essendosi andato auanti del Reg.o Consig.re Sig.r D. Giuseppe Borgia Commissario p. appurarsi le postille fatte tanto per parte dell'Ill.re Principe di Triggiano, quanto per parte de' mag.ci Creditori del Patrimonio del q.m Ill.re Principe di Mesagna all'offerta presentata per parte dell'Ill.re Marchese D. Giuseppe Lauiano per causa della Terra d'Erchie del Patrimonio sudetto, come altresí le postille per parte di detto Ill.re Duca fatte, essendoci interuenuto detto Ill.re Duca, e li mag.ci D. Nicol'Antonio Milano, e D. Ignazio Perrotta Auuocato, e Proc.re di detto Ill.re Principe di Triggiano, ed il mag.co D. Alesandro de' Ferrante Auuocato di detti Creditori. = Ed in primo é restato appurato, che restino ferme le sudette postille fatte per detti Ill.ri Principe, mag.ci Creditori, ed Ill.re Duca di Lauiano con dichiarazione peró, che riguardo alli docati duecento quaranta cinque, e grana 92, che detto Ill.re Duca pretende ritenersi dal prezzo di detto Feudo per tanti liberati alli mag.ci Auuocati del Patri monio dalli docati dodecimila ottocento settanta sette, e grana 92 à beneficio d'esso Ill.mo Duca liberati dal Patrimonio di Bitetto restino salve le ragioni di ritenerseli in appo, qualora se li devono = Riguardo al rilevio pagato dal Patrimonio, che detto Ill.mo Duca debba subito estinta la Candela à tutta passata à suo beneficio depositare le quantità pagate per causa di detto rilevio, con doverseli però consegnare li documenti, da quali appariranno essersi pagate —. E finalmente riguardo alle spese si doveranno fare per la detta vendita, le medesime debbiano andare sin'all'atto dell'estinzione della Candela à tutta passata à danno del Patrimonio, e tutte le altre spese, come di provni, ed altro à danno del Comparente in tutto servata la forma della quinta postilla fatta per parte di detto Ill.mo Principe di Triggiano all'offerta presentata dal Mag.co D. Gennaro Carissimi per la compra della Terra di Mesagne fol: 32 et citi 100 sig: lit: A. Proc: Cur: et in fede &c. - Ignazio Santelia Scrivano della causa fà fede come sopra = Die 16 mensis Septembris 1751. Neapoli per Dñum Regiũ Consiliarium D. Ioseph Borgia Causae Commissarium, visis actis, fuit provisum, quod accendatur Candela super oblatione praesentata prò parte Ill.ris Ducis D. Ioseph Laviano prò emptione Terrae Herculanũ in aula, in qua residet praefatus Dñus Causae Commissarius ad finem providendi prò quò effectu demum emanentur banna prò venditione dictae Terra rae in hac Civitate tantum, et hoc de consensu Par. hoc suum &c. = Borgia = Iasimone = Santelia = A 16. di Sett.e 1751. Neapoli. Io Domenico Cinque Reg.e l'officio d'Incantatore del S. R. C. fò fede essersi fatto il primo banno per la vendita della Terra d'Erchie in Prov.a d'Otranto, come dagl'atti, et anco affissi li Cartelli per tutti gli luoghi soliti di questa Città, Sala del S. R. C. e Regia Camera, alta intelligibile voce more preconis, ut moris est = Domenico Cinque Reg.s off.m Incantatoris = A dì 17 detto Napoli. Io Domenico Cinque Reg.e l'officio d'Incantatore del S. R. C fò fede essersi fatto il secondo Banno per la sudetta vendita per tutti gli luoghi soliti di questa Città, sala del S. R. C, e Regia Camera, alta intelligibile voce more preconis ut moris est &c. Domenico Cinque, Reg.te l'officio d'Incantatore del S. R. C = A dì 18 detto Io Domenico Cinque Reg.e l'off.o d'Incantatore del S. R. C fò fede essersi fatto il terzo banno per la sudetta vendita per tutti gli luoghi soliti di questa Città, sala del S. R. C, e Regia Camera alta intelligibile voce more preconis ut moris &c = Domenico Cinque Reg.te l'officio d'Incantatore del S. R. C = A dì 20. Settembre 1751. Napoli Io Domenico Cinque Reg.e l'officio d'Incantatore del S. R. C. fò fede essere subastato cō candela allumata dentro la Rota dell'Ill.re Marchese Spett.le Reg.o Cons.re D. Nicola Fraggianni Capo di Ruota del S. R. C, e Prefetto della Real Camera di S. Chiara nuova in detta eretta, et in essenza sua à relazione del Regio Cons.re Sig.r D. Giuseppe Borgia Commissario, et in presenza degl'altri Sig.ri Cons.ri di detta Rota per la vendita della Terra d'Erchie in Provincia di Lecce del Patrimonio del q.m Ill.re Principe di Mesagna, e quella estinta è remasta all'Ill.re Duca D. Giuseppe Lauiano per docati quaranta mila, e cinquecento per se, servata la forma dell'offerta in actis presentata ad finem providendi, et in fidem Dominicus Cinque leg.s officium Incantatoris S.R.C.

In esecuzione dell'ordine oretenus datomi in Ruota dal Regio Consigliere Sig.r D. Giuseppe Borgia Commissario avanti gl'altri Sig.ri Consiglieri di detta Ruota fò fede io sottoscritto Scrivano ordinario del S.R.C., e delle Cause del Patrimonio del q.m Ill.re Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis, qualmente essendosi questa mattina li 20. del corrente mese, ed anno accesa la Candela sopra l'offerta dell'Ill.re Duca D. Giuseppe Lauiano per la compra della Terra d'Erchie, quella si è estinta, ed è remasta ad finem providendi à detto Ill.re Duca ꝑ docati quaranta mila, e cinquecento, giusta detta sua offerta, con condizione però, che avendo frà un anno da oggi avanti migliore offerta si abbia quella da ricevere, e vi si abbia da accendere di nuovo la Candela, lo che è restato appuntato anche di consenso delle parti, et in fede &c. Napoli li 20. Sett.e 1751 = Io Ignazio Santelia fò fede come sopra = Adì 25. Settembre 1751. = Io Domenico Cinque leg.e l'officio d'Incantatore del S.R.C. fò fede essersi subastata con Candela allumata dentro la Rota dell'Ill.re Marchese Sig.r D. Nicola Fraggianni Capo di Ruota di detto S.C., e Regio Consigliere della Real Camera di S. Chiara, col suo intervento à relazione del Regio Consigliere Sig.r D. Giuseppe Borgia Commissario ed in presenza degl'altri Sig.ri Consiglieri di detta Ruota per la vendita della Terra d'Erchie in Provincia di Lecce del Patrimonio del q.m Ill.re Principe di Mesagne, e quella estinta è remasta all'Ill.re Duca D. Giuseppe Lauiano per docati quaranta mila, e cinquecento per se, servato la forma dell'offerta in actis presentata à tutto passato, et in fede &c. Domenico Cinque Leg.e l'officio d'Incancatore del S.R.C. = Primo. Che trà detto spazio d'un'anno come sopra da oggi decorrendi s'intendono compresi li termini di decima, e sesta, di maniera che dopo l'elasso di detto termine non si possa ricevere qualunque altra offerta di qualunque somma ella sia per essere spirato frà detto tempo ogni termine per qualunque additamento = 2° = Come che dal detto Ill.re Duca si viene à depositare, anche il rilevio anche anticipatam.te pagato dal detto Patrimonio, nel caso che frà detto termine vi sarà qualche nuova offerta, e frà tanto (quod absit) accadesse la morte di detto Ill.re Duca colui à chi resterà detto Feudo, oltre delli docati quaranta mila, e cinquecento prezzo di esso, debba immediatamente pagare alli di lui Eredi la somma, che per causa di detto rilevio si deposita = 3°. Che si dovessero rifare a beneficio di detto Ill.re Duca tutte le spese, che occorrono farsi per la compra, ed intestazione di detto Feudo, a tenore delle note, e partite di Banco, che sen'esibiranno: 4.° che si debbano parimente bonificare a detto Ill.re Duca tutte le spese, che occorreranno farsi per lo mantenim.to di detto Feudo, e suoi Corpi, o per aumento de medesimi con doversi fare con l'assistenza della persona destinanda dal Sig.r Commissario con starsene a fede dell'Esperti, che l'han fatti: 5.° Che detto nuovo Oblatore sia tenuto subito che li sarà rimesso detto Feudo pagare a beneficio di detto Ill.re Duca il detto prezzo, rilevio, e spese, come sopra, e per evitare ogni litiggio, e confusione debba anche pagare l'interesse al quattro per cento pro rata temporis di detto danno di detto prezzo, e pagam.to di rilevio; Ed all'incontro detto Ill.re Duca debba dar conto, o restituire, e pagare, o bonificare al detto nuovo Oblatore tutte le quantità, che perveniranno in suo potere per causa delle rendite, e frutti di detto Feudo - Borgia: Al Regio Consig.re Sig.r D. Giuseppe Borgia Commissario - Il Procuratore dell'Ill.re Duca di Satriano D. Giuseppe Lauiano supp.te espone ad V.S., come essendosi accesa la Candela sopra l'offerta per parte di detto suo Ill.re Principale presentata per la compra della Terra d'Erchie del Patrimonio del fu Ill.re Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis, e quella estinta, e rimasta al detto suo Ill.re Principale a tutta passata per la summa di docati quaranta mila, e cinquecento to - Delli quali docati quattordici mila quattrocento sessanta tré, e grana 84. se ne deue ritenere detto suo Ill.re Principale per li suoi crediti, giusta il conuenuto coll' Interessati, come dall'atti, ed altri docati dieciotto mila, e trenta sei, e grana 16. l'hà già depositati per lo Banco dello Spirito Santo, à complimento di docati trentadue mila, e cinquecento; Che peró ricorre da V.S., e la supplica restar seruita ordinare, che si spediscono à beneficio di detto suo Ill.re Principale le prouisioni pró capienda possessione di detto Feudo, essendo il medesimo pronto ad obbligarsi per gl'altri docati ottomila complimento dell'intiero prezzo del Feudo sudetto, giusta il conuenuto, come dagl'atti sudetti, e lo riceuerá à grazia ut Deus &c. = Die 28. mensis Septembris 1751. Neapoli: Per Dñum Reg.m Cons.m D. Ioseph Borgia Causæ Commiss.m Visis actis oblatione præsentata pró parte Ill.ris Ducis Satriano D. Ioseph Lauiano sub die quarta mensis Iunij currentis anni pró emptione Terræ Hercularum fol.o 378. ad 383. decreto S.R.C. de die Septima eiusdem m.s et anni quó mediante inter alia fuit ordinatum, quod reciperetur oblatio prædicta d.o fol. 383. apostillis factis tam pró parte dicti Ill.ris Principis Triuiani, quā pró parte Mag.m Creditorũ Patrimonij dicti Ill.ris D. Carmini de Angelis Principis Messapice fol.o 384. ad 391. replicationibus pró parte dicti Ill.ris Ducis factis fol.o 389. 391., et 392., actis, ac fidibus factis per Stam causæ fol.o 393., et 396. à t.o, et 398. actu accensionis, et

extinctionis Candelae vulgo detta à tutta passata remansae praedicto Illri Duci Oblatoris pró summa ducatorum quadraginta mille, et quincentum fol. 391. ac retroscripto memoriali, fuit provisum, et decretum, quod facta prius per dictum Illrem Ducem obligatione penes acta S.R.C praesentis Causae de depositando in publico Banco, et penes acta pdta lapso biennio à die captae possessionis ducatos octo mille pró complimento integri praetij feudi pdti una cum interesse ad rationem ducatorum trium pró quolibet Centenarie, pdtus Illris Dux Satriani D. Joseph Lanciano. stante deposito per eum facto ducatorum decem, et octo mille triginta sex, et assium sexdecim per medium Banci Spiritus Sancti ad complementum ducatorum triginta duorum millium et quincentum nam alij ducati quatuordecim mille quatuorcentum sexaginta tres, et ass: 84. fuerunt per ipsum Illrem Ducem detenti hoc modo Vz: ducati septem mille septingentum quinquaginta unus in satisfactionem sortis principalis ducatorum octo mille octincentum et decem per ipsum Illrem Ducē consequendi à Patrimonio dicti qm. Illris Principis Messapiae, et à qm. D. Benedicta de Angelis Principissae Triviani, ac ab dicto Illri Principe Triviano D. Francisco Pappacoda, vigore Instrumenti rogati manu Notarij Joseph Tomasuolo huius Civitatis sub die 28. mensis Januarij 1728.; nam alij ducati mille, et quinquaginta novem pró complimento praedictorum ducatorum octo mille octincentum, et decem sortis principalis fuerunt in beneficium supradicti Ill.ris Ducis liberati uigore decreti per præfatum Dñum Causæ Commissarium interpositi sub die 17. mensis Februarij elapsi anni 1750 f.º 212, et 213. Proc.s interpositionis decreti pró uenditione Terrarum Celiarum et Carbonariæ, et ducati sex mille septincentum duodecim, et ass: 84 in satisfactionem, tam interusurij usqué ad p̄ntem diem á dicta sorte principali ducatoꝝ septem mille septincentum quinquaginta unius, quam interusurij decursi á dictis ducatis mille, et quinquaginta nouem similis sortis principalis per totum diem 17. m.s Februarij 1750. immittatur prout p̄nti decreto immitti mandatur in ueram realem, et Corporalem possessionem p̄tæ Terræ Herculanum una cum omnibus, et singulis Corporibus tam feudalibus, quam burgensaticis eiusdem Terræ atqué contentis, et descriptis in dicta oblatione, ac in appretio facto Terræ p̄tæ in anno 1731. per Mag.m Tabulariũ S. R. C. Petrum Vinaccia cum interuentu q.m Dñi Regij Consiliarij Regalis Cameræ S. Claræ D. Antonij Maggiocca tunc p̄ntis Causæ Commissarij, pró quó effectu omnes debitores, et reddentes dictæ Terræ recognoscant in Dñum, et Patronum prædictum Ill.rem Ducem D. Iosephum Lauiano, et in eius beneficiũ soluant, et correspondeant quantitates per eos respectiué ab hodie in anteá, et in futurum debitas, et debendas, maturatas, et maturandas, et executio p̄ntis decreti committatur Mag.cis Officialibus, et actorum Magistro Curiæ Bajulationis Ciuitatis Litij, quicũ assistentia Mag.ci D. Ianuarij Scarano Terræ Messapiæ sic exequi faciat, ac procedat ad appretium omnium animalium utensilium et Instrumentorũ Buralium in Terra p̃ta sistentium, quo facto illud transmittatur ad S.R.C. in subp̃ta Banca ad finem prouidendi facta tamen per eumdem Ill.rem Ducem obligatione penes acta p̃ta de depositando penes eadem acta pretium dictorum Animalium utensilium, ac Intrumentorum Buralium, et factis etiam priùs per supradictum Ill.rem Ducem moralium, et factis etiam priùs per supradictum Ill.rem Ducem manu p̃ti Notarij huius Ciuitatis Cessione jurium in beneficium, tam dicti hodierni Ill.ris Principis Triuiani D. Francisci Pappacoda uti primi uocati in Fideicommisso et donatione ducatorum biscentũ mille facta per q.m Ill.rem D. Nicolaum de Angelis Prĩcipem Messapiæ, uigore Instrumenti de die 16. m.s Iunij anni 1662; quam in beneficium futurorum in p̃cta donatione uocatorum acquietatione, et extinctione dictæ sortis, et Int.e in beneficium p̃cti Patrimonij q.m Ill.ris Principis Messapiæ, et dictæ q.m Ill.ris Principissæ Triuiani D. Benedictæ de Angelis, ac dicti Ill.ris D. Francisci Pappacoda Principis Triuiani notandis in margine prædicti Instrum.ti rogati manu dicti Mag.ci Notarij Tomasuolo sub dicta die 28. mensis Iunij 1728. uerum emptio prædicta

dicta ut supra per Dñum Illrem Ducem facta dictae Terrae Hercularum stet, et stare debeat loco Cautionis quam idem Illris Dux praestare deberet in casu restitutionis praedictorum ducatorum ducatorum quatuordecim mille quatuor centum sexaginta trium, et, etassium 84. forsan faciendae, cui quibus, et quandó, et ad omnem ordinem S.R.C., siue praefati Dñi Causae Commissarij hoc suum, et expediantur prouisiones &c. ac dicta emptio stet loco ademplimenti, uincula, et conditiones forsan appositas, tam in dicto Instrumento uenditi praed.ti ducatorum octo mille, octincentum, et decem, quam in Test.o forsan facto per q.m Illrem Ducem D. Antonium Lauiano Marchionem Titi hoc suum, et expediantur prouisiones &c. Borgia = Santelia = Extructa est pñs Copia Cartarum scripturarum numero decem, et septem á processu originali pró Illri Principe Triuiani cum Mag.s Creditoribus Patrimonij q.m Illris Principis Messapicae supér uenditione Terrarum Messapiae et Hercularum, cum quo facta coll.e concordat meliori sempér salua, et ad fidem &c Neapoli die 18. mensis Septembris 1753. = Vtriusque Iuris D.r Nicolaus Basile Act.s mag.r = Ignatius Santelia Sba = Adest sigillum = Copia &c. Noi Gouernatori del Banco dello Spirito Santo facciamo fede tener Creditore in detto Nostro Banco il Sig.r D. Giuseppe Lauiano Duca di Satriano in docati diecisette mila settecento nouanta, tarí uno,

e grana quattro de' quali potrà disporre ad ogni suo piacere colla restituzione della presente firmata, e sigillata Napoli 28. Settembre 1751. = F. p. me li sudetti docati diecisettemila settecento nouanta, e gña 24. si depositano nel S. R. C., e presso gl'atti del Patrimonio del fu Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis in Banca del Mag.co Basile presso lo Scriuano Santelia, e sono à compimento di docati trentadue mila cinquecento, atteso li mãcanti docati quattordecimila settecento noue, e gña 76. me li hò ritenuti in sodisfazione del mio Credito anteriore ammesso, e discusso, trà Capitale, e terze decorse per tutto il mese di Luglio del corrente anno 1751. Che così in uirtù d'Istromento de' 28. Gennaro 1728. per mano di N.r Tomasuolo doueа conseguire dal detto fu Principe, e dal Principe di Triggiano, come in uirtù di uarie liberazioni restò à conseguire giusta la Concordia fatta col detto Sig.r Principe di Triggiano, ed il tutto del modo, e maniera, come nella sopracitata offerta, moderazione, e postille stà spiegato alle quali &c. E tutti detti docati trentadue mila, e cinque cento, sono in conto delli docati quaranta mila, e cinquecento intiero prezzo della Terra, e Feudo d'Erchie sita, e posta nella Prouincia di Lecce, il quale essendosi esposto uenale nel S. C. ad istanza de' Creditori del fu Principe di Mesagne ad estinto di Candela, resta per detta somma di docati quaranta mila, e cinquecento à beneficio di me sottoscritto to; Perció da me si fá detto paggamento in conto di detto intiero prezzo di detto Feudo, con dichiarazione che questo deposito lo fó á tenore del convenuto, e con tutti li patti, vingoli, convenzioni, clausole, e condiz^{ni} contenute nell'offerta presentata in mio nome dal D^{r} D. Gennaro Pietra mio Procuratore sotto li 4 del passato Giugno per la Compra di detto Feudo, accettata, moderata, e concordata col Sig^{r} Principe di Triggiano, e col Procuratore nomine omnium dell'Interessati e Creditori, mediante le loro respettive repliche, e postille, e moderazioni sopra della quale offerta, postille, e moderazioni, e spieghe si é proceduto all'accenzione della Candela, essendo remasto il sudetto Feudo á mio beneficio della maniera, ed in conformitá dell'appuntamento dal S.C. ordinato nell'atto di detta accenzione formato da detto Scrivano della Causa Mag^{o} Santelia, e firmato dal Sig^{r} Consigliere Commissario, il tenore del quale s'abbia quí per inserito, ed il tutto secondo appare dall'atti nella Banca sudetta, e presso il Mag^{co} Scrivano Santelia, intendendosi detta offerta, repliche, moderazioni, postille, spieghe, ed appuntamenti quí per inserite de Verbo, ad verbum, qual denaro non si possa liberare, se non precedente l'obligo, ed idonea plegeria de restituendo, cui quibus, et quando, et ad omnē ordinem &c. da darsi per esatta, e si debba liberare á Creditori anteriori, e potiori, ammessi, e discussi, li quali debbano fare á mio favore ampia cessione translativé, et non extinctivé, di tutte, e qualsivogliono loro ragioni ad Consilium Sapientis, e colla clausola, ut cessio predicta officiat Cedenti, e fare anche la retrouendita, e quietanza in forma a beneficio del Patrimonio, e di chi spetta de' loro Crediti da notarsi detta retrouendita, e quietanza nelle respettiue margini dell' Istromenti di detti loro Crediti, dico ad osseruarsi ad adempirsi tutti li uincoli, e condizioni inesti, e nelli loro patti di retrouendere respettiuamente forsi apposti, con starsene á fede cioé di detta Cessione, e quietanza del mag.co N.r Rafaele Realfonso di Napoli, e del rimanente á fede di chi spetta, e con douersi nelle liberazioni faciende del presente deposito ad unquem osseruare, e seguire, ed adempire tanto le sudette condizioni, uincoli, e patti, quanto quelli contenuti, cosi in detta offerta, come anche nelle moderazioni, e postille con sentirsi sempre me sottoscritto, ó il mio legitimo Procuratore, cosi nelle liberazioni, come nelle Compre, ó ricompre faciende, giusta la detta offerta, moderazioni, ó postille, quali sudetti docati diecisette mila settecento nouanta, e grana uentiquattro, come sopra depositati, restino da oggi auanti, et in futurum in uostro Banco á risico, pericolo, e fortuna dell' Interessati in detto Patrimonio, e del detto Ill.re Principe di Triggiano, e di coloro, che in qualsiuoglia modo possono auere interesse sopradetto Feudo, ancorche fusse il Regio Fisco, ó altra persona priuilegiata tam de Jure, quam de facto, e ció per qualunque causa, e caso tanto fortuito, e casuale, quanto di proposito ex iis, et facto Hominum nimio Caso eccettuato etiam ex facto Principis, ó per mancanza, che Dio mai voglia di vostro Banco, ó per causa publica, ó per altri qualsivogliono casi, de' quali dovesse farsene specialissima menzione, e stante il presente deposito, che fó á tenore del convenuto, ed appurato in detta offerta moderazioni, e spieghe ut supra mi si debbano spedire prontamente le provisioni pró capienda possessione del detto Feudo d' F.rchio, e sua Terra, e suoi Corpi, Giurisdizioni, ed intiero suo Stato della maniera stessa, che si é subastato, e cosí deposito, e non altrimente. Napoli li 25. 8bre 1751. - Giuseppe Luviano Duca di Satriano = 1751. Dare, á 9. Ottombre per Porcella docati mille d.ti 1000 = A 11. detto per detto doc.ti cinquecento d.ti 500 = A 22. detto per Cardamone doc.ti cento cinquanta d.ti 150 = Per Majone doc.ti cento cinquanta d.ti 150 = Per Scatola doc.ti cento d.ti 100. = Per Ferrante doc.ti cento cinquanta d.ti 150. - 1752. = a 10. Gennaro Cardamone doc.ti cinquanta sei, tarí tré, e gña sei d.ti 56-3-6. = A 11. detto S. Giorgio doc.ti novanta due d.ti 92. = A 13. detto per Gisolfo doc.ti quindeci d.ti 15. = A 15. detto Pappacoda doc.ti duecento, ed otto d.ti 208. A 21. detto per Majone doc.ti cinquanta sei, tarí tré, e grana sei d.ti 56.-3.6. = A 29. detto Ferrante doc.ti cinquanta sei, tarí tré, e gña sei d.ti 56.-3-6. = A 4. Febraro Pappacoda docati mille cinquecento trenta cinque d.ti 1535 - A 9. detto Pappacoda doc.ti settemila novecento trenta cinque, tarí tré, e grana quattro d.ti 7935.-3. 4. = Per Gisolfo doc.ti tremila d.ti 3000 - Per Pappacoda doc.ti cin.

to nouanta tré d.ti 93.- Per detto doc.ti mille = A 24. detto per Scatola decati uentisette d.ti 27: A 17. Maggio per Trabucco docati mille cinquecento cinquanta quattro, e gna otto d.ti 1554-8.= In unum doc.ti diecisette mila settecento settanta noue, tari tré, e grana dieci d.ti 17779.3.10 = Extracta est pñs Copia Cartarum scriptarum numero duarum p̃nti inclusa á processu Originali uenditionis Terrarum Messapiæ, et Hercularum cum quó facta coll.e concordat, meliori semper salua, et in fidem &c. Napoli die 17. m.s Martij 1757 = V.I.D.r Nicolaus Basile Act.m Mag.r = Ignatius Sant'Elia Scriba = Copia &c: Noi Gov.ri del Banco dello Spirito Santo facciamo Fede tener Creditore in detto nostro Banco il Sig.r D. Giuseppe Lauiano Duca di Satriano in docati ducento quaranta cinque tari quattro, e grana dodeci, de quali potrá disponere ad ogni suo piacere colla restituzione della presente firmata, e sigillata. Napoli li 9. Ottombre 1751 = E per me li sudetti docati ducento quaranta cinque, e grana 92. si depositano nel S.R.C., e presso gl'atti del Patrimonio del fu Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis in Banca di Basile presso lo Scriuano Santelia, e sono li medesimi, che nella girata fatta alla Fede di credito di detto nostro Banco in testa mia di docati diecisette mila settecento nouanta, e gña 24. dissi ritenermi frá la summa di docati quattordeci mila settecento noue, e grana 76. e propriam.te l'istessi, che con decreto de 17. mar-

zo

20 1750 dal Regio Consigliere Sig.r D. Giuseppe Borgia si detrassero dal mandato di docati dodeci mila ottocento settanta sette, e gña 92, e furono liberati alli Mag.ci Avvocati del Patrimonio per doverli Io ripetere, come distintamente stá spiegato nelle moderazioni fatte per parte del mio Procuratore alle postille fatte all'offerta in mio nome presentata, quali docati duecento quaranta cinque, e gña 92, sebbene convenni dovermeli al presente ritenere pure per convenzione avuta avanti detto Reg.o Cons.e Sig.r D. Giuseppe Borgia Commiss.o dovrá ritenermeli dalla somma di doc.ti ottomila, che giusta l'offerta, moderazioni, e postille fatte per la compra della Terra d'Erchie in Provincia di Lecce dovevano restare in mio potere per anni dieci, che perció al presente fó detto pagamento per dovermeli poi ritenere da detti docati ottomila, che per compimento dell'int.ro prezzo di detta Terra d'Erchie resto dovendo, e detti doc.ti duecento quaranta cinque e 92 restino depositati in nostro Banco á rinco, pericolo, e fortuna di detto Patrimonio, e per impiegarsi nell'uso, e modo, siccome stá spiegato in detta girata da me fatta alla detta fede di doc.ti 17790.24, la quale girata sia, e s'intenda qui de verbo ad verbum inserita, e s'intendano qui ripetite, de verbo ad verbum tutte le condizioni, spieghe, ed altro contenuto in detta girata, e non si possono liberare se non inteso Io sottoscritto, e cosi deposito, e non altrimente. Napoli li 10 8bre 1751 = Giuseppe Lauriano

Duca di Satriano = Extracta est p̃ns Copia á Processu originali venditionis Terrarum Messapice, et Herculurum, cum quo facta collé concordat meliori semper salua, et in fidem &c. Neapoli die 17. mensis Martij 1757 = V.I.D.r Nicolaus Basile Act. Mag.r = Ignatius Sant'Elia Scriba = Copia &c. Noi Gov.ri del Banco dello Spirito Santo facciamo fede tener creditore in detto nostro Banco il Sig.r D. Giuseppe Luciano Duca di Satriano in docati mille cento cinquanta, e grana 10., de' quali potrà disponere ad ogni suo piacere colla restituzione della presente firmata, e siggillata Napoli 28. Febraro 1755. = Sono d.ti 1150, 10. = Ajello = Locus sigilli = Vannucchi = E per me li suddetti docati mille cento cinquanta, e grana dieci correnti si depositano nel S.R.C. presso l'atti del Patrimonio del fu Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis in Banca del Mag.co Basile presso lo Scrivano D. Ignazio Sant'Elia, quali sono così a complimento di docati ottomila quattrocento quaranta sei, e grana 87¼ per conto dell'intiero prezzo della Terra d' Erchie da me comprata sub hasta S.R.C., giusta l'atti presso il detto Mag.co Scrivano Sant'Elia, a' quali &c. Servata la forma delle offerte, postille, e moderazioni d'essa presentata in detti atti dal Mag.co D.r D. Gennaro Pietra mio Procuratore sotto li 4. Giugno 1751. come per l'intiero prezzo delle seg.ti robbe in forma di d.ti duecento ottanta sette, e grana 62½ giusta l'atti del possesso di detta Terra, quali sono V3. = Porbotti d.ti ventinove, e gña 87. per molo di Molini d.ti settant'uno, per paglia d.ti trenta, per tomola cento quarantacinque, e mezzo d'orzo a gña cinquanta doc.ti settantadue, e gña 75. e per tomola duecento dieci d'avena a gña quaranta doc.ti ottanta quattro, che in tutto fanno doc.ti duecento ottanta sette, e gña 62. la detta paglia, orzo, ed avena consegnatomi per conto di D. Camillo Mirenghi, ed anche per li doc.ti cinquantanove, e gña $24\frac{3}{4}$, che importa l'interesse di docati mille cinquecento cinquanta trè, e grana $37.\frac{2}{11}$ per saldo delli doc.ti ottomila per tutto il corrente Febraro dal giorno del possesso di detta Terra, giusta il convenuto al trè per cento che in tutto sono docati duemila - $24\frac{10}{11}$ attento li mancanti doc.ti settemila duecento novantasei, e grana $76\frac{1}{11}$ me l'hò ritenuti per tanti si deducono, cioè doc.ti duecento quaranta cinque, e gña 92., che depositati a 9. Ott.e 1751. giusta il convenuto avanti il Regio Consig.re Sig.r D. Giuseppe Borgia Commissario à tenore della spiega fatta in detta girata doc.ti cinquemila novecento sessant'uno, e gña 6. 13 difalco del prezzo de' Centimoli giusta la relazione del Reg.o Tavolario D. Costantino Manni, come dall'atti; E docati quattrocento ottantacinque, e gña $55\frac{5}{11}$ per difalco dal prezzo del jus prohibendi de' Forni giusta l'altra relazione del d.o Tavolario Manni; E. doc.ti quattrocento dieci nove, e gña 22. pag.ti alli sottoscritti giusta li mandati del detto Sig.r Cons.re Commis.o, quali sono cioè, per N.r Rafaele Ildalfonso doc.ti otto, a D. Domenico, e D. Filippo de Angelis doc.ti uenti, alli detti docati cento, alli detti docati cinquanta cinque, a D. Tomaso Toscano doc.ti cinquanta, al mag.co Sr̃o Sant'Elia docati quaranta sette, e gña 22, al detto doc.ti sessanta, a D. Gaetano Carola doc.ti trent'uno, a D. Francesco Laboffe, d.ti sedeci, a D. Francesco Saverio de Angelis d.ti dodeci, a D. Costantino Manni per le relazioni dot.ti uanti in tutto doc.ti quattrocento diecinoue, e gña 22; F. doc.ti cento ottantacinque per mandato de 22. Gennaro 1751. del detto Sig.r Commissario col consenzo del Sig.r Principe di Triggiano a me sotto pagabile, p. le spese si facero per la risulta Fiscale fatta dal fù Fiscale .... sopra il Feudo di Binetto, che erasi sequestrato, diretto detto mandato al detto D. Camillo Mirenghi all'ora Affittatore di detta Tèrra d'Erchie, qual somma non mi fù dal detto Sig.r Mirenghi sodisfatta per auermi consegnato la detta paglia, orzo, ed auena per sodisfarmi col prezzo di detta robba il detto mandato della quale robba col p̃nte pagamento me ne hò dato carico come sopra; F. tutte dette partite ascẽdono a doc.ti settemila ducento nouanta sei, e gña 76.3 quali defalcati dalli detti docati ottomila compli.to del prezzo di detta Terra d'Erchie, e dalli doc.ti quattrocento quaranta sei, e gña 83.3 interesse del denaro mi hò ritenuti, e prezzo di uettouaglie, ed utenzili come sopra restano docati mille cento cinquanta, e grana 10, quali sono a complimento di doc.ti quaranta mila cinquecento intiero prezzo di detta Tèrra d'Erchie, dalli quali si sono dedotti li sudetti defalchi, e per il prezzo, e valore di dette vettovaglie, botti, ed animali; restando soldato, e sodisfatto il Patrimonio sudetto per detta Causa, nó possa altro pretendere per la detta vendita, e detto denaro non si possa liberare se non á creditori anteriori, potiori, ammessi, graduati, e discussi inteso me sottoscritto, ó il detto mio Procuratore li quali dabbiano fare á beneficio mio ampia cessione translativé, et non extinctivé di tutte, e quals.no loro ragioni ad Consilium Sapientis, colla clausola, quod cessio predicta officiat Cedenti, ed á beneficio del detto Patrimonio la retrovendita estinzione, e quietanza in forma dé loro respettivi Crediti per publico atto da notarsi nella margine dé respettivi Istrom.ti di detti loro Crediti, ed osservarsi li vincoli, e condizioni in essi forse apposti, e cassato sará il mio obligo presso l'atti sudetti delli sudetti duc.ti ottomila remasti in mio potere per il cō=plimento sudetto con farsene notamento del decreto di detta Cessione nella margine del medesimo mio obligo da starsene á fede del detto Mag.co Sant'Elia Scrivano della causa, e non altrimenti; E pendente li detti adempimenti resti detto denaro in detto vostro Banco á risico, pericolo &c. di detto Patrimonio per quals.a Causa &c. Napoli die ut supra = Giuseppe Lauiano Duca di Satriano = Deve 1755. á 26. Marzo per Pappacoda duc.ti cento cinquanta d.ti 150. = De mandato Reg.o Ex provisione facta per D.num Regiū Consiliarium D. Joseph Aurelium de Iannario Causae Commissarium

mandetur Mag.s Officialibus Banci Spiritus Sancti q̃nus visis p̃ntibus, ex fide Crediti ducatorum mille centum quinquaginta, et assium decem in uestro Banco facta sub die 28. Februarij cur.s anni per Ill.rem D. Joseph Lauiano Ducem Satriani, a quo fuerunt depositati penes acta S.C, et Patrimonij q.m Ill.ris P̃ncipis Messapiae D. Carmine de Angelis pró causa ingirata contenta, soluere, et liberare debeant, et habeant in beneficium Ill.ris D. Francisci Pappacoda Principis Triuiani ducatos mille, et asses decem ad complementum ducatorum mille centum quinquaginta, et assium decem. Nam reliqui ducati centum quinquag.ta fuerunt in eius beneficium hodie subscripto die liberati cum alio mandato liberationis per medium eiusdem uestri Banci, et sunt in computum quantitatum per dictum Ill.rem Principem D. Franciscum consequendarum a dicto Patrimonio q.m Ill.ris Principis Messapiae pró complemento Capitalis ducatorum biscentum mille contentorum in donatione facta per dictum q.m Ill.rem Principem Messapiae D. Nicolaum De Angelis uigore Instrumenti rogati manu q.m Notarij Alexandri Pannetta N. Petri Vernotici Ciuitatis Brundusij sub die 16. Iunij 1662. factis tamen priús per dictum Ill.rem Principem D. Franciscum pró ducatis mille, et assibus decem Cessione Iurium in beneficium p̃ti D. Joseph Lauiano Ducis Satriani Emptoris Terrae Herculanum, ac quietatione, et extinctione in beneficium Patrimonij p̃ti manu publici Notarij huius Ciuitatis, et pró d.o d.o Ill.mo D. Francisco p.torum ducatorum mille, et assiu docem stante conditione annuorum introituum per eundem Ill.mum Principem facta infra summam ducatorum triginta unius mille, et quincentum Capitalis in beneficium, tam cuiusmet uti primi Vocati in p.ta donatione, quam futurorum in ea vocatorum uigore Instrumenti rogati manu Mag.ci Notarij Petri Emilij Marinelli huius Ciuitatis sub die 16. 8bris 1751, soluere, et liberare debeant, et habeant in beneficium Hæredum q.m Ill.mi Marchionis D. Petri Antonij Sessa, et sunt, hoc est, ducati biscentum, et quatuor, et asses 98. ex ijs in satisfactione interusurij per totum p.ntem diem decursi a restanti sorte principali ducatorum nouem mille, et quincentum per dictos Hæredes consequenda a dicto Patrimonio q.m Ill.mi Principis Massapicæ ab Hærede dicti q.m Ill.mi Principis Triuiani D. Francisci Pappacoda uigore Instrumentorum rogatorum manu mag.ci Notarij Iosephi Ottone, et Petri Emilij Marinelli huius Ciuitatis sub diebus 21. Augusti 1737, et 4. 8bris 1748, et reliqui ducati septincentum nonaginta quinque, et asses duodecim in computum restantium quantitatum per dictas Hæredes consequendarum pro complemento sortis principalis dictorum ducatorum nouem mille, et quincentum uigore supra enunciatorum Instrumentorum factis tamen prius per dictos Hæredes cessione iurium in beneficium dicti Ill.mi Principis Triuiani uti primi Vocati in p.ta donatione du:

catorum 200$^{m}_{a}$ ac futurorum in hæc uocatorum, et quietatione, et extinctione pro summis pr̃titibus in beneficium dicti Patrimonij q^{m} Ill^{ris} Principis Messapiæ Hæreditarij dicti Ill^{ris} Principissæ Triuiani et dicti Ill^{ris} Principis Triuiani D. Francisci Pappacoda manu publici Notarij huius Ciuitatis notandæ in marginibus supra annunciatorum Instrumentorum rogatorum manu Mag^{ci}: Notariorum Ottone, et Marinelli adimplerisque uinculis, et conditionibus in Instrumentis prædictis forsan appositis, et uinculis, et conditionibus forsan contentis in Testamento per dictum q^{m} Ill^{rem} Marchionem D. Petrum Antonium Sessa forsan facto stante Cautione per dictos Hæredes tam præstita de restituende dictos ducatos mille, et assos decem pro ut ex actis quibuscumque cautionibus in girata prædicta contentis non obstantibus, stante decreto taliter per præfatum Dñum Commissarium interposito hodie subscripta die pro ut ex actis prædictis, alias &c. Neapoli die 20. Martij 1755.= Ioseph Aurelius de Ianuario = V.I.D^{r} Antonius Basile Actorum Magister = Ignatius Santelia Scriba = locus sigilli = Fo fede come mediante Istromento stipulato per me questo infrascritto d'l'Ecc^{mo} Sig^{r} D. Francesco Pappacoda Principe di Triggiano ha fatto la sud^{a} cessione de ragioni, quietanza, ed estinzione il tutto seruata la forma del sudetto mandato, come da detto Ist^{ro}, il quale in tutto mi rimetto. E più fo fede, come l'Ill^{mo} Sig^{r} marchese D. Giuseppe Sessa

e' figlio Coerede, e rappresentante il maggiorato Primogenitura, e fedecommesso istituito, e fondato dal q.m Marchese D. Pietro Antonio Sessa di lui Padre nella sõma di docati cinquanta mila, nella quale somma ui uà cõpreso il sudetto credito contenuto nel sudetto mandato, come da me costa dal Testamento anunciatiuo di detto q.m Marchese D. Pietr' Antonio rogato per gl'atti del mag.co N.r Leonardo Marinelli suo Padre à 24. Aprile 1736. gl'atti del quale per la sua assenza per me si conseruano, à quale similmente mi rimetto; In oltre fò fede, come il sudetto Sig.r Marchese D. Giuseppe nel nome come di sopra hà fatta la sudetta Cessione di raggioni, quietanza, ed estinzione per le somme predette, il tutto seruata la forma del sudetto mandato, come dall' Istromento stipulato per me à quale similmente mi rimetto. Napoli li uentidue Marzo 1755. S.r Not.r Pietro Emilio Marinelli di Napoli = Fò fede, come l'Ill.re Sig.r Marchese D. Giuseppe Sessa figlio primogenito del q.m Marchese D. Pietr' Antonio Sessa è primo chiamato nel maggiorato primogenitura, e fedecommesso istituito, e fondato da d.o q.m Marchese D. Pietro Antonio in somma di doc.ti cinque mila, ed il medesimo è usufruttuario sua uita durante dell'annue entrade del fedecommesso sud.o, nel quale ui uà compreso, e descritto la somma cõtenuta nel retrotto mandato, siccome dal Testamento nuncupatiuo di quello rogato per me à 24. Ap.le 1736. nel quale Testamento ui è condizione espressa, che in caso di restituz.ne di ciascuno de' Capitali in detto fedecõmesso compresi, quelli si debbano depositare in publico Banco, qui Napoli residente, dal quale non si possono ammovere per qualsivoglia causa urgente, urgentissima necessaria, o privileggiata, se non per quelli per detto Sig.r D. Giuseppe suo figlio primogenito, ò da quello, che rappresentarà detto Primogenitura brevi manu convertire, et impiegare in compra, ò compre di beni stabili, ò annue entrate in questa Città di Napoli suoi Territorij, e ristretti, ò pure d'Arr.ti di Città, ò Corte, previa Cessione juris luendi, delle quali compre, o nelle cautele celebrande per le med.e si debbia fare espressa, e special menzione, di di loro Capitali prezzi essere pervenuti dall'Eredità di detto Sig.r Marchese Testatore sottoposti al detto Fedecommesso, e qualunque retrovendita, estinzione, e quietanza faciendo per la Causa predetta, senza la condizione di sop.a espressa s'abbiano per non fatte, ne s'intenda trasferita, ò acquistata ipoteca alcuna à beneficio di qualunque persona; E le compre sudette si debbiano fare col consenzo in scriptis delli Rev.di Padri D. Roberto de Cillis, e D. Giacinto Cafiero de' Pij Operarij di S. Nicola in Strada Toledo, come da detto nuncupativo Testamento, al quale in tutto mi rimetto = N.r Lonardo Marinelli = Fò fede, come del sudetto Istr.o di Cessione di ragioni, estinzione, e quietanza ne hò fatto notamento nella margine del retroscritto Istr.o stipolato per me à 4. 8bre 1748; il tutto servata la forma del retro.tto mandato, nel quale predetto Istr.o non vi sono vincoli, ne condizioni da

osservare

essorvare D.r N.r Pietro Emilio Marinelli di Napoli; Fò fede come del sudetto Istro di cessione de' raggioni, estinzioni, e quietanze, delle quali me ne hà fatto fede in foglio d.o Not.r Pietro Emilio Marinelli di Napoli, che visto nell' infracitando Istro per me conservasi, che me n'è stato fatto notam.to nel margine del retrotto Istro stipolato per il q.m N.r Giuseppe Ottone di Napoli a d.o dì 21. Agosto mille settecento ventisette, le di cui scritture per me al p.nte si conservano, il tutto da me eseguito, servata la forma del retrotto mandato, nel quale preto d' Istro non vi sono vincoli, ne condizioni da osservare, N.r Aniello de Martino di Napoli Conservatore. = A 22. Marzo 1755. Al Duca D. Giuseppe Tauiano doc.ti mille, e cinquanta, e gr.na 10. F. per lui al Principe D. Francesco Pappacoda, e per lui all' Eredi del q.m Marchese D. Pietro Antonio Sessa in vigore M. della fede di docati mille cento cinquanta, e gr.na 10. fatta a 28. Febraro 1755. In credito condizionati #. cento novanta cinque, e gr.na ... Del Sig.r D. Giuseppe Sessa Marchese a 26. Marzo 1755. = Die 22. m.s Martij 1755. Per subsptum D.num Iudicem M. C. Vicariæ fuit provisum, et decretum, quod stante rep.tis adimplimentis factis a resp.to Ill.re Marchione D. Iosepho Sessa filio, et Coerede ex testamento resp.ti q.m Marchionis D. Petri Antonij huius Patris, et representante retroptum Majoratum primogenituræ et fidei commissum dicto q.m Marchione D. Petro Antonio in retroenunciato eius Testamento institutum pro ut constat ex decreto preambuli dicti q.m Marchionis D.

Petri Antonij per hanc M. C. Vic.ᵉ in subs.ta Banca interposito, retrospti ducati mille, et asses: decem in retrospto mandato S. C. contenti liberent, et solvant dicti Marchioni D. Joseph Traviano spectantes nomine antedicti sive in eius creditum in Banco describantur .... ducati septincentum nonaginta quinque, et asses duodecim, qui liberati sunt in Causa sortis conditionatè pró implicandis in emptionem, servata forma conditionis in dicto Testamento contente, et expressae in repta .... facta á mag.co Notario Leonardo Marinelli, et reliqui ducati biscentum, et quatuor, et asses 98. qui liberati sunt in Causam interessurij describantur liberi, et expliciti ex quó resp.ve eorumdem in Testamento p.to, non .... conditiones observandae pró ut ex Copia dicti Testamenti in processu dicti preambuli p.ntata, hoc summ.e = De Ippolito = Pró Mag.° Secretario Petrus Piscopo = Lositus Sta. = Adest sigillum = fol: 1795 = 949. Bona = In Credito del Sig.r Marchese Sessa ai 26 Marzo 1755 = d.ti 1150-10. = Noi Gov.ri del Banco dello Spirito Santo facciamo fede, la sud.a Cop.a essere stata estratta dal suo proprio originale de verbo ad verbum ut iacet meliori revisione semper salva firmata, e siggillata = Napoli li 22. Marzo 1757 = Mazzotti Revisore, adest sigillum = Copia R. Die decima octava m.s Decembris millesimo septincentesimo trigesimo primo Neapoli p.ntata per mag.m V. I. D.m D. Petrum Vinaccia Tabularium S. C. = Rubini

nus = Fortunatus Stà = Descrizzione, ad apprezzo del Feudo d'Erchie, una con tutte le sue rendite sì feudali, come allodiali = Dilungasi la Terra, e Feudo d'Erchie da quella di Mesagne miglia otto in circa pigliando la uolta di Ostro libeccio, e ui si giugne partendosi da Mesagne per strade tutte galessabili, e comode, giusta il solito della Prou.ª, giace perciò alla in Prou.ª d'Otranto, come Mesagne detta di sop.ª; dal che tutti quei generali attributi, che sonosi auuertiti mercè di sì fatti luoghi di tal Prou.ª in fauore, e disfauore di Mesagne, possonui anche eglino, mercè la poca distanza trà di loro auersi per tali per il mētouato Feudo d'Erchie, come sarebbono la distanza di questa Fedelissima Città di Napoli, qualità delle Strade, il pieno de' uiueri poco men che lo stesso fattezza, e condizione di terreni, aere, che si respira, e tanto, e tanto di sì fatte cose, che ogn'uno a fauore di uno stesso ambiente, e Cielo considerarlo puole, nō cadendoui ancora dubbio, che una qualche piccola uarieta sempre ui ci si puole auuertire, quantunque poco la distanza, siccome trà per di queste a me è paruto dell'aere forse in grado migliore di quella di Mesagne, come che più uentilata, ed aperta, più sicura da sospetti di conuicine lagune, che nel ristretto di Mesagne taluni s'auuertano; I Terreni però di sì fatto Feodo generalm.te d'inferior condizione di quei di Mesagne, come quei, che più disouento fauoriti dalle solite uene di pietra tufacea, e delle pietre sciolte, che l'intiera Prov.a disseminata si vede, perciò ed p.to più secchi, ed aridi di quei di Mosagne, onde non così fruttosi relativo a quei, ma vertendo su particolar costitutivo del p.to Feudo, c'egli sullo primo a sapersi, che in quanto le fabriche, ed abitaz.ni, che sì fatto Feudo compongono, sono elleno sì aggiustam.te ripartite, formandone simetriche, e spaziose Strade, rendendosi comodissime nell'uso, ed oltre modo dilettevole alla veduta, che non senza forte, anzi ottimo nobile, ed utile motivo volle il defonto Principe D. Carmine imporre a total compiuta semetria sì fatte Strade, mandare a terra alcune poche di quelle da particolari Cittadini, ch'un sì bell'ordine, e semetria incombravano, come quelle, che fuor di linea si vedevano, ma il mal si egli fu, che sconcertò sì fortemente gl'animi de' Possessori di sì fatte Case in non avere a quei altronde reedificato con simili loro Case, anzi nonché per lo non sodisfattoli il giusto prezzo, e valore delle medesime, che non sono mai sì fatti Possessori, ne lo saranno da nulla godere di un sì bell'ordine, e semetria di tali Strade; Nulla però di manco quella giustizia non esercitata dal Defonto Principe l'hà voluta con tanta Cristiana pietà eseguire, che avendo ben considerato il positivo utile apportatosi a tal Feudo per la decantata nobiltà di sì fatte Strade il satisfarsi a mentovati Possessori il giusto prezzo delle rovinate Case, avendone perciò a me commesso il farne distinta relazione de' prezzi delle medesime, sicome da me a suo luogo se ne fa = E rimettendoci sul proposito le raccordo, che la mag.r parte degli edificj è alla d'un solo, e primo piano, standovene ancora di primo, e secondo, la fabrica non di cattiva condizione, e ripartita poi, e coverte dalle solite tettate, che dicono imprici, canali, coppi di cretacotta; Trà quali edificj degni di averne di taluni particolar contezza sono in primo luogo la Parocchiale Chiesa Madre, ed altre Venti Chiese ut infra, non tenendoci in detta Terra il Barone il solito Palaggio, che dicesi Baronale, quantunque d'alcuni edificj, che dal med.mo possedonsi, che qui di sotto se ne farà la di loro descrizzione, con mediocre spesa avvalendosi de' med.i come atti à tal'affare potrebbesi fare una giusta, e comoda abitaz.ne per il medesimo; Datasi contezza delle fabriche, come qui di sotto, e degli Abitatori della medes.a si darà q.ta dè terreni, e Campagne della di loro grandezza, e condiz.ne, e qualità, il tutto siccome al di sotto = Descrizzione della Chiesa Madre sotto il titolo della B.ma Vergine della Veterana Sta la sud.a Chiesa eretta sulla fronte d'un bel lungo, e spazioso largo, che giace nel mezzo della sud.a Terra, la di cui facciata vien ripartita da due ordini di pilastri il primo dorico con due pilastri nel mezzo, dalli q.li vedesi porta di figura quadra per dove s'entra nella sud.a Chiesa, ornata la med.a porta di pietra scorniciata ed intagliata con suo frontespizio, standovi di più à fianchi d'essa due nicchie, indi siegue l'Architrave, freggio, e Cornicione, à questo sussiegue il 2.do d'ordine Toscano con due pilastri, finestrone nel mezzo, che dà lume à d.a Chiesa con suo cornicione, e frontespizio di sopra = La sud.a

Chiesa stà sotto il titolo della B.ma Vergine detta della Veterana, nella quale vi si entra, mediante l'accennata porta di sop.a consiste la medesima in una ben grande, e larga nave à Croce, coverta la med.a à lamia, il di cui pavimento è d'astrico battuto à stilo del Paese listicato nel mezzo con pietre leccesi, nel mezzo del quale sonovi diverse bocche di sepoltura = A man destra entrando in detta Chiesa trovansi quattro Cappelle fondate, ripartite da pilastri d'ordine Corindio la prima sotto il titolo della B.ma Vergine del Carmine con quadro ad olio col jus Padronato di Francesco Aero, la seconda sotto il titolo di S. Pascale, jus Padronato di Francesco Morleo = La terza sotto il titolo della SS.ma Concezzione, jus Padronato del Rev.do D. Rafaele Ciriaco = La quarta sotto il titolo del SS.mo Rosario con quadro addio con suoi misteri, e viene governata dalla Confraternita – A man sinistra poi della sud.a Chiesa sonovi altretante Cappelle simili alle descritte, la prima sotto il titolo di S. Anna col jus Padronato del Rev.do D. Giovanni Mero, la seconda sotto il titolo di S. Giuseppe, jus padronato del Rev.do D. Giovanni Lanzo con quadro ad olio, che rappresenta la morte di S. Giuseppe, la terza sotto il titolo del SS.mo Crocifisso dipinto à fresco con Croce di legname, quale viene amministrata dall'Univ.tà, la quarta sotto il titolo della Beatiss.ma Vergine dello Reto – Arrivando poi alla Croce della sud.a Chiesa vedesi quella formare tré Cappelloni, il primo à destra coverto à lamia in testa

sta della quale vi è porta, che hà l'uscita alla piazza sud.ª, e due Cappelle in faccia al muro, una à destra, altra à sinistra, la prima sotto il titolo della B.ma Vergine di Costantinopoli Beneficiato del Rev.do Diacono D. Serapione di Cristofaro della Terra di S. Susanna, la q.le hà di capitale doc.ti cento, la seconda sotto il titolo di S. Michele Arcangelo con quadro à fresco, e jus Padronato di Lazzaro Carrozza, costo la sud.ª Cappella à man destra vi stà il Battisterio, e fonte d'acqua Santa = A sinistra della sud.ª Croce vi è altro Cappellone sotto il titolo del SS.mo Sacramento con Altare in testa con gradino di legname indorato con Custodia, e quadro ad olio, che rapp.ta la B.ma Vergine della Veterana à sinistra del detto Cappellone vi è porta p. la quale s'entra in una stanza à lamia in uso di Sacrestia = Nella testa della sud.ª nave vedesi principiato à farsi altro nuovo Cappellone per l'Altare maggiore con Coro da dietro porta à destra per cui s'entra in una nuova Sacrestia covert'à lamia, dove stà porta per la quale con grada di fabrica si sale al Campanile composto di trè ordini e piretto, sopra del quale sono due mediocre Campane Viene assistita la sud.ª Parocchial Chiesa dall'Arciprete, e dal Cantore, con diecisette Sacerdoti, trè Diaconi, e cinque Clerici, vivono li sud.i Preti in communità perfetta ascendendo la loro Azienda alla somma di docati 350 l'anno spettante à ciascheduno partecipante da circa docati sedeci l'anno, pervenientino li med.mi da censi, e Territorj = La sud.ª Chiesa viene alla poi ben servita d'[illegible] lij, così d'argenti, come Drappi &c. S. Nicoló = Attaccato allo sud.^{o} Chiesa Madre a man sinistra risiede altra Chiesa sotto il titolo della SS.^{ma} Concezzione, ove si tiene Cong.^{ne} da Cittadini della d.^{a} Terra intitolata di S. Nicoló, consiste ella in un'entrata di porta quadra per la quale s'entra in una Nave di mediocre grandezza covert'a lamia astracata nel suolo con Altare in testa isolato con cornetta di legname dipinta, nel mezzo della quale vi stà quadro ad olio sotto il titolo della Concezzione. A fianchi del sud.^{o} Altare sonovi due porte per ove s'entra nella Sacrestia; In testa della quale vi stà porta per ove s'esce in un piccolo giardinetto; In detta Chiesa vi si tiene Cong.^{ne} e vi si canta il Rosario ogni Festa di Precetto, ed ogni Venerdì coll'assistenza d'un Prete Lettore della d.^{a} Cong.^{ne} = Chiesa di S. Lucia = Nel mezzo del sud.^{o} largo vi stà altra Chiesa sotto il titolo di S. Lucia, che vedesi quasi ꝑ metà sottoposta al piano della Strada nella quale mediante scala di fabrica di 15. scalini si cala in essa, coverta la med.^{ma} á lamia con astraco nel suolo, et altare a destra di fabrica sotto il titolo di S. Lucia con quadro in testa dipinto a fresco, indi al detto lato siegue altra grada per la quale s'impiana al detto largo, e così ancora a man sinistra = In testa della sud.^{a} Chiesa vedesi Cappellone fonduto, ripartito il medes.^{mo} da pilastri, e figure di diversi Santi dipinte a fresco, in testa del quale stà eretto Altare di fabrica con nicchia, dentro di cui si conserva la Venbl.^{e} Statua di S. Lucia, la quale nell'occorrenze si porta per d.^{a} Terra con sollenne processione

cessione, cui si celebra ogni giorno = Uscendo in detto largo ai fianchi della d.ta porta sonoui due gradette di fabrica, ciascheduna di 27 scalini p. le quali si cala in un uacuo situato sotto la detta Chiesa, in testa del quale ui sta Altare di fabrica con Statua di S. Lucia, la quale come mi si disse fù in d.o luogo miracolosam.te ritrouata, cui si uede fonte d'un picciolo riuolo d'acqua perenne, della quale tanto i Forastieri, quanto i Cittadini se ne seruono nelle loro occorrenze per la gran diuozione ui tengono, in detta Chiesa si suole ogn'anno fare festa solenne à 10 Decembre, oue ui concorre gran numero de' Forastieri, e per due giorni ui si fà una specie di fiera de' comestibili, panni &c. = E questo in quanto le Chiese non standouene di uantaggio = Nel sudetto largo ui si uede eretta un Aguglia, la quale consiste in una Colonna guarnita con suo piedestallo, e Capitello d'ordine corindio, sopra della quale ui è statua di Pietra Leccese rappresentando l'imagine di S. Irene Protettrice della sud.a Terra = Datasi adunque una qualche notizia delle fabriche, ed edificij più rinomabili sistentino in detta Terra fà di mestiere notiziare degl'Abitatori di essa, di che condizione, numero, e qualità de' med.mi = Laonde saprà mio riuerito Sig.re, come richiestosi al Reu.do D. Donat'Antonio Manca Arciprete, e Rettore di detta Terra d'Erchie, e di Mutonato Diocesi d'Oria, la fede del numero dell'Anime fù dal med.mo deposto ascendere quelle al numero di mille, e trecento, cioè anime atte alli Comunione 930., incapaci di Comunione numero 370, che è l'uno, e l'altro compongono il Citato numero di sopra di 1500. presentato nel processo fol: 78. = De' sudetti Cittadini se n'avvertono 19. Sacerdoti, tra quali vi è l'Arciprete, sei Rettore, ed il Cantore, tre Diaconi, e cinque Clerici, siccome di sopra si è detto, Notaro uno, Mastri fabricatori quattro, Falegnami quattro, Scarpari sei, Sartori sei, li quali esercitono anco da Mastri Barbieri, Ferrari due, Maniscalchi due, nativi di Casale nuovo, della sud.ta gente toltane l'enunciata di sopra, e da circa quattro Famiglie benestanti, che vivono d'annue entrade, possedèndosi dalle medesime da circa quattromila doc.ti di propriofondo, la rimanente applicata alla Campagna, numerandosene tra essi da dieci Massari, che comodamente vivono, possedendo i medesimi tra Corpi stabili, ed altro da circa doc.ti mille, gl'altri poi vivono dalla giornata, che perciò tutta la sudetta gente possiede pecore, e Capre da circa mille, vacche, e bovi settanta due, et animali cavallini quaranta, Somari cinquanta. = Vestono li sudetti Cittadini civilm.te, e secondo il loro Stato, e condizione onestam.te, e l'Uomini poi di bonissima complessione, e di mediocri fattezze, atti alla fatiga, e somigliantem.te le Donne, molte delle quali passano la lor vita coll'esercizio di cuscire, tessere tele, lane, bombace, filare, far calze, ed altro, e talune dedite alla Campagna, con quali fatighe si procacciano il loro vitto; Avvertendo, che la maggior industria, colla quale essi loro vivono, è de' grani, vettovaglie uaglie, olij, ed altre si fatte cose = Stanno poi li medes:mi toccante il temporale sottoposti al gouerno, e giustizia che s'amministra dal Gou:re di detta Terra; In caso però di richiamo alla Reg:a Udienza della Città di Lecce, che si dilunga dalla d:a Terra miglia 24.; In quanto allo Spirituale al Vescouo d'Oria = Le Terre conuicine, nelle quale sogliono per lo spesso traficare, e negoziare li sudetti Cittadini sono li seguenti Vz: Torre di S. Susanna, che si dilunga del detto Feudo per miglia due S. Pangrazio per miglia sei, Francavilla per miglia noue, Auetrana per miglia sei, Casalenuouo miglia sei, Campie miglia 15, Nardò miglia ventiquattro, Lecce miglia ventiquattro, Mesagne miglia noue, in otto = Si gouerna la sud:a Unità d'Erchie da un Sindico, e quattro Eletti, li quali si eliggono dal Sindico, e dalli quattro Eletti, che douranno uscire dal Gouerno, e ciò si fa ritirandosi i med:mi, ò in Casa del sud:o Sindico, ò pure in altro luogo secreto, oue à loro pare, e piace, ed iui frà essi loro eliggono quattro persone più idonee, e della detta elezzione se ne dà nota al Barone, il quale poi dalli sudetti Eletti, n'eligge trè, uno per Sindico, e due per Eletti, li quali eligeranno l'altri due, indi da due Eletti s'eligeranno due persone per Cassiere, e per Esattore, che poi mediante publico parlamento, e preuia bussula uscirà quello, che auerà più voti = Il Cancelliere s'eligge dal Sindico a suo beneplacito, il Camerlengo s'eligge presentemente dal Barone, che prima s'eliggeva dal Sindico, à quale Camerlengo se li danno dal nuovo Sindico quattro persone per suo aggiuto, uno chiamasi vice Camerlengo, e l'altri tre Compagni di guardia, li quali uniti assieme devono invigilare la notte scorrendo per la sudetta Terra = Il Gov.re s'elegge dal Barone, il quale può lucrare annui docati ottanta in circa durante il suo governo = Vive finalmente la sud.ta Univ.tà a Tassa per ciaschedun fuoco, giusta le loro sostanze, e numerandosi oggi fuochi 137, secondo la situazione fatta nel 1669 = Di più la Camera Baronale ha il jus d'eleggere uno de' sudetti Cittadini per suo Erario, al quale se l'assegna dal Barone la provisione d'annui D. ventidue, e con tal provisione è tenuto il detto Erario comprare la Carta, e sodisfare a qualche persona, che tiene in suo aggiuto = Siche avutasi una tale quale cognizione dell'edifizij, abitazioni, ed Abitatori del sud.o Feudo, e di dovere presentemente far lo stesso delli terreni, e Campagne del med.o, nelle quali si estende la giurisdizione del mentouato Feudo, Che perciò sulle prime assegnare, e determinare quali fini, e confini restringono la Terra, e Feudo d'Erchie, onde è a sapersi, che generalmente viene a dividersi, e confinare con sei altre Terre, cioè S. Pangrazio per miglia quattro, Avetrana per miglia tre, Ojra per miglia quattro, Casalnuovo per miglia due, e mezzo, che si possiede dall'Ill.re Marchese d'Ojra S. Vito del Pizzo per miglia due ed un quarto, e per ultimo colla Torre di S. Susanna p. miglia 3½, in guisa che tutto il circuito, e confine della

Terra d'Erchie sarebbe di miglia sedici in circa toccante poi li suoi speciali luoghi per ovo, e come camina la detta confinazione è da sapersi, che detto confine incomincia ad attaccarsi con il Territorio della Terra di S. Pancrazio della Mensa Vescovile di Brindesi nella Strada publica, che dal detto Feudo d'Erchie conduce nella dª Terra di S. Pancrazio, e Terra di Veglie, con la direzzione di Levante, e nel principio di qual confine vedesi giacere un termine artefatto, e croce segnato a' fianchi della citata Strada d'altezza dal pian terreno pal.mi sei da dove seguendosi la direzzione di mezzo giorno principia a dividersi il detto Feudo da quello di S. Pancrazio per limitare, che sottopone il Territorio detto delli Marcanti parte d'esso in giurisdizione d'Erchie, e parte di S. Pancrazio ꝑ camino d'un miglio, e mezzo per il quale decorso vi sono ancho simili termini dall'ultimo de' quali seguendosi la direzzione di ponente, e Maestro per camino d'un mezzo miglio passa il confine costo il forno della massaria delli Rev.di Padri Domenicani di Casalnuovo in tenuta del detto Feudo d'Erchie, e per tratto di due tiri di Schioppo, s'incontra la Strada publica, che porta nella Città di Nardò e termina di confinare il dº Feudo di S. Pancrazio, con quello d'Erchie, e principia il confine del Feudo di Matonesto dell'Ill.e Marchese d'Oria; Caminandosi ꝑ la dª Strada verso libeccio, e mezzo giorno, ꝑ tiro d'un schioppo si lascia la citata Strada di Nardò, e si piglia quella della Città di Lecce, restando sempre a sinistra il detto Feodo di Matonato, ed a destra quello d'Erchie, sin tanto si giugne in un termine, che fà quatriconfinio, tra' li citati Feudi di Matonato, ed Erchie, Feudo di S. Vito, ed Auetrana; S'auuerte però, che per la mentouata Strada si lasciano sei termini simili artefatti, e nel quarto d'essi ui risiede accosto la Massaria denominata la Torre de' Pirri in giurisdizione di Matonato = Nel citato quatriconfinio termina il confine del detto Feudo di Matonato, e principia ad attaccarsi il confine del Feudo disabitato di S. Vito dello Pizzo, e si lascia la citata Strada, e sieguesi la uolta di Tramontana per un macchioso di camino, un'ottauo di miglio per il qual tratto si lasciano due termini simili l'ultimo de' quali giace sopra un dolce colle denominato la Specchia Rasola, e si lascia a destra il Territorio d'Erchie, et a sinistra il territorio di S. Vito, e ripigliandosi la direzzione di Ponente per camino di mezzo miglio s'incontra il monticello di Magliano per il quale decorso si lasciano due altri simili termini, a destra de' quali è il Territorio d'Erchie, et a sinistra il Territorio macchioso di Filippo Rallo in giurisdizione di S. Vito = Dal d° monticello seguendosi Tramontana, anche p. simile macchioso di camino un'ottauo di miglio s'arriua ad un racchiuso di pietre a crudo denominato Paretone cō la direzzione di Ponente, continua per tratto d'un miglio, e mezzo diuidendo sempre li mentuati due Feudi sin tanto s'incontra la Strada publica, che dall'Auetrana na conduce da Ojra, e termina il confine del detto Feudo di S. Vito, e principia quello di Casalnuouo = Ripigliandosi di nuouo il citato Paretone colla uolta di Tramontana principia il confine del Feudo di S. Vito, e per camino d'un miglio s'arriua nella Massaria dello Ciccio in tenuta di Casalnuouo á man' sinistra, et á destra il Territorio del detto Feudo d'Erchie, e poco prima di giungersi in detta Massaria si lascia il confine del mentouato Feudo di Casalnuouo, e si piglia il confine del Feudo d'Ojra - Passata la d.ª Massaria per due tiri di Scioppo siegue il detto Paretone á far confine trá il detto Feudo d'Ojra, ed Erchie standouene poche uestiggie, e per picciol'altro tratto se ne uede qualche pietra di detto Paretone, e croce signata, e per quattro altri tiri di Schioppo di camino termina il detto Paretone, e si piglia una Carrara per la uolta di Greco per camino di mezzo miglio s'incontra un' termine artefatto giacente .... nella chiusura di Felice, Milizia, e ui s'attrauersa la strada publica, che da Ojra porta in Erchie, lasciandosi la Massaria della lama in tenuta d'Ojra, e per quanto contiene la chiusura sud.ª, che per pochi passi, e dopo si uolta á Tramontana, e principia un macchioso costo, un'altro lato di d.ª Chiusura in angolo della quale ui é una pietra naturale Croce signata per distanza di due tiri di Schioppo = Siegue anche il detto macchioso uerso Greco ꝑ tratto di mezzo miglio, nel quale decorso s'osseruano due mu chi di pietre con alcuni segni dimostrativi per termini, e seguendosi Leuante per camino d'un terzo di miglio s'arriva ad un termine artefatto, e crocesegnato, che fà tricomfinio frà il detto Feudo d'Oria, feudo della Torre, ed Erchie, e dà fine a terminare il detto Feudo d'Oria, con quello d'Erchie, e principia a confinare il detto Feudo della Torre = Dal mentouato Triconfinio principia a confinare il Feudo della Torre, cō quello d'Erchie, seguendosi la direzzione di mezzo giorno per camino d'un miglio ripartitamente si raccontrano altri quattro simili termini, nel terzo d'essi vi passa accosto la Strada publica, che dalla terra porta nella Torre lasciandosi a sinistra il Feudo delli Reu.di Padri di S. Francesco d'Assisi in giurisdizione della Torre, e a destra li Territorj d'Erchie in tenuta della medesima suoltandosi a Leuante con tratto d'un miglio si raccontrano sei altri simili Termini diuidentino li Territorj Giurisdizionali di detti Feudi il primo de' quali stà situato nel Cozzo della Pergola ed il quarto, e quinto non s'osseruano, ma il di loro solo incauamento doue stauano fissati, e si lasciano li Territorj di Giuseppe Lombo in giurisdizione d'Erchie = Dall'ultimo di detti termini suoltandosi uerso Greco per un'ottauo di miglio di camino s'incontrano due altri simili termini, e dal secondo con la direzzione di Leuante con camino di mezzo miglio son' incontrano due altri, auuertendosi però che nel di loro principio per pochi passi s'incontra la strada publica che dalla Torre porta in Erchie, e svoltandosi verso Tramontana per camino di mezzo miglio si raccontrano di nuovo sei altri termini ripartitam.te trà di loro, sottoponendo il Territorio del Rev.do Capitolo della Torre, parte in tenuta della Torre, e parte d'Erchie, come altresì il Territorio di Francesco Marleo, e svoltandosi verso levante per camino d'un miglio si lasciano sei altri termini artefatti, e Croce segnati dal secondo de' quali principia la Strada vecchia di Veglie, e nel terzo vi s'attraversa la Strada publica che da Erchie porta in S. Ojra, e nell'ultimo lasciasi la detta Strada di Veglie, discosto dalla quale stà la Massaria della Cortella passi 10. in tenuta della Torre, e seguitandosi la medesima direzzione si rancontrano ripartitam.te trè altri simili termini l'ultimo de' quali viene denominato il termine di Montescini, e fà triconfinio trà li mentuati due Feudi, e quello di S. Pancrazio, e termina il Confine di detto Feudo della Torre, e principia di nuovo à rancontrarsi il Confine di detto Feudo di S. Pancrazio. Seguendosi la direzzione di mezzo giorno, si lascia il confine del detto Feudo della Torre, e di nuovo s'attacca il confine del detto Feudo di S. Pancrazio, e per camino di due miglia in circa si rancontrano trè altri simili termini l'ultimo de' quali stà à fianco della Strada publica, che da Erchie conduce nella Terra di S. Pancrazio da dove propriam.te s'è principiata la sopradd.a confinaz.ne, trà quali descritti confini si racchiude l'estenzione del sud.o Feudo d'Erchie, importante tutto il suo Perimetro, e Circuito di sì fatto Fondo da circa miglia numero= Adempiatosi adunque per tale quale il natural Costitutivo, e grandezza di sì fatto Fondo, il tutto ad oggetto di poter quello con giustizia apprezzare, e valutare, giusto di presente egli si è d'avvertire le rendite, e frutti, che dal med.o cavansi, e d'onde, e come dal che qui di sotto se ne sentirà la di lor natura, e rendita, e venendosi con ciò a miglioramente spiegare, ed a formarsi idea dell'intiero Feudo, che pretendesi oggi valutare, e dar prezzo= Nota de Corpi giurisdizionali che possiede la sud.a Camera Baronale= In primis possiede la Mastrodattia, la quale non consiste in altro, che nella pura giurisdizione, Civile, Criminale, e mista con la cognizione delle prime, e seconde Cause, mero, e misto imperio colla potestà del gladio, le quattro lettere arbitrarie, e facoltà di transiggere tutte le pene Corporali in pena pecuniaria, sodisfatta la parte. Che perciò la sua annual rendita si porta per doc.ti trenta, attento il numero de' Cittadini, e loro qualità informo estragiudizialmente pigliato, deposiz.ne de' Testimonj, cautele d'affitto &c. dico d.ti 30= Portolania= La Portolania, la quale si è dal Barone transatta con detta Vnità per annui doc.ti quaranta, dico d.ti 40= Piazza= Possiede la d.a Cam.a Baronale il jus della piazza volgarmente d.a di S. Lucia, per il quale jus s'esigge un tanto da Forastieri, che vengono a vendere tutti generi di robbe nel tempo della Fiera si fà chi di S. Lucia, la quale da fertile, ad infertile rende annui doc.ti dieci dico d.ti 10. = Zecca, peso, e misura = Il Jus della zecca, peso, e misura, per il quale s'esiggono carlini quindici solamente da ciascuno Forastiere, che possiede in detto Feudo Massaria di pecore, e Capre, la quale può annualm.te fruttare alla sud.a Baronal Camera annui doc.ti quindeci, dico d.ti 15. = Tacitura = Possiede di più il Jus chiamato Tacitura, il quale consiste nell'esiggere tanto da Cittadini, quanto da Forastieri, che possiedono Massarie di pecore, e Capre in d.a Terra carlini sei per ogni Massaria, che perciò fatto il computo delle sud.e, ed attento la deposizione de' Testimonj, libri, ed esigenze si riporta per annui doc.ti nove, e grana sessanta dico d.ti 9.60 = Vassallaggio = Possiede in oltre la detta Baronal Camera il Jus del Vassallaggio, cioè di esiggere per ogni fuoco della sud.a Terra carlini trè, che perciò avuto riguardo all'esazzione, e deposiz.ne fatta dalli passati Erarj, ed al num.o de fuochi esistentino in d.a Terra si porta la sua annual rendita trà fertile, ed infertile per annui doc.ti settanta dico d.ti 70 = Licenza di mietere = Nel tempo del mietere si dà dal Barone la licenza a' Forastieri non dimoranti in d.a Terra di poter mietere tanto ne' proprj Territorj, quanto in quelli d'affitto, per il che esigge da ciasc.o di loro carlini due, che perciò attento li libri della sud.a esazz.ne fatti dagli Erarj, si porta trà fertile, ed infertile per annui doc.ti quattro d.ti 4 = Censi in danaro = Rendite de Censi in danaro

ro situati sopra più Case, e Territorj, che si possieggono
tanto da Cittadini di detta Terra, quanto da Forastie=
ri ascendentino alla somma di doc.ti sessanta, e quaran=
tacinque, e mezzo giusta la deposiz.ne de' Testimonj, che
perciò si portano per d.a somma d'annui d. sessanta=
bo. 35½ = Jus della Monta = Possiede la Baronal Cam.a:
il Jus della Monta, consistente nell'esiggere una vol=
ta l'anno tutto il Cascio, e ricotta si fa in tutto il Terri=
torio, e feudo d'Erchie, così dagli Animali si possiedo=
no da Cittadini, come da quelli de' Forastieri, intenden=
dosi tutto il formaggio, e ricotta si fa in un' sol giorno
a elezzione del Barone, quale Jus da fertile, ed in=
fertile può annualm.te rendere fatta la combinazio=
ne dell'annate, e ricogniz.ne fatta nelli libri d'Erar.ij
sotto dico doc.ti 7.= Nota de Corpi Feudali = Molini =
Possiede la Baronal Camera d'Erchie trè Centimo=
li col Jus prohibendi, dove qualunque Cittadino por=
ta à macinar grano, ed orzo paga un carlino a tomolo
stanno li sud.i Centimoli siti, e posti nella Strada det=
ta delle Carceri in un' basso bislungo, coverto à tetto
a due pendine, colla solita cannizzata di sotto diviso
il sud.o da pilastri, e mostriacchi di fabrica, che divido=
no per lungo il detto coverto formando metà di esso
stalla per l'uso degli animali servibili alli detti Cen=
timoli col comodo di mangiatoja nell'altra porzione
del sud.o coverto vi si veggono trè Centimoli in ordine
che giornalm.te macinano, à quali Centimoli vi si ten=
gono applicati dalla Cam.a Baronale sei animali
tre

trà muli, e Cavalli, che scampievolm.te fatigano con la provista dè loro viveri, come à dire paglia, orzo, ed avena, confina il sudetto Basso dalla parte di Tramontana con Casa di Nicola di Lemmo, Strada publica, e beni da rimanenti lati, che si posseggono da Francesco Paolo Maso=Pagliara- Per comodo degli animali delli sudetti Centimoli vi tiene accosto li detti molini, due bassi, uno per uso di Stalla capace di quattro animali coverti à tetto, ed una pennata confinante con beni di Oronzio Tartullo, e con il forno vecchio della d.a Camera Baronale, che perciò avutosi mira alla quantità dè Vassalli sonovi in detta Terra, agli affitti, che ordinariam.te sogliono dare alla spesa che occorre in mantenere così le dette fabriche, ed ordegni di detti Centimoli, come per gli animali dè medesimi, attento ancora all'esame dè Testimonj, ed estragiudiziale informo da me preso stimo poter li sud.i Centimoli annualm.te rendere alla Camera Baronale franchi di spesa doc.ti duecento dico D.ti 200- Forni Possiede ancora la sud.a Cam.a due Forni da cuocer pane col suo jus prohibendi; uno di essi chiamato il Forno vecchio sito, e posto attaccato alla sud.a Pagliara da sinistra strada publica, e beni di Oronzio Tartullo, e da dietro con Casa di Caterina Nicolj, consiste il sud.o in un basso coverto à tetto, ed una pennata, nel quale vi si cala con tré scalini dal detto piano di Strada senz'astraco nel suolo, con forno à destra capace di cinque tomo=

la di pane, l'altro chiamasi il forno piccolo sito, e posto sul principio dell'abitaz.ne verso Ponente, il quale confina da fronte con Strada publica da destra con Casa di Francesco Lucesano, e da due altri lati strada publica consistente il medesimo in un basso a lamia col suolo di terra battuta con forno in testa capace di tomola di pane quattro, e mezzo nelli quali due forni ogni Cittadino, che porta il pane a cuocere paga all'Affittatori di essi due rotola di pane a tomolo, o sia di grano, o pure d'orzo, quali forni diceasi affittarsi tra' fertile, ed infertile per tomola 60. di grano, ma comeche presentemente il forno vecchio sta affittato per tomola 35., ed il forno piccolo 37½, quali alle volte sonosi affittati metà in grano e metà in danaro, che perciò da noi fattosi il computo degli affitti, ed esame de' Testimonj possono li medesimi rendere alla sud.a Baronale Cam.a in danaro annui doc.ti settanta dico d.ti 70 - Casa della Corte = Accosto la Ven.ble Parrocchial Chiesa vi possiede la Cam.a Baronale una Casa chiamata la Casa della Corte, la quale fa Cantone tra' strade publiche standovi solam.te da uno de' suoi lati attaccato la Casa del Rev.do D. Serapione di Cristofaro, e beni di Nicola Carrozza, consiste la med.a al fronte del largo sito nel mezzo della d.a Terra in un luogo, e ben grande basso coverto a lamia, nel quale vi si cala dal piano del sud.o largo, con quattro Scalini col suolo di Terra battuta tiene finestrino in testa con Cancella, colla di ferro, quale basso stà in uso di Cellaro per seruizio della d.a Camera Baronale per riponerui il uino che s'esigge dalle decime, quale uolendosi affittare se ne può ricauare ogni anno doc.ti dieci, dico d.ti 10 = Trappeto: Riuoltando nella Strada dopo la gradetta da descriuersi, si hà porta per la quale con scinoletto di pietra si cala in un basso terraneo couerto à lamia, che attualm.te stà in uso di Trappeto nel mezzo del quale ui stà cosciolo di fabrica con la mola, ed ordegni seruibili per detto Trappeto con tre' Torchi da premer l'oliue, col comodo ancora di Stalla, e mangiatora, trouando in d.a Strada siegue dopo del descritto altra porta per la quale s'entra in un altro simile basso per l'uso d'altro Trappeto couerto à lamia simile al descritto, quali possano dare di rendita secondo il computo fatto ann: docati uenticinque, dico d.ti 25 = Magazini = Indi ritrouando all'accennata gradetta, per la quale mediante li Scalini s'impiana nella metà di d.a grada à sinistra di cui ui stà porta per oue s'entra in una Stanza grande in uso di Magazeno da conseruar uettouaglie couerta à lamia, che uiene à couurire il descritto Cellaro con astraco nel suolo, e due finestrini alla Strada; Indi seguitando l'incominciata grada per altri noue Scalini s'ascende ad un ballatoro à sinistra del quale ui stà porta per la quale s'entra in una stanza couerta da Cannizzata, e tetto à due penne, diuisa la medesima da Mastr'arco di fabrica con astrico nel suolo, e porta à man destra, che corrisponde ad altra Stanza, e porta à sinistro l'ingresso d'altra stanza couerta à tetto à due penne con astraco nel suolo commodità di focolaj; finestra alla Strada, e porta à sinistra con cinque Scalini auanti per li quali s'ascende ad altra stanza grande con astraco nel suolo, couert'à tetto à due penne diuisa da due Mastriarchi di fabrica con trè finestre affacciatore alle descritte Strade, quali descritte Stanze stanno in uso di conserua delle uettouaglie della detta Camera Baronale e se ne possono cauare di frutto annui doc.ti quindeci d.ti 15. = Carceri = Di più possiede la Baronal Corte un basso per uso di Carcere Criminale, il quale stà esposto al publico, sito, costo delli Molini descritti, e confina con due Strade publiche, e beni di Nicola di Lemmo, e di dietro, e sopra con case del Rev.do D. Giuseppe Tatullo, consiste il medesimo in uno basso couert'à lamia con finestrino, e Cancella di ferro alla Strada; In quel Carcere hà il jus la Cam.ra Baronale di riponerui tutti li delinquenti: Chiusura delli Sorci = Possiede la Camera Baronale un Territorio seminatorio, e piantato d'oliue chiamato la chiusura delli Sorci murato d'intorno con pietre à crudo per l'altezza di pal: 3. in circa confinante dalla parte d'oriente con la Massaria del Rev.do Cantore D. Pietro Nicola Morleo, da ostro con la Strada per la quale si uà nella Città di Lecce, da occidente con altra strada publica, che uà alla Torre di S. Susanna na, ed a Settentrione con beni d'Angelo Milichi, Giuseppe Maso, Carlo Epifano, beni di Marina Tatullo; Tomaso Morleo, ed altri, qual Territorio, seu Chiusura è di capacità tom: 30. incirca piantata con 127. piedi d'oliue dal quale se ne ricaua per il terratico solamente un tomolo a tomolo, ed indi spetta al Barone la decima, come soggetto alla medesima, che perciò fattosi il conto, che per ogni tre anni si semina, ed il quarto anno stà in uso d'erbaggio, attento ancora all'esame de' Testimonj, ed informo estragiudiziale da me pigliato si può il suddetto Territorio affittare per doc.ti trentaquattro, e grana dieci d.ti 34.10 = Chiusura Grande = Possiede la Baronal Corte il Territorio nominato Chiusura grande dell'istessa natura del notato di sopra murata d'attorno di pietra a crudo, confinante dalla parte di Leuante con la massaria si possiede da Giacomo Trojano, con beni di Angelo Torrazzo, ed Oronzio Braccio da mezzogiorno con la Chiusura detta lo Pietro, che si possiede dalla Baronal Cortexa, da Ponente coll'abitazioni di detto Feudo da Tramontana con la uia per la quale si ua a Lecce, trouasi il sud.o Territorio d'espanzione da circa tomola trenta seminatoria, ed arbustata d'oliue, che ascendono al numero di 337. di mediocre condizione, e qualità, che perciò fattosi da me le douute considerazioni di sopra cennate, auuto riguardo alla qualità del terratico alla uicinanza del luogo, alla quantità dell'oliue, ed altro, auendo anco osserua to l'Esame de' Testimonj &c. si stabilisce per sua annual rendita tra' fertile per doc.ti cinquanta, e grana novant'otto d.ti 50-98. = Chiusura detto lo Pietro = Possiede la Camera Baronale la Massaria detta lo Pietro, la quale si dilunga dall'abitato di detta Terra da circa tre' tiri di Schioppo, confinante da Oriente con la Chiusura del Rev.do D. Filippo Indrizzi da ostro con la chiusura si possiede dalla Ven.ble Cappella del SS.mo Rosario da occidente, co' Strada publica, per la quale si va' all'Avetrana da Settentrione con detta Chiusura grande di capacità la medesima di tomolate nove in circa murata similmente di pietre à crudo seminatoria, e piantata d'olive n.° 328. dalle quali 281. giovenili altre 47. vecchie, che consideratane la qualità, e quantità del terratico, il quale vedesi atto à tutta spezie di semina, il frutto, che potrebbesene percepire, considerato ancora la spesa annuale vi occorre in quelle manutenere, e bene allevare da me si stima, avendo riguardo à tutto ciò sopra tal'affare han deposto i Testimonj all'estragiudiziali informi da me pigliati sopra la faccia del luogo &c. potere annualm.te rendere alla sud.a Baronale Camera d.ti vent'otto, e grana 18. dico d.ti 28. 18. = Chiusanella = Accosto al notato Territorio vi possiede la sud.a Baronale Camera altro Territorio chiamato Chiusarella murato similm.te di pietre à crude seminatoria, ed arbustata con piante d'olive num.o 363.

di capacità di territorio tom: 30. in circa, la quale ha per confine dalla parte di Levante la via publica dell' Austrana da mezzo giorno la Chiusura seu il territorio del q.^{m} Matteo Indrizzi, e quello del Rev.^{do} D. Paolo Carrozzo da Ponente li beni del Rev.^{do} D. Rafaele Ciriaco, e di Lonardo Morleo, da Tramontana con l'abitazioni dalla detta Terra del qual Territorio, seu Chiusarella, avendone considerata la sua natura, ch'è capace d'ogni sorte di seminato, la vicinanza del luogo, il frutto, seu olio, che dalli sud.^{i} alberi puossi ricavare compensando il fertile con l'infertile, osservato l'esame de' Testimonj, ed ogn'altro concernente a detto affare stimo quello poter annualm.^{te} rendere docati cinquant'uno, e grana trent'otto D.^{ti} 51.38 = Fondo dallo Burro = Possiedesi dalla d.^{a} Baronal Camera un pezzo di territorio seminatorio detto il Fondo dalla Corte, seu dello Burro circondato da parete di pietre a crudo di espanzione tomolate due in circa, confina il medesimo da Tramontana con la via, per la quale si va ad Oria da Levante con l'abitazioni della d.^{a} Terra da mezzo giorno con la via vecchia di Casale nuovo da Ponente con la Chiusura di Mauro Siciliano, e Francesco inaso, del qual Territorio consideratone la sua natura, ch'è l'istessa delli descritti di sopra, osservato ancora l'esame de' Testimonj, ed altre diligenze da me fatte sulla faccia del luogo si stabilisce p.

annui docati due, dico d. 2. = Chiusura delle Casolle = Inoltre possiede la sud.a Camera altro pezzo di terra seminatoria di capacità tom.a 3½ in circa chiamato la Chiusura delle Casolle, il quale trovasi giacere attaccato all'abitazioni della d.a Terra confina il sudetto dalla parte di Levante con le sudette abitazioni, da mezzo giorno con la strada sud.a, che porta al Oria da Ponente con la Chiusura si possiede dal Rev.do Arciprete di detta Terra, e beni di Giacomo Trojano, finalm.te da Tramontana con beni del sud.o Trojano, sonovi in detto Territorio due piante d'olive, perlocchè fattosi le dovute diligenze, come di sopra si stabilisce per sua annual rendita la somma di doc.ti due, e grana ottanta d. 2-80 = Decime di grano, orzo, Avena, fave, Ceci, Cicerchie, lupini, e lenticchie = Rendite di grano, che provengono alla Camera Baronale dall'esigenza delle decime de' Territorj tanto proprj, che si danno in affitto, quanto de' particolari Cittadini, qual decima si esigge dal Barone nel suo Magazino in gregge spettando alla d.a Camera farvi le spese della scogna, ricevendone poi la medesima in beneficio della Paglia, che equivale alla detta spesa, che perciò osservati li libri degli Esattori di d.e decime, ed attento l'esame de' Testimonj, ed altro si stabilisce per ann: tom.a di grano tomola quattrocento quattordici 3/24 = che valutate alla ragione di carlini otto il tomolo importano doc.ti trecento trent'uno, e grana trenta = Orzo tom.a trecento

cento, due - 2 = Che alla ragione di carlini quattro il tomolo importano doc.ti cento venti, e g.na ottanta tre, e mezzo = Avena tom.a duecento sessanta - 1 - Che alla rag.ne di g.na venticinque il tomolo imp.no doc.ti sessanta cinque, e g.na quattro $\frac{1}{6}$ = Fave tom.a cinquanta nove - 3 = Che alla rag.ne di carlini sei il tomolo importano doc.ti trenta cinque, e g.na quaranta sette $\frac{1}{2}$ = Ceci tomolo uno - 16 = Che alla ragione di carlini sette il tomolo importano doc.to uno, e g.na sedeci $\frac{2}{3}$ = Doliga, seu Cicerchie tom.a tre - 3 = Che alla rag.ne di carlini tre il tom.o importano grana novanta tre $\frac{3}{7}$ = Lupini tomolo uno = Che a g.na venticinque il tomolo imp.no grana venticinque = Lenticchie tom.o uno = Che alla ragione di carlini cinque il tomolo imp.no g.na 50 = Sono tom.a In uno importano le sud.e decime in denaro doc.ti cinquecento cinquanta cinque, e g.na cinquanta $\frac{5}{12}$, dico d.ti 555 - 50 $\frac{5}{12}$ = Decimo d'olio = Esigge la sud.ta Camera la decima dell'olive da tutto il Territorio del Feudo d'Ecchie, che si possiedono così da Cittadini, come da Forastieri, quali olive devonsi da' sud.i portare nel Trappeto Baronale in tempo della macina, che perciò osservatisi li libri dell'esazzione, ed avuto riguardo ancora alla spesa li occorre in ridurre le d.e olive in olio, ed a tutto ciò, che in detto affare viene in considerazione, si stabilisce la sud.a decima tra' fertile, ed infertile per some di oglio num.o ...., e pignatelle dodeci alla rag.ne di d.ti sei, e g.na cinquanta la soma [illegible] la somma imp.no d.ti quaranta tre, e g.na cinque 1/8 d.ti 43. 5. 7/8 = Decime de' vini = Possiede la sud.a Cam.a il jus di decimare in tutte le Vigne sistentino nel Feudo d'Erchio, che si possiedono tanto da Cittadini Secolari, quanto da persone Ecclesiastiche, che fattesi le dovute diligenze di sopra si stima poter annualm.te rendere tra' fertile, ed infertile barili di mosto num.o cinquecento ventidue, che alla rag.ne di carlini due, e mezzo il barile, impor=tano doc.ti cento trenta, e g.na cinquanta d.ti 130-50= Decima del lino - S'esigge dalla Baronal Cam.a da tutti que' Territorj d'Erchie, che si seminano in lino la decima di esso, che può fruttare alle med.me compensatam.te annui doc.ti sette dico d.ti 7= Decima della Calce = Di più esigge la sud.a Baronal Cam.a dalle Calcare di Calce, che si fanno in detto Feudo, una Carrozza, seu carretta di Calce per ogni Calcara, che coacervatam.te si stabilisce p. anni doc.ti tre, dico d.ti 3. = Decima del prezzo delle vendite de' Stabbili = Finalm.te s'esigge dalla Baronal Camera la decima del prezzo della vendita si fa da ciascun Cittadino di qualunque stabile da med.i si possiede, la quale si stabilisce tra' il più, e'l meno per ann: doc.ti ventisette, e g.na ottanta d.ti 27-80= Rubrica delli pesi, che sono annessi, e connessi a d.o Feudo - Alla Regia Corte per Adoa annui doc.ti nove, e g.na quaranta quattro 1/12 d.ti 9-44 1/12 - Alli Decimatori, ed Estimatori dell'olive, vettovaglie, e vini annui doc.ti dieci, dico d.ti 10 = Et all'Erario ch'esigge ge la rendite del Barone annui doc^{ti} ventidue d^{ti} 22 = Inximum sono annui doc^{ti} quarantuno, e g^{na} quaranta quattro $\frac{1}{12}$ d^{ti} 41-44$\frac{1}{12}$ = Collettiva delle rendite feudali del sud^{o} Feudo = Mastrodattia annui doc^{ti} trenta d^{ti} 30 = Portolania annui doc^{ti} quaranta d^{ti} 40 = Zecca, paso, e misure annui doc^{ti} quindeci d^{ti} 15 = Piazza anni doc^{ti} dieci d^{ti} 10 = Giacitura annui doc^{ti} nove, e g^{na} sessanta d^{ti} 9-60 = Vassallaggio annui doc^{ti} settanta d^{ti} 70 = Licenza par mietere annui doc^{ti} quattro d^{ti} 4 = Ius della Monta ann^{i} doc^{ti} sette d^{ti} 7 = Censi annui doc^{ti} sessanta, e g^{na} trentacinque d^{ti} 60-35 =, Molini, seu Centimoli annui doc^{ti} duecento d^{ti} 200 = Forni annui doc^{ti} settanta d^{ti} 70 = Trappeti annui doc^{ti} venticinque d^{ti} 25 = Decime di grano, orzo, avene, Lanticchie &c. annui doc^{ti} cinquecento cinquanta cinque, e grana 50$\frac{5}{12}$ d^{ti} 555-50$\frac{5}{12}$ = Decime d'olio annui doc^{ti} quarantatrè, e g^{na} cinque $\frac{7}{8}$ = Decime del Vino ann^{i} doc^{ti} cento trenta, e g^{na} cinquanta d^{ti} 130-50 = Decime del lino annui doc^{ti} sette d^{ti} 7 = Decima della Calce annui doc^{ti} tre d^{ti} 3 = Decime del prezzo della vendita de' Stabili annui doc^{ti} ventisette, e g^{na} 80 d^{ti} 27-80 = Chiusura delli Sori annui doc^{ti} trentaquattro, e g^{na} dieci d^{ti} 34-10 = Chiusura grande annui doc^{ti} cinquanta, e g^{na} novant'otto = 50-98 = Chiusura detta lo Pietre ann^{i} doc^{ti} vent'otto, e g^{na} diciotto d^{ti} 28.18 = Chiusurella annui doc^{ti} cinquant'uno, e g^{na} trent'otto d^{ti} 51-38 = Fondo del Borro annui doc^{ti} due d^{ti} 2 = Chiusura delle Caselle ann^{i} doc^{ti} due, e g^{na} ottanta d^{ti} 2-80 = In uno importano an=

nui doc.ti mille quattrocento settanta sette, e grana ventiquattro $\frac{7}{24}$ dico annui doc.ti 1477-24 $\frac{7}{24}$ = Dalla detta somma d'annui doc.ti mille quattrocento settanta sette, e grana 24 $\frac{7}{24}$ se ne deducano annui doc.ti quarant'uno, e grana 44 $\frac{1}{2}$ così per causa del peso dell'adoha, come per il salario dell'Erario, Decimatori, ed Estimatori dell'olj, vini, vittovaglie, ed altro come di sopra d.ti 41-44 $\frac{1}{2}$ = Resta la rendita feudale del sop.a descritto Feudo netta da qualsivoglia peso in annui doc.ti mille quattrocento trentacinque, e grana settanta nove $\frac{19}{24}$ = dico d.ti 1435-79 $\frac{19}{24}$ = Rendite allodiali - Celtaro annui doc.ti dieci d.ti 10 = Magazzino annui doc.ti quindeci d.ti 15 = In uno le rendite allodiali imp.no annui doc.ti venticinque d.ti 25 = A quale sudescritto Feudo volendovisi dare, ed assegnare il suo giusto prezzo, sonosi su di quello fatte infinite riflessioni, computi, misure, ed ogn'altro, come il riflettere sullo primo, ove egli stia sito, e posto, e come ciò la distanza egli tiene da questa Fedeliss.ma Città di Napoli, ed altre Città cospicue convicine, specialmente poi de' luoghi di Marina opportuni per ogni negoziato, o commodo per ogni trasporto di qualsisia mercanzia, che suolesi fare, o costumare fra sì fatti luoghi, come olei, formaggi, grani, orzi, ed altro consimile, standovi in primo luogo il porto di Brindisi e quello di Gallipoli, che il primo non si dilunga più che miglia otto, il secondo miglia trenta cinque, l'aere poi, che ivi si respira, come che ventilata, et aperta, e perciò tutto buono della Prov.a, e [illegible] sul generale nardo, non totalmente buone; i vini similmente non di quella condizione, ne' luoghi convicini; del rimanente de' Commestibili si vive mediocrem.te bene.

Il Paese poi mercè delle Strade ben larghe, e piane, e simetriche si rende vago, ed allegro, si è inoltre riflettuto alla condizione, qualità, e num.o del Vassallaggio, che vedesi quello tuttavia in aumento, che detrimento, e questo non senza raggione, mentre è da sapersi, che nelle Campagne di d.a T.ra non vi stava prima l'industria, e coltura degli oliveti, che oggi da anni 30. in questa parte tuttavia mostrano avanzarsi, e cominciò la gente migliorm.te a vivere, e mantenersi di grano, sapendosi benissimo quanto seco porta d'utile, e lucro il negoziato dell'olio, e specialm.te al Barone, avanzandosi gl'affitti de' Trappeti, decime, affitti di consumo, e tante, e tante altre cose annesse a tale industria, che ogn'un ben sa; e di sì fatti oliveti se ne veggono nascenti molta quantità, dal che sicuram.te d.o Fondo sarà per avanzare, ed il Barone notabilmente da crescere tal'una delle proprie sue rendite, come attentamente a quello non si è tralasciato di considerare, lo che può il Barone industriare, ed applicare il suo denaro in notabili lucri in sì fatti luoghi, siccome ad ogn'un è ben noto; Laonde di questo, e tante altre considerazioni, come di sopra avvertite, e specialm.te alla presente nova disposiz.ne del nostro corrente Mondo in simili compre, e vendite de' Fondi, stimo, e sono di parere

ualutare le rendite feudali alla rag.ne del tre per
ogni cento, e le burgensatiche alla rag.ne del cinque
per cento. Soggiungendoui all'auuertito di sopra,
che nel mentuato Feudo ui tiene l'Ill.re Marche=
se di Francauilla il jus, ed azzione della Foresta, que
la consiste in esiggere un tanto nelle uendite, che
si farebbono dell'erbe a Forastieri; Detto jus però
si rende affatto inutile in detto Feudo, mentre che
l'erbe si consumano tutte da Paesani, o Cittadini
ne tampoco bastandole = Laonde a tal ragione, co
me di sopra le sud.e rendite feudali ascendono al
Capitale di doc.ti quarantasettemila ottocento cin=
quantanoue, e gr.na nouantuno $\frac{2}{3}$ d.ti 47859.$91\frac{2}{3}$ = E le
rendite burgensatiche alla sud.a ragione del cinque
per cento ascendono al Capitale prezzo di doc.ti cin
quecento dico d.ti 500 = Che perciò uiene il sud.o Feu=
do così descritto, come di sopra ualutato per doc.ti qua=
rant'otto mila trecento cinquanta noue, e gr.na $91\frac{2}{3}$ d.ti
48359 - $91\frac{2}{3}$ = Ch'è quanto deuo a V.S. riferire su tal
particolare, mentre facendoli infinite riuerenze le
bac: deu.te le mani = Napoli li 18: Decembre 1731 =
+ di V.S. = obl.mo Deu.mo Seru.re u.o Pietro Vinaccia = Extra
cta est p.ns Copia Cartarum scriptarum num.o decem
et nouem p.nti inclusa ab actis orig.bus apprettij Ter=
rae Hercularum facti cum interuentu q.m Regij Con=
siliarij D.ni D. Antonij Magiocco per Mag.m Tabu=
larium S.C. D. Petrum Vinaccia in anno 1731, cum
quo facta Coll.e concordat meliori semper salua et
in,

in fidem &c. Napoli die quinta m.s Martij 1754. = Jacobus Antonius Iasimone Act.s Mag.r = Ignatius Sant'Elia Stia &c. = E per la Reale osservanza di tutte le cose sud.e esse Parti in detti respettivi loro nomi, per quello che a ciascuna di esse respettivam.te s'appartiene, obligano, cioè esso Sig.r Principe di Triggiano la sua Persona, li suoi Eredi, Successori, e beni tutti, mobili, e stabili, burgensatici, e feudali, e Titulati (salvo sempre il Reg.o Assenso per li detti beni feudali, e Titulati) presenti, e futuri, dovunque siti, e posti, ed in quals.a cosa consistentino, Ed il detto D. Domenico Carbone hà obligato il Patrimonio sud.o di detto fù Sig.r Principe di Masagna, l'Eredi, e Successori, e Creditori in quello, e beni tutti mobili, e stabili burgensatici, feudali, e titulati, salvo sempre il Regio Assenso da impetrarsi, p.nti, e futuri dovunque siti, e posti, ed in quals.a cosa consistentino à beneficio del detto Sig.r Duca D. Giuseppe Lauiano p.nte &c. e de' suoi Eredi, e Successori assenti &c. con la clausola del Costituto, e precario, potestate capiendi, sub poena, et ad poenam dupli medietate &c., et sic promiserunt renunciaverunt, et juraverunt &c. = P.ntibus opportunis = Extracta est p.ns Copia Cartarum sexaginta duarum cum p.nti (licet aliena manu) ab actis meis meliori collat.ne semper salva, et in fidem Ego Notarius Raphael Realfonzo de Neapoli rogatus signavi = Adest signum praedicti Notarij = In calce memorialis praedicti Adest instantia Regij Fisci tenoris

sequentis Videlicet = Die decima quinta Iulij millesimo septingentesimo quinquagesimo septimo. Fiscus remittit se, reseruando sibi omnia jura tempore registrationis Assensus, salvis &c. Super quibusquidem præinsertis memoriali, et Instrumento fuit per Nos prouisum in hunc modum V3 = Fiat in forma quoad ea bona, in quibus habet Successores etiam seruata forma supradictæ instantiæ Regij Fisci = Danza Præses Castagnola = Fraggianni = Gaeta = Porcinari = Prouisum per Regalem Cameram Sanctæ Claræ Neapoli die uigesima mensis Iulij millesimi septingentesimi quinquagesimi septimi = Ioannes Mastellonus = Nos ueró Subditorum Nostrorum acta compendia gratis affectibus prosequentes pró consideratione quoqué sinceræ deuotionis, et fidei partium prædictarum, quæ meritó in his, et longé majoribus exauditionis gratiam rationabilitér promerentur; Tenore præsentium ex certa Nostra scientia, deliberaté, et consultó, ac ex gratia Nostra speciali, omnibus supradictis, et cuilibet ipsorum quatenus Feudalia tanguntur, et signantér supradictæ uenditioni, omnibusque contentis in præinserto Instrumento, jurium cessionibus factis a supradictis Creditoribus, qui hypothecam habebant supér feudalibus cum Regio Assensu, quorum tenores præsentibus pró insertis, et specificé declaratis haberi uolumus, quo ad expressa tantum, quatenus tamén rité, recté=

que processerint, partesque tanguntur; Veris quidem existentibus, prænarratis, naturaque Feudi in aliquo non mutata; Ità tamen, quod non inducatur diuisio Vassallorum, seù jurisdictionis bonorum Feudalium, obligatorum, siuè obligandorum, non obstante, quod supèr bonis feudalibus processisse noscatur; Assentimur, et consentimus ex gratia, Nostrumque supèr his Regalem præstamus Assensum, et consensũ, quoad ea bona, in quibus habet Successores etiã seruata forma supradictæ instantiæ Regij Fisci. Volentes, et decernentes expressè de eadem scientia certa Nostra, quod præsens noster Regalis Assensus, et consensus sit, et esse debeat partibus supradictis, quarum interest, aut intererit, eorumque hæredibus, et Successoribus legitimè descendentibus in perpetuum semper stabilis, Realis, validus, et fructuosus, atquè firmus, nullumque in judicijs, aut extra sentiat, quouis modo diminutionis incommodũ, dubietatis obiectũ, aut noxæ alterius detrimẽtum pertimescat, sed in suo sempèr robore, et firmitate persistat. Fidelitate tamen Nostra, feudali quoquè seruitio, et Adoha, Nostrisque alijs, et alterius cuiuslibet juribus, sempèr saluis et reseruatis; Volentes, quod præsens Priuilegium expeditum per Nostram Regalem Cameram Sanctæ Claræ ad instantiam Illris D. Josephi Lauiano Marchionis Titi, et Ducis Satriani Supplicantis pró emptione ab ipsomet facta Terræ Hercularum sitæ, et positæ in Prouincia Hydrunti pró instroscripto prætio ducatorum quadragintu mille, et quincentum á Creditoribus Illris Principis Messapiæ D. Carmoli de Angelis, et ab Vtriusque Iuris Doctore D. Dominico Carbone Persona specialitér Deputata ad faciendam infrascriptam liberationem, et uenditionem, audito Illri Principe D. Francico Pappacoda, á Regio Consiliario D. Josepho Aurelio de Ianuario Commissario Patrimonij dicti Illris Principis Messapiæ D. Carmali de Angelis deducti in Sacro Regio Consilio in Banca Mag.^{ci} Basile, penes Scribam Ignatium Sant'Elia, infrá biennium á die datæ præinserti memorialis registretur in quinternionibus Nostræ Regiæ Cameræ Summariæ, et infrá tempus statutum in Regia Pragmatica teneatur expediri facere litteras Assecurationis Vassallorum, ligij, et Omagij debitæ fidelitatis juramentum præstare in manibus, et posse Personæ ad id specialitér Deputatæ, omniaque, et singula in d.^{s} litteris contenta adimplere, aliás dicto termino elapso præd.^{s} Assensus pró non præstito habeatur. Volumus etiam, quod pñs Priuilegium non registretur ab Officialibus Regestri Nostræ Regalis Cameræ S.^{e} Claræ, nisi solutis priús dirictibus Perceptori eiusdem, qua solutione non facta, et notata per eundem in praesenti Privilegio Assensus similiter pro non praestito habeatur. In quorum fidem hoc p.ns Privilegium fieri fecimus Magno Nostro sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli in Regali Palatio die suprad.a viges.ma m.s July milles.mo septingentesimo quinquagesimo septimo = 1757 =

Carolus.

Panza P.s

Castagnola

Dominus Rex mandavit mihi
[illegible]

Lacoa

Fraggianni

[illegible]

V. M. concede il Suo Real Assenso all'introscritto Istromento stipulato tra l'Illustre D. Francesco Pappacoda Principe di Triggiano successore ne' Feudi del fu D. Carmine de Angelis Principe di Mesagne, e il D.r D. Domenico Carbone Persona specialm.te destinata dal Regio Consigliero D. Giuseppe Aurelio di Gennaro Commissario del Patrimonio del sud.o fu Principe di Mesagne e l'Ill.re D. Giuseppe Lauiano Duca di Satriano, e Marchese del Tito per Causa della vendita e liberaz.ne dalli sud.i fatta della Terra d'Erchie sita, e posta in Prov.a di Lecce a benef.o di d.o Ill.re D. Giuseppe Lauiano p. l'introtto prezzo di doc.ti 40500, ed alli patti, promesse Cautele, clausole del [illegible]

Joannes

Soluat pro jure sigilli
tarenos duodecim

Giordanini Taxat.

Soluit Ducatos aquilini unum
ane· sexaginta =
D.D. Josephus Stalle [illegible]

In Priv.m 142. f. p.o
De Santis